

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione dei Rischi Accessori all'Autovettura

“BluMotor Autovetture”

ED. 3/CVT3P

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**, comprensive di glossario
4. **MODULO DI POLIZZA**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto individuale che assicura le Autovetture contro i danni da circolazione, per i rischi accessori alla copertura RCA obbligatoria.



Che cosa è assicurato?

È obbligatorio l'acquisto delle seguenti garanzie (sempre in abbinamento):

- ✓ **FURTO:** parziale o totale, tentato o portato a termine;
- ✓ **INCENDIO:** incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante;

o in alternativa di almeno una tra le seguenti:

- ✓ **ASSISTENZA:** (2 formule: "Silver" o "Gold");
- ✓ **TUTELA LEGALE:** (2 formule: "Silver" o "Gold");
- ✓ **INFORTUNI DEL CONDUCENTE:** (2 formule: "Silver" o "Gold");
- ✓ **CONNECTED CARS.**

Garanzie opzionali acquistabili in abbinamento alle garanzie FURTO e INCENDIO:

- **EVENTI NATURALI;**
- **ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI;**
- **MINI KASKO;**
- **KASKO COMPLETA** (in alternativa a Mini Kasko);
- **COPERTURE ACCESSORIE.**

Garanzie opzionali acquistabili solo in presenza di FURTO e INCENDIO o almeno una tra ASSISTENZA, TUTELA LEGALE, INFORTUNI DEL CONDUCENTE:

- **CRISTALLI:** (2 formule: "Silver" o "Gold").

Massimali

Per **coperture "CVT"**: corrispondono al valore assicurato del veicolo come indicato nel modulo di polizza.

Per **Tutela Legale, Infortuni del Conducente, Connected Cars e Cristalli** sono indicati nel modulo di polizza.

Per **Assistenza e Coperture Accessorie**: prestazioni con massimali standard.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- ✗ la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.);
- ✗ gli infortuni dei trasportati durante la circolazione;
- ✗ danni a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente / Assicurato;
- ✗ la diaria per sospensione / ritiro della patente;

L'assicurazione non è operante se il veicolo risulta essere:

- ✗ adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
- ✗ guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- ✗ guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci: ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
- ✗ utilizzato indebitamente;
- ✗ non omologato;
- ✗ affittato o noleggiato;
- ✗ adibito a taxi o a trasporto / servizio pubblico o ad autoscuola;
- ✗ di peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate a pieno carico e una capienza superiore a 9 posti.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri causati o dipendenti da:

- ! dolo, colpa grave (fatta salva la garanzia Infortuni del Conducente) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone dagli stessi incaricati alla guida, alla riparazione o alla custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Veicolo (salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie MINI KASKO e KASKO COMPLETA);
- ! trasporto di merci infiammabili o esplodenti;
- ! atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- ! tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere (salvo quanto esplicitamente previsto dalla Garanzia ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI);
- ! esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- ! terremoti, eruzioni vulcaniche alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali (salvo quando esplicitamente previsto dalla Garanzia EVENTI NATURALI);
- ! partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive ed a imprese temerarie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il presente Contratto di Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.
- ✓ In riferimento alla garanzia TUTELA LEGALE, la copertura vale:
 - per le vertenze contrattuali per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia;
 - per le altre ipotesi previste dalla garanzia, per i casi assicurativi insorti in Europa e nei paesi che, al momento dell'evento, risultano aderenti alla convenzione Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
- ✓ In riferimento alla garanzia ASSISTENZA vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative o comunicare la successiva stipulazione;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto oppure direttamente all'impresa alla scadenza delle eventuali rate di frazionamento tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e Carte di Debito (per importi superiori a € 30,00).

All'atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

Se il Contraente non paga la rata di premio successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

L'assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia efficace una nuova copertura assicurativa per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Il Contratto di estingue alla sua naturale scadenza, indicata del Modulo di Polizza; non è necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta in quanto la polizza non prevede il tacito rinnovo.

In caso di polizza stipulata a distanza, per il tramite di un intermediario, il contraente dispone di un diritto di recesso pari a 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali e senza indicare il motivo, purché non abbia già richiesto la liquidazione di un indennizzo.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
Indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

Assicurazione Rischi Accessori all'Autovettura

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: BLUMOTOR AUTOVETTURE – Ed .3/CVT3P

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 20/09/2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111

Il patrimonio netto dell'Impresa: € 17,4 milioni al 31/12/2025; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 12,4 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>

L'indice di solvibilità dell'Impresa: 239,06% al 31/12/2025, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€15,89 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€6,65 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

L'assicurazione non è operante se il Veicolo risulta essere:

- utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi Mezzi di soccorso o Autoambulanza);
- utilizzato per attività sportive;
- appartenente alla categoria delle "Auto d'epoca" o a quella di "autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
- importato all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
- di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
- non regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA);
- di Valore commerciale inferiore a € 4.000 e/o di vetustà alla sottoscrizione o al rinnovo superiore a 10 anni;
- di vetustà alla sottoscrizione superiore a 8 anni per le coperture: Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Mini Kasko e Kasko Completa fermo il limite minimo di valore commerciale pari a € 4.000;

Esclusioni valide per la garanzia Connected Cars

La garanzia non copre:

- richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza;
- sinistri conseguenti a Guerra informatica;
- i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- Eventi informatici non diretti al Veicolo assicurato;
- Eventi informatici avvenuti prima dell'inizio di validità della Polizza;
- qualsiasi danno al sistema di Infotainment non causato da un attacco informatico, sono inclusi:
- i difetti di fabbrica o gli errori di progettazione che ne compromettano il corretto utilizzo;
- i guasti;
- sinistri derivanti da difetti, errori o mancanze nel codice software o negli aggiornamenti del sistema di Infotainment;
- i danni derivanti dall'uso di software illegale o privo di licenza;
- i danni causati o derivanti dall'utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- qualsiasi danno materiale al Veicolo o a sue parti, inclusi i danni materiali e diretti al sistema di Infotainment (quando rendono impossibile l'accensione del Veicolo);
- i danni da collisione contro qualsiasi ostacolo;

- il furto del Veicolo, i danni per furto parziale o tentato;
- lesioni personali.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:

Garanzia "FURTO": sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni e/o il Furto delle cose trasportate;
- i danni verificatisi in occasione di Furto del Veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso nei locali dove erano custodite e l'Assicurato abbia fatto denuncia alle competenti Autorità anche di tale Evento.

Garanzia "INCENDIO": l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio;
- alle cose trasportate, anche di terzi;
- derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico;
- derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento.

Garanzia "EVENTI NATURALI": l'assicurazione non comprende i danni derivanti da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche ed i danni ai cristalli derivanti da grandine, se già liquidati come sinistri della garanzia Cristalli.

Garanzia "ATTI VANDALICI ed EVENTI SOCIOPOLITICI": l'assicurazione non comprende i danni riconducibili alla circolazione dei veicoli.

Garanzie "KASKO" (mini kasko e Kasko completa): le garanzie non sono operanti se il sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali od animali trasportati o da operazioni di carico e scarico o alle cose trasportate;
- subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla garanzia di altre parti del veicolo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada";
- cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati - e derivanti da atti vandalici o conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi rientranti nella copertura KASKO;
- in riferimento alla Mini Kasko la garanzia non è operante inoltre per Collisione con veicolo non identificato; Urto; Ribaltamento; Uscita di Strada.

Garanzia "ASSISTENZA": sono escluse, in base alle prestazioni interessate:

- le spese relative il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese vive quali il carburante o i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.) in caso di autista messo a disposizione o auto sostitutiva;
- i costi per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie applicabili in caso di messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
- il recupero e trasferimento della merce trasportata in caso di Recupero del veicolo uscito fuori strada o messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
- il costo di uscita del soccorritore e della sua manodopera qualora richiesto il soccorso per il montaggio/ smontaggio delle catene da neve;
- i costi relativi ai pezzi di ricambio qualora richiesto l'invio sul posto di un'officina mobile e/o il servizio di invio pezzi di ricambio,
- i costi relativi all'acquisto di pneumatici e dei materiali d'impiego utilizzati dal soccorritore (officina mobile) per effettuare le riparazioni sul luogo del sinistro;
- le eventuali spese doganali se richiesto l'invio di pezzi di ricambio.

Garanzia "CONNECTED CARS": la garanzia non copre:

- le spese per ricerca e riparazione di qualsiasi difetto o malfunzionamento del Veicolo, diverso da quanto esplicitamente assicurato;
 - i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
 - i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
 - i danni derivanti da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo degli Assicurati;
 - i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- In particolare, per la prestazione Tutela dell'identità digitale, la garanzia non copre:
- Multe o sanzioni;
 - Indagini o procedimenti penali.

Garanzia "CRISTALLI": non sono indennizzabili le rigature, abrasioni e scheggiature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicoli realizzate in materiale plastico o plexiglass. Sono esclusi i danni ai cristalli derivanti da grandine, se già liquidati come sinistri della garanzia Eventi Naturali.

Garanzia "TUTELA LEGALE": l'assicurazione non è valida:

- in materia fiscale ed amministrativa connessa alla circolazione e anche per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: patente scaduta; mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana; mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per le vertenze contrattuali con la Società;
- per omissione di fermata e assistenza;
- per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- per i casi di adesione a class action;

- per i casi di compravendita di veicoli.

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa.
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella.
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo.
- l'iva, nei soli casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'assicurato Contraente.

Garanzia "INFORTUNI AL CONDUCENTE": l'assicurazione non è valida nei casi di:

- ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione;
- infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone fisiche o giuridiche (esclusi Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili), residenti (/con sede) in Italia proprietarie dell'autovettura (intestatario al PRA) che sia:

- adibita a trasporto persone (fino a 9 posti a sedere) ad uso privato o ad uso promiscuo (purché con peso a pieno carico inferiore a 35 q.li)
- immatricolata in Italia;
- nuova (di prima immatricolazione) o usata (entro i 10 anni di vetustà).
- di vetustà inferiore ai 8 anni per l'acquisto delle garanzie danni quali "Eventi naturali", "Atti vandalici ed eventi sociopolitici" e "Kasko".



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente la quota parte percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) che nel presente contratto sono in media pari al **15%** del premio imponibile per le garanzie Furto, Incendio, Coperture Accessorie, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici, Kasko e Cristalli; al **30%** per le altre garanzie Assistenza, Infortuni del Conducente, Tutela Legale.

Diritto di recesso

In caso di polizza stipulata a distanza per il tramite di un intermediario, Il Contraente, ai sensi dell'art. 59-octies del Codice del Consumo, dispone di un termine **14 giorni** di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare alcun motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione (pre)contrattuale completa.

Tale diritto è esercitabile **purché**, in tale periodo:

- il Contraente/l'Assicurato non abbia fatto una denuncia di sinistro, contenente la richiesta di esecuzione del contratto, e/o nei casi in cui il Contraente/Assicurato non abbia chiesto la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso:

- Tramite lettera raccomandata A/R a Global Assistance Spa - Piazza Diaz, 6 20123 MILANO
- Tramite PEC all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it
- Tramite altra modalità resa disponibile dall'intermediario.

La Compagnia provvederà al rimborso del premio integrale pagato in fase di conclusione del contratto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Reclami". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it)
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Detrazione premi: Non è prevista detraibilità fiscale dei premi Tassazione prestazione assicurata: Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://globalassistance.it/oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“BLUMOTOR AUTOVETTURE”

Ed. 3/CVT3P

Data ultimo aggiornamento 20/09/2026



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'Inass al n. 014

SOMMARIO

DEFINIZIONI - GLOSSARIO.....	3
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE.....	8
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	13
FURTO.....	13
INCENDIO	15
EVENTI NATURALI	16
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	18
MINI KASKO.....	20
KASKO COMPLETA	21
COPERTURE ACCESSORIE	22
ASSISTENZA	24
CONNECTED CARS	29
INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	32
TUTELA LEGALE.....	36
CRISTALLI	39
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE	40
ESCLUSIONI	40
LIMITI.....	41
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	43
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	50

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Ai termini sottoindicati, utilizzati nelle **Condizioni di Assicurazione**, vengono attribuiti i significati che seguono:

A

ACCESSORI DI SERIE: Installazioni stabilmente fissate al Veicolo costituenti normale dotazione di serie del Veicolo senza supplemento al prezzo base di listino della Casa Costruttrice.

ACCESSORI NON DI SERIE (Optional): Dotazioni installate sul Veicolo, fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi. Gli Optional devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili (**esclusa** comunque ogni loro parte amovibile) e sono garantiti a condizione che il loro valore complessivo sia indicato nel Modulo di Polizza e nel documento che attesta il rinnovo del Contratto e rientri nel Valore assicurato. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **la presenza di tali Optional deve essere comprovata dalla documentazione fiscale d'acquisto e/o da altra adeguata documentazione equivalente ritenuta idonea dalla Società.**

ALIENAZIONE: Vendita, Cessione a qualsiasi titolo a terzi della proprietà del mezzo, Demolizione/Distruzione, Esportazione definitiva del Veicolo.

ANIMALI SELVATICI: Fanno parte della fauna selvatica i mammiferi e uccelli selvatici dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, con esclusione dei cani randagi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi ricompresi nella definizione: cervi, camosci, mufloni, daini, cinghiali, stambecchi, caprioli, orsi, volpi, tassi, lepri, nutrie e fagiani.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: Reato, di cui all'art. 646 del Codice penale, contro il patrimonio, commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

ASSICURATO: Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che coincide con il Proprietario del veicolo assicurato (o con il Locatario del veicolo assicurato in caso di leasing). Per le sole garanzie "Assistenza", "Infortuni del conducente", "Tutela legale" e "Connected Cars" è il conducente del Veicolo assicurato, sia esso il Proprietario o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

ASSICURAZIONE: Contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad un'Impresa di assicurazione.

ATTACCO INFORMATICO: Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un Danno o di ottenere l'accesso illegittimo all'infotainment assicurato. Sono compresi inoltre il furto di Dati e i Malware.

C

CENTRALE OPERATIVA: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.

CENTRI CONVENZIONATI: In base al tipo di garanzia, si intende la rete delle Officine, Carrozzerie, Centri di riparazione Cristalli, di volta in volta convenzionata con la Compagnia e incaricata alla riparazione del danno al veicolo assicurato. Per l'individuazione del Centro Convenzionato più vicino rivolgersi alla Compagnia oppure consultare il sito istituzionale www.globalassistance.it.

COMPAGNIA (o SOCIETÀ): Global Assistance Spa.

CONDUCENTE: Persona, autorizzata dal Proprietario, alla guida del Veicolo assicurato.

CONTRAENTE: Persona fisica o giuridica, residente o con sede legale in Italia, può essere:

- proprietaria del veicolo assicurato;
- locataria del veicolo assicurato in caso di Leasing;

che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.

CONTRATTO (o Polizza): Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

D

DANNO INFORMATICO: Alterazione, cancellazione o danneggiamento di Dati presenti nell'*Infotainment* assicurato.

DANNO PARZIALE: Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

DANNO TOTALE: Perdita del Veicolo in caso di:

- furto o rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi, fra quelli assicurati, che determinano la distruzione completa del Veicolo o, in ogni caso, un danno quantificabile in un importo pari o superiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

DATI: Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, video, software) presente nel *Infotainment* del *Veicolo assicurato* e che sia soggetta a backup programmato da parte dell'*Assicurato*.

DATI PERSONALI: Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy ossia il numero della patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale, i recapiti telefonici non pubblicati, i numeri di carte di credito, debito o conti correnti bancari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o pin.

DEGRADO D'USO / DEPREZZAMENTO: Rapporto fra il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

DENARO: Strumento di pagamento in uso corrente autorizzato o adottato da un governo nazionale o straniero, compresi valuta, monete, banconote, lingotti, assegni viaggio, assegni registrati, vaglia postali, buoni regalo e carte prepagate per pagamenti elettronici detenute per la vendita al pubblico. Sono incluse inoltre qualsiasi criptovaluta, autorizzata o meno da un governo nazionale o straniero.

DURATA: Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza dell'assicurazione, indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.

E

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

ESTERO: Gli stati diversi dall'Italia

ESTORSIONE INFORMATICA: Qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo volta a cifrare, occultare o negare l'accesso a *Dati*, oppure limitare o impedire l'accesso all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato* al fine di richiedere *Denaro* a quest'ultimo

EVENTO: Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

F

FRANCHIGIA: Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*.

FURTO: Reato previsto all'art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO DELL'IDENTITÀ DIGITALE: L'uso fraudolento di un numero di previdenza sociale, di documenti di identità falsificati o di altri *Dati Personali* dell'*Assicurato*.

G

GUASTO: Danno subito dal veicolo per: usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile lo spostamento in modo autonomo.

GUERRA INFORMATICA: Uso di un *Sistema informatico* da parte o per conto di uno Stato (inteso come un qualsiasi paese sovrano) per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un *Sistema Informatico* di o in un altro Stato.

I

IDENTITÀ DIGITALE: Insieme delle informazioni online che identificano un soggetto, sono costituite da:

- caratteristiche personali che definiscono chi è il soggetto (identità);
- credenziali, attributi associati, come username e password, profili social, dati biometrici e altri elementi che permettono l'autenticazione e la gestione dell'identità.

INCENDIO: Combustione con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio, le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO: Somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

INFORTUNIO: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.

INFOTAINMENT: *Sistema Informatico* integrato nel *Veicolo* e progettato per fornire informazioni utili, offrire svago e mantenere il conducente connesso al mondo esterno.

INTERMEDIARIO: Soggetto iscritto all'apposito Albo istituito presso l'autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest'ultima.

M

MASSIMALE: Somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.

MODULO DI POLIZZA (o Polizza): Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, il Proprietario, il Veicolo assicurato, Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).

P

PARTI: Il Contraente e la Compagnia.

PREMIO: Corrispettivo in euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.

PRESTAZIONE (per la garanzia ASSISTENZA) Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno.

PREZZO DI LISTINO: Il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: Intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R

RAPINA: Reato previsto all'art. 628 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REATO: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RESIDENZA: Luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

RICOVERO: Degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

RISARCIMENTO: Somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

RISCHIO: Probabilità che si verifichi il sinistro.

S

SCOPERTO: Percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro; con previsione, in alcuni casi, di un importo Minimo non indennizzabile definito (Scoperto minimo).

SCOPPIO: Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

SINISTRO: Evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SISTEMA INFORMATICO: Qualsiasi hardware, software e firmware (fisico o virtuale) posseduto o noleggiato, gestito, reso disponibile o accessibile ai fini dell'archiviazione ed elaborazione di dati elettronici e software dell'Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: Spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.

U

USURA: Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato e del trascorrere del tempo. L'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso, constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica è all'occorrenza attribuita ad un perito.

V

VALORE ASSICURATO: Valore complessivo, indicato in polizza, attribuito al Veicolo assicurato comprensivo d'eventuali accessori "di serie". Sono inclusi, sempreché compresi nella somma assicurata, anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo. In riferimento al Valore assicurato all'atto della sottoscrizione, lo stesso deve corrispondere, in caso di Veicolo nuovo:

1. all'importo di fattura IVA inclusa (se il proprietario non è in grado di recuperare la suddetta imposta);
2. all'importo di fattura IVA esclusa o parzialmente esclusa (se il proprietario è in grado di recuperare tale imposta, in tutto o in parte, in base al regime fiscale di tempo in tempo vigente);

o, in caso di Veicolo usato:

3. al Valore Commerciale del Veicolo alla data di sottoscrizione della polizza.

L'importo di fattura non può in alcun caso superare il prezzo di listino, pubblicato dalla casa costruttrice, del Veicolo e degli accessori e degli eventuali Optional.

VALORE COMMERCIALE: Valore di mercato del Veicolo rappresentato dal Valore di Rivista maggiorato dell'eventuale valore raggiunto dagli Optional, se assicurati.

VEICOLO (o Veicolo Assicurato): Autoveicoli a motore con almeno quattro ruote ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e capaci al massimo di contenere nove posti, compreso quello del conducente, che rientrino nella definizione di "Autovetture", come definito al punto "a" dell'art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone) o nella definizione di "Autoveicoli ad uso promiscuo", come definito al punto "c" dell'art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone e di cose). Si considerano parte integrante del Veicolo la targa, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione e gli Optional.

VEICOLO NUOVO: Veicolo immatricolato da non più di 10 giorni rispetto alla data di decorrenza della Polizza. Il Veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La voltura successiva alla prima immatricolazione da concessionaria non viene considerata passaggio di proprietà.

VEICOLO USATO: Veicolo che ha subito passaggi di proprietà (senza tener conto della prima immatricolazione da concessionaria) e in ogni caso che risulti immatricolato da più di 10 giorni rispetto alla data di decorrenza della Polizza.

VERTENZA CONTRATTUALE: Controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.

VETUSTÀ DEL VEICOLO: Età raggiunta dal Veicolo, calcolata dalla sua prima data di immatricolazione ovunque avvenuta.

Z

ZONA DI RISCHIO: Provincia di residenza (o sede legale) del Proprietario del Veicolo (o del Locatario, nel caso di contratto di leasing) a cui corrisponde un codice di rischio esplicitato nel modulo di polizza e nella documentazione di rinnovo successiva, in corrispondenza della garanzia Furto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il *Contratto di Assicurazione* si intende perfezionato con la sottoscrizione del *Modulo di Polizza* e con il versamento del relativo *Premio*. I premi devono essere pagati presso l'*Intermediario* cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*.

Se il *Premio* (o la rata di *Premio*) è stato pagato, l'*Assicurazione* ha effetto dalle ore e dal giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, salvo se diversamente indicato. In caso contrario, l'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

Il mancato pagamento della prima rata di *Premio* decorsi 30 giorni dall'emissione comporta la nullità del contratto e la *Compagnia* provvederà al suo annullamento senza effetto.

Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del 3% del premio complessivo.

Se il *Contraente* non paga le rate di premio successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme le successive scadenze ai sensi dell'Art. 1901 del Codice civile.

È possibile pagare il *Premio* tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori a € 30).

ART. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* ha effetto e durata fino alla scadenza indicata nel *Modulo di Polizza* e non è tacitamente rinnovabile.

Alla scadenza del contratto la copertura resta efficace per i successivi 15 giorni, salvo che, entro questo termine, non entri in vigore un nuovo contratto per lo stesso rischio. In quel caso, la copertura precedente cessa di avere effetto alla data di decorrenza del nuovo contratto.

ART. 3 – PROPOSTA DI RINNOVO

Fermo quanto stabilito all'articolo precedente, la *Compagnia* può formulare al *Contraente*, anche tramite l'*Intermediario* di competenza, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una proposta di rinnovo del contratto, esclusivamente di durata annuale, con l'indicazione del nuovo premio proposto per l'annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza (ad eccezione di quelle per le quali vige una regola di limitazione di durata legata alla Vetustà del *Veicolo* di cui ai successivi articoli).

La volontà del *Contraente* di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del premio propostogli dall'Impresa, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza di pagamento del *Premio* assicurativo e consegna di documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti.

ART. 4 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*), ovvero il Foro di Milano qualora il *Contraente* (o l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.

ART. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* e l'*Intermediario* sono validi solo previa ratifica della *Compagnia*.

Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti debbono farsi, per essere valide, in forma scritta tracciabile alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario*.

ART. 6 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Compagnia*.

ART. 7 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

ART. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

ART. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice civile. I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'*Assicurato*.

ART. 10 – REQUISITI PER LA CONTRAENZA E L'ASSICURABILITÀ

10.1 – Contraenza

Il presente Contratto di Assicurazione vale se sottoscritto in Italia da *Contraente*:

- ✓ con residenza o sede legale (in caso di persona giuridica) in Italia;
- ✓ proprietario (o Locatario nel caso di Leasing) del *Veicolo*.

10.2 - Veicoli assicurabili / identificazione del veicolo

Con il presente *Contratto* sono assicurabili esclusivamente i *veicoli* che rispondano ai seguenti requisiti:

- ✓ siano identificati, nei documenti previsti dalle vigenti norme di legge, come "Autovetture", ovvero veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del Conducente ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o come "Autoveicoli per trasporto promiscuo", ovvero veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone e di cose e capaci al massimo di contenere nove posti compreso quello del *Conducente*;
- ✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza, una vetustà massima di 10 anni, calcolata dalla data di prima immatricolazione. Il limite di vetustà alla sottoscrizione è ridotto a 8 anni in riferimento alle sole garanzie EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, MINI KASKO e KASKO COMPLETA. Qualora il limite venga raggiunto e superato durante il periodo di copertura, tali garanzie proseguiranno fino alla scadenza. La *Compagnia* può tuttavia formulare una proposta di rinnovo anche qualora siano superati tali limiti. In questo caso restano valide le previsioni di cui al precedente [ART. 3. - PROPOSTA DI RINNOVO](#).
- ✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza e al rinnovo, un valore assicurato non inferiore ad € 4.000.
- ✓ siano immatricolati in **Italia**;
- ✓ siano di proprietà di soggetti (intestatari del veicolo al PRA) o locati da soggetti (in caso di leasing) residenti in Italia per tutto il periodo dell'Assicurazione;

In riferimento al *Veicolo assicurato*, il *Contraente*, all'atto della stipulazione della *Polizza*:

- dichiara data della prima immatricolazione (anche se avvenuta all'Estero), ed esistenza di copertura R.C.A. in corso di validità;
- in caso di acquisto delle garanzie FURTO e INCENDIO dichiara marca, modello, allestimento, presenza e tipologia di eventuali dispositivi di antifurto;
- esibisce, dietro esplicita richiesta, alla *Compagnia* (anche per il tramite dell'Intermediario) copia del libretto di circolazione del *Veicolo* assicurato e autorizza espressamente la *Compagnia* e l'Intermediario a conservarne una copia;
- fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione del rischio rispondendo in modo veritiero alle domande formulate dall'Intermediario;
- dichiara che il *Veicolo assicurato* risulta in normale stato di manutenzione e non presenta danni visibili e/o vizi noti.

ART. 11 – OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Il *Contraente*, all'atto del perfezionamento del presente *Contratto* dichiara che:

- il *Veicolo* identificato nel *Modulo di Polizza* è assicurato con contratto in corso di validità per la garanzia Responsabilità Civile Auto (in breve R.C.A.) secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche, e che si impegna a mantenere valida ed efficace la suddetta garanzia R.C.A. per tutta la Durata del presente *Polizza*.

La condizione derivante dalla suddetta dichiarazione del *Contraente* costituisce per la *Compagnia* un elemento ritenuto essenziale per il perfezionamento del presente *Contratto*, in assenza del quale la *Compagnia* non avrebbe acconsentito alla conclusione del *Contratto* stesso.

Pertanto, qualora al momento del *Sinistro*, a seguito di verifiche effettuate dalla *Compagnia*, il *Veicolo* risulti non assicurato per la garanzia R.C.A., il *Sinistro* non sarà indennizzabile dalla presente *Polizza*.

ART. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione del *Contratto* di *Assicurazione* costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

ART. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per i medesimi rischi ai quali si riferisce la *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

ART. 14 – OFFERTA ASSICURATIVA

L'offerta assicurativa si compone di una serie di garanzie, acquistabili secondo i criteri esposti nella tabella che segue. Ai fini di operatività della polizza è obbligatorio l'acquisto delle garanzie principali **FURTO** e **INCENDIO** (acquistabili esclusivamente in modalità congiunta) o di almeno una delle seguenti ulteriori garanzie principali:

- **ASSISTENZA**
- **TUTELA LEGALE**
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**
- **CONNECTED CARS**

Tab. 1 - Garanzie di polizza e regole di abbinamento

GARANZIA	TIPOLOGIA	NOTE
<u>FURTO</u>	Principale Facoltativa	Acquistabile esclusivamente in forma congiunta alla garanzia Incendio
<u>INCENDIO</u>	Principale Facoltativa	Acquistabile esclusivamente in forma congiunta alla garanzia Furto
<u>EVENTI NATURALI</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio
<u>ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio + Eventi naturali
<u>MINI KASKO</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio (e in alternativa a KASKO COMPLETA)
<u>KASKO COMPLETA</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio + Eventi naturali + Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (e in alternativa a MINI KASKO)
<u>COPERTURE ACCESSORIE</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio
<u>ASSISTENZA</u> (Silver o Gold)	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>CONNECTED CARS</u>	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>INFORTUNI DEL CONDUCENTE</u> (Silver o Gold)	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>TUTELA LEGALE</u> (Silver o Gold)	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>CRISTALLI</u> (Silver o Gold)	Opzionale	In abbinamento a una Principale Facoltativa (ad esclusione di CONNECTED CARS)

ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.

Per le spese sostenute all'*Estero*, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

In riferimento alla garanzia **TUTELA LEGALE**, le vertenze contrattuali valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia. In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che, al momento dell'evento, risultano aderenti alla convenzione Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

In riferimento alle prestazioni della **Garanzia ASSISTENZA**, l'Assicurazione, **salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole prestazioni di cui all' [ART. 41 – PRESTAZIONI E MASSIMALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#)**, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

ART. 16 – VARIAZIONE DI RISCHIO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare alla *Compagnia* ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell'**Indennizzo**, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.

ART. 17 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna in occasione della proposta di rinnovo (effettuata ai sensi dell'[ART. 3 – PROPOSTA DI RINNOVO](#)) ed in base a quanto espresso dal *Contraente* alla sottoscrizione ed indicato nel *Modulo di Polizza*, ad adeguare il complessivo *Valore assicurato* (e di conseguenza quello degli eventuali *Optional*, se assicurati), aggiornandolo in base al *Valore commerciale* raggiunto dal *Veicolo* alla data di effetto della proposta rinnovo, eventualmente incrementato, o ridotto, di una percentuale pari al rapporto esistente tra il valore del *Veicolo* dichiarato all'atto della sottoscrizione (e indicato nel *Modulo di Polizza*) ed il corrispondente *Valore di rivista* del *Veicolo* alla medesima data di sottoscrizione. Il nuovo *Valore assicurato* sarà indicato nel documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti in occasione dell'invio della proposta di rinnovo annuale del *Contratto* unitamente al nuovo *Premio* dovuto alla Società. Il *Contraente*, prima di accogliere il rinnovo del *Contratto* con il pagamento del relativo nuovo *Premio*, avrà l'onere di verificare e valutare la congruità e l'adeguatezza del nuovo *Valore assicurato* proposto, restando inteso tra le *Parti* che con il pagamento del nuovo *Premio* di rinnovo il suddetto nuovo *Valore assicurato* si intenderà espressamente accettato dal *Contraente*.

Qualora quest'ultimo non ritenesse congruo il nuovo *Valore assicurato* proposto, potrà richiederne alla Società la variazione proponendo quello ritenuto più adeguato e la Società procederà alla modifica di quanto richiesto adeguando il relativo *Premio* di *Polizza*.

L'adeguamento del *Valore Assicurato* verrà, in ogni caso, proposto e assicurato fino al raggiungimento del valore minimo assicurabile come indicato al [Paragrafo 10.2 - Veicoli assicurabili / identificazione del veicolo](#).

ART. 18 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO E RIATTIVAZIONE

È ammessa la sospensione delle coperture del presente contratto in funzione delle scelte effettuate sulla polizza R.C.A. obbligatoria, tuttavia, qualora il *Contraente* non chiedi la riattivazione delle coperture entro 12 mesi dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il *Premio* corrisposto e non usufruito rimane acquisito dalla *Compagnia*.

ART. 19 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Qualora in corso di *Contratto*, il *Veicolo* assicurato venisse alienato, la *Compagnia* restituirà all'*Assicurato* la parte di *Premio* pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali gravanti sul *Contratto*, relativo al periodo di *Assicurazione* non goduto.

L'importo di premio imponibile rimborsato sarà calcolato in base ai giorni non goduti ovvero quelli residuali rispetto alla durata contrattuale, sempre espressa in giorni, dove tutti i mesi vengono conteggiati pari a 30 giorni tranne quello iniziale e finale del periodo assicurato che è calcolato in giorni puntuali con le seguenti eccezioni:

- se il mese d'inizio periodo è un fine mese, il numero di giorni del mese è **0**;
- se il mese di fine periodo è un fine mese, il numero di giorni del mese è **30**;
- se il giorno di inizio periodo è uguale al giorno di fine periodo, il numero di giorni complessivo tra i due mesi è **30**.

Con l'accettazione del rimborso del *Premio* da parte del *Contraente*, il *Contratto* non avrà più alcun effetto anche in relazione ad eventi avvenuti prima dell'*alienazione* del *Veicolo* anche se non ancora noti all'atto dell'accettazione del rimborso del *Premio*.

Non è previsto rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi:

- se nei 12 mesi precedenti all'*Alienazione*, l'*Assicurato* ha presentato denuncia di *Sinistro*;
- se l'*Alienazione* è conseguenza di un *Evento* coperto dall'*Assicurazione* e per il quale l'*Assicurato* ha ricevuto risarcimento da parte della *Compagnia*.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO

20.1 – Divieto di cessione del credito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice Civile, le *Parti* pattuiscono che l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente *Contratto*, fatta eccezione per i casi di riparazioni avvenute tramite l'utilizzo della *rete*.

20.2 – Delega di pagamento del credito

Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente *Contratto* di delegare quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione dell'Indennizzo del danno, ad eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore.

ART. 21 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato e sino al **60° (sessantesimo) giorno** da quello in cui l'*Indennizzo* è stato pagato od il *Sinistro* è stato altrimenti definito dalla *Compagnia*, le *Parti* possono recedere dal *Contratto*.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso del *Contraente* dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso della *Compagnia*: trascorsi **30 giorni** dalla data di ricezione da parte del *Contraente* della comunicazione inviata dalla *Compagnia*;

In caso di recesso, la *Compagnia* entro **30 giorni dalla data di efficacia del recesso**, rimborsa la quota parte di *Premio* relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Si precisa che in caso di sinistro pagato, o in corso di pagamento, che copra un danno totale, non si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto, avendo la Compagnia assolto il proprio onere risarcitorio.

ART. 22 – DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

In caso di *polizza stipulata a distanza* per il tramite di un intermediario, il *Contraente/Assicurato*, ai sensi dell'art. 59-octies del Codice del Consumo, dispone di un termine di **14 giorni di calendario per recedere dal contratto** senza penali e senza dover indicare alcun motivo.

Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione (pre)contrattuale completa.

22.1 – Esclusione del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private, il diritto di recesso non può inoltre essere esercitato nei casi in cui il *Contraente* abbia richiesto la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'attivazione della copertura su richiesta del *Contraente/Assicurato* durante il periodo di recesso comporta la perdita del diritto di recesso.

22.2 – Rimborsi

L'esercizio del diritto di recesso è gratuito.

Ai sensi dell'art. 59-novies, comma 2, del Codice del Consumo, il *Contraente* che esercita il recesso non è tenuto al pagamento di alcun importo, costo, penale o onere per il servizio eventualmente prestato dalla *Compagnia* fino al momento del recesso.

22.3 – Modalità di esercizio del recesso

Il *Contraente* potrà esercitare il diritto di recesso:

- Tramite lettera raccomandata A/R a Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 20123 MILANO;
- Tramite PEC all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it;
- Tramite altra modalità resa disponibile dall'intermediario.

ART. 23 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

ART. 24 – CLAUSOLA BROKER

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel *Modulo di Polizza*, le *Parti* prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

ART. 25 – SANZIONI INTERNAZIONALI

La *Compagnia* non è tenuta a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre la *Compagnia* stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Le garanzie previste dalla polizza sono operanti solo se espressamente indicate come comprese nel modulo di polizza.

FURTO

(Garanzia Principale, facoltativa)

ART. 26 – OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da *Furto* del *Veicolo* o di sue parti, sia portato a termine che tentato e *Rapina* del *Veicolo*, sia portata a termine che tentata.

Sono equiparati ai danni da *Furto* o *Rapina* quelli causati al *Veicolo* nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del *Veicolo* stesso. In tale ambito, eventuali danni alle parti meccaniche del *Veicolo* sono ricompresi solo se si riscontrano danni sulla carrozzeria compatibili con i danni alle parti meccaniche.

La *Compagnia* si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale, gli atti relativi.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 27 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 27 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO

27.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato purché non superi il valore di acquisto* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

27.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

A. Danno Totale:

- ✓ in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 2 – Scoperti per Furto.

B. Danno Parziale:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 2 – Scoperti per Furto.

Tab. 2 – Scoperti per Furto

Percentuale Scoperto	Minimo Scoperto	Provincia di residenza / Sede legale
10% per sinistro	€ 150,00	Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, L'Aquila, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Chieti, Caltanissetta, Cuneo, Como, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze, Fermo, Frosinone, Gallura Nord-Est Sardegna, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Monza e Brianza, Macerata, Mantova, Modena, Massa-Carrara, Novara, Nuoro, Ogliastro, Oristano, Piacenza, Padova, Pescara, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Ragusa, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, La Spezia, Sassari, Savona, Teramo, Trento, Trapani, Terni, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona, Viterbo

15% per sinistro	€ 250,00	Agrigento, Latina, Messina, Milano, Matera, Medio Campidano, Palermo, Potenza, Roma, Siracusa, Sulcis Iglesiente, Torino
20% per sinistro	€ 400,00	Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Vibo Valentia
30% per sinistro	€ 500,00	Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Catania, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Taranto

Eventuali diversi Scoperti e/o Scoperti minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

27.2 – Aggravio dello scoperto

A. Assenza dell'antifurto satellitare

Al momento dell'acquisto della polizza il *Contraente* dichiara la presenza o meno di un antifurto satellitare (come indicato nel *Modulo di Polizza*). Se il *Contraente* ha dichiarato la presenza di un antifurto satellitare e, nel momento del *Sinistro*, viene rilevato che questo non è presente o non è attivo all'Indennizzo verrà applicato un ulteriore scoperto del 15% che si somma a quello contrattualmente previsto.

B. Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera

La mancata dichiarazione di immatricolazione estera al momento della sottoscrizione della *Polizza* comporta, in caso di sinistro, un ulteriore scoperto del 10% che si somma a quello contrattualmente previsto.

C. Mancanza delle chiavi di serie

In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che non sono disponibili le chiavi di serie, lo scoperto contrattualmente previsto viene sostituito da uno scoperto del 30% con un minimo di € 500.

Si precisa che in caso di coesistenza di quanto specificato al punto A. e al punto B. gli ulteriori scoperti si sommeranno tra loro. Segue tabella esemplificativa.

Tab. 3 - Esempi di applicazione dell'aggravio dello scoperto

Scoperto previsto dal contratto	Condizioni verificate	Ulteriore / sostituzione dello scoperto	Scoperto applicato all'indennizzo
10% con minimo di € 250	Assenza dell'antifurto satellitare Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+15% per assenza antifurto +10% per immatricolazione estera	35% con minimo di € 250 (pari a 10% + 15% + 10%)
15% con minimo di € 350	Mancanza di tutte le chiavi di serie	Sostituzione dello scoperto con 30% con minimo di € 500	30% con minimo di € 500
Nessuno scoperto per danno parziale con riparazione in network	Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+10% per immatricolazione estera	10%

INCENDIO

(Garanzia Principale, facoltativa)

ART. 28 – OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da: *Incendio* con sviluppo di fiamma, *Esplosione*, *Scoppio* azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di *Incendio*.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 29 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 29 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO

29.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato purché non superi il valore di acquisto* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

29.2 – Franchigie e scoperti

Non è prevista applicazione di franchigie o scoperti.

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

EVENTI NATURALI

(Garanzia opzionale)

ART. 30 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti "Condizioni di Assicurazione", dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da:

- ✓ **grandine, neve, bufere, tempeste, trombe d'aria e uragani**, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli;
- ✓ **eventi catastrofici quali alluvioni e inondazioni** quando siano dichiarati tali dalle preposte Autorità pubbliche;
- ✓ **frane** purché non derivanti da fenomeni sismici o eruzioni vulcaniche.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 31 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER EVENTI NATURALI](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 31 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER EVENTI NATURALI

31.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

31.2 – Sottolimita per danni ai cristalli

Per riparazione cristalli da Evento Naturale è previsto un sottolimita di €1.000 (a prescindere dai cristalli rotti) a valere per sinistro/evento (senza limite per anno).

31.3 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

A. Danno Totale:

- ✓ in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 4 – Scoperti per Eventi Naturali.

B. Danno Parziale:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 4 – Scoperti per Eventi Naturali.

Tab. 4 – Scoperti per Eventi Naturali

Percentuale Scoperto	Minimo Scoperto	Provincia di residenza / Sede legale
10% per sinistro	€ 250,00	Aosta, Foggia, Asti, Lecce, Bari, Modena, Barletta - Andria – Trani, Napoli, Bergamo, Reggio Calabria, Brindisi, Salerno, Caserta, Taranto, Como, Vibo Valentia, Cosenza, Vicenza.
15% per sinistro	€ 350,00	Agrigento, Alessandria, Ascoli Piceno, L'Aquila, Arezzo, Avellino, Biella, Belluno, Benevento, Brescia, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Cremona, Catania, Catanzaro, Enna, Forlì, Fermo, Frosinone, Genova, Isernia, Crotone, Lecco, Lodi, Latina, Monza, Macerata, Messina, Medio Campidano, Milano, Mantova, Matera, Novara, Oristano, Palermo, Padova, Perugia, Pordenone, Parma, Pesaro, Pavia, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ragusa, Rimini, Rovigo, Sondrio, Siracusa, Torino, Trapani, Terni, Trieste, Treviso, Varese, Vercelli, Verona, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente.

20% per sinistro	€ 450,00	Ancona, Pescara, Bologna, Piacenza, Bolzano, Pisa, Cagliari, Pistoia, Chieti, Prato, Ferrara, Rieti, Firenze, Roma, Gallura Nord-Est Sardegna, Gorizia, Sassari, Grosseto, Savona, Imperia, Siena, La Spezia, Ogliastro, Teramo, Livorno, Trento, Lucca, Udine, Massa Carrara, Venezia, Nuoro, Viterbo.
------------------	----------	---

Eventuali diversi *Scoperti* e/o scoperti minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

31.4 – Aggravio dello scoperto

A. Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera

La mancata dichiarazione di immatricolazione estera al momento della sottoscrizione della *Polizza* comporta, in caso di sinistro, un ulteriore scoperto del 10% che si somma a quello contrattualmente previsto.

Segue tabella esemplificativa.

Tab. 5 - Esempi di applicazione dell'aggravio dello scoperto

Scoperto previsto dal contratto	Condizioni verificate	Ulteriore / sostituzione dello scoperto	Scoperto applicato all'indennizzo
10% con minimo di € 250	Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+10% per immatricolazione estera	20% con minimo di € 250 (pari a 10% + 10%)

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

(Garanzia opzionale)

ART. 32 – OGGETTO DELLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo**.

La *Compagnia* si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale, gli atti relativi.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 33 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 33 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

33.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

33.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

A. Danno Totale:

- ✓ in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 6 – Scoperti per Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici.

B. Danno Parziale:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato* con la *Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 6 – Scoperti per Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici.

Tab. 6 – Scoperti per Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

Percentuale Scoperto	Minimo Scoperto	Provincia di residenza / Sede legale
10% per sinistro	€ 250,00	Genova, Milano
15% per sinistro	€ 350,00	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Caserta, Crotone, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gorizia, Grosseto, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Medio Campidano, Messina, Modena, Monza, Napoli, Novara, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sulcis Iglesiente, Taranto, Terni, Trento, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.
20% per sinistro	€ 450,00	Bologna, Chieti, Cuneo, Frosinone, Gallura Nord-Est Sardegna, Imperia, Latina, Livorno, Nuoro, Ogliastro, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Rieti, Sassari, Teramo, Torino, Vicenza.

Eventuali diversi *Scoperti* e/o *Scoperti* minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

33.3 – Aggravio dello scoperto

A. Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera

La mancata dichiarazione di immatricolazione estera al momento della sottoscrizione della *Polizza* comporta, in caso di sinistro, un ulteriore scoperto del 10% che si somma a quello contrattualmente previsto.

Segue tabella esemplificativa.

Tab. 7 - Esempi di applicazione dell'aggravio dello scoperto

Scoperto previsto dal contratto	Condizioni verificate	Ulteriore / sostituzione dello scoperto	Scoperto applicato all'indennizzo
10% con minimo di € 250	Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+10% per immatricolazione estera	20% con minimo di € 250 (pari a 10% + 10%)

MINI KASKO

(Garanzia opzionale)

ART. 34 – OGGETTO DELLA GARANZIA MINI KASKO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da **collisione con altro veicolo identificato** che sia soggetto all'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto.

A parziale deroga dell'[ART. 7 – DIRITTO DI SURROGA](#) la *Società*, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del *Conducente* debitamente autorizzato alla guida del *Veicolo* assicurato.

L'Assicurazione vale anche per i *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il *Veicolo* identificato in *Polizza*.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 35 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER MINI KASKO](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 35 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER MINI KASKO

35.1 – Massimale

La copertura opera entro il massimale indicato nel *Modulo di Polizza*. Tale massimale è da considerarsi per sinistro e per annualità contrattuale.

35.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto delle seguenti franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'Assicurato:

- ✓ **con riparazione in rete** (ovvero presso un *Centro convenzionato* con la *Compagnia*): franchigia di € 250 per sinistro;
- ✓ **con riparazione fuori rete**: franchigia di € 500 per ogni sinistro.

Eventuali diversi *Scoperti* e/o *Scoperti* minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

KASKO COMPLETA

(Garanzia opzionale)

ART. 36 – OGGETTO DELLA GARANZIA KASKO COMPLETA

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da:

- ✓ **collisione con altro veicolo;**
- ✓ **ribaltamento;**
- ✓ **uscita di strada**
- ✓ **urto contro ostacoli mobili o fissi, con pedoni, biciclette e animali (compresa la collisione con animale selvatico);**
- ✓ **caduta di oggetti e materiali.**

A parziale deroga dell'[ART. 7 – DIRITTO DI SURROGA](#) la *Società*, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del *Conducente* debitamente autorizzato alla guida del *Veicolo* assicurato.

L'*Assicurazione* vale anche per i *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* e/o delle persone che legittimamente detengono il *Veicolo* identificato in *Polizza*.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 37 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER KASKO COMPLETA](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 37 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER KASKO COMPLETA

37.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

37.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

- ✓ **con riparazione in rete** (ovvero presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*): scoperto del 7,5% con minimo di € 400;
- ✓ **con riparazione fuori rete**: scoperto del 15% con minimo di € 800.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

COPERTURE ACCESSORIE

(Garanzia opzionale)

ART. 38 – OGGETTO DELLA GARANZIA COPERTURE ACCESSORIE

La garanzia include un pacchetto di coperture sempre operanti (se non diversamente indicato) elencate di seguito. Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 39 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER COPERTURE ACCESSORIE](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

1. Ricorso Terzi e Rischio Locativo

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati dal Veicolo assicurato per *Incendio*, *fulmine*, *Esplosione* o *Scoppio*:

- a) a cose di terzi, quando l'Evento dannoso si sia verificato mentre il Veicolo non è in circolazione ai sensi del D. Lgs 7/9/2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del Veicolo.

2. Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici (Copertura non operante se acquistata Garanzia Kasko completa)

La Società tiene indenne l'Assicurato, al netto dello scoperto e fino alla concorrenza del massimale sotto indicato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo (e comunque nel limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, o, se inferiore, del Valore assicurato), dai danni diretti provocati al Veicolo da urto contro *animali selvatici* mentre il Veicolo è in marcia, purché il Sinistro sia avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico e a condizione che l'Evento fortuito sia accertato dalle Autorità preposte.

3. Spese di dissequestro

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, dalle spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di *Incidente* stradale.

4. Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere o spese per la demolizione del veicolo

In caso di *Danno totale* del Veicolo assicurato, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale sottoindicato:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- c) le spese per la procura a vendere a favore della Società o le spese per la demolizione del veicolo.

5. Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti ad *Incidente* stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del Veicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura e fino alla concorrenza del massimale sottoindicato.

6. Perdita dell'imposta di proprietà (cd "bollo")

La Società provvede al rimborso della tassa di proprietà pagata e non goduta in conseguenza del *Furto* o della rapina del Veicolo assicurato o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato.

7. Lesioni subite dagli animali domestici trasportati

La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, le spese sostenute per curare, in caso di *Incidente* da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo assicurato.

8. Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato

La Società, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, garantisce il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, per la duplicazione delle chiavi smarrite/sottratte e/o per il ripristino del funzionamento delle aperture delle portiere manomesse. Sono compresi, inoltre, gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto.

ART. 39 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER COPERTURE ACCESSORIE

39.1 - Massimale

Le coperture sono prestante entro i massimali che seguono, da intendersi per *sinistro* e periodo assicurato:

1. Ricorso terzi e Rischio locativo: fino alla somma di **€ 150.000**;
2. Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici: fino alla concorrenza massima di **€ 5.000** per anno assicurativo;
3. Spese di dissequestro: sino ad un massimo di **€ 500**;
4. Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere o demolizione: fino alla somma di **€ 260**;
5. Ripristino dei dispositivi di sicurezza: fino al limite massimo di **€ 800**;
6. Perdita dell'imposta di proprietà (cd "bollo"): fino ad un massimo di **€ 520**;
7. Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: sino ad un massimo di **€ 500**;
8. Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato: sino ad un massimo di **€ 250**.

39.2 – Franchigie e scoperti

Esclusivamente in riferimento alla “Collisione con animale selvatico”, la *Compagnia* effettua il pagamento dell’*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell’Assicurato:

- ✓ **con riparazione in rete** (ovvero presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*): scoperto del 5% con minimo di € 250;
- ✓ **con riparazione fuori rete**: scoperto del 10% con minimo di € 500.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D’USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

ASSISTENZA

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA

La garanzia include un pacchetto di prestazioni sempre operanti. Il contraente ha la possibilità di scegliere tra due formule con coperture crescenti:

1. Formula Silver;
2. Formula Gold.

Per l'elenco delle prestazioni incluse e dei relativi massimali si rimanda all'[Art. 41 – PRESTAZIONI E MASSIMALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#).

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

Il servizio di soccorso stradale opera, tramite l'attivazione della *Centrale Operativa* contattabile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. L'assicurato può attivare il soccorso stradale attraverso i seguenti canali:

1) Canale digitale (con Servizio di Geo localizzazione – anche con operatore)

Ossia per mezzo di un sistema di assistenza virtuale che permette all'assicurato di autogestire la propria richiesta di soccorso stradale tramite smart phone, con tracciatura puntuale ed in tempo reale dello spostamento del soccorritore.

CHIAMA IL NUMERO

+39 0287362531

oppure

INQUADRA IL QR CODE

che troverai nella
documentazione contrattuale

E segui le istruzioni tramite SMS

Attivando questa modalità di assistenza digitale l'assicurato avrà:



- Zero tempi di attesa telefonica
- Attivazione del soccorso in meno di un minuto



- Verrai Geo localizzato con precisione attraverso smart phone, ed in tal modo potrai seguire il soccorritore in tempo reale sulla mappa del tuo telefono



- L'auto sarà affidata ad officine qualificate e certificate

2) Canale tradizionale

Chiama i seguenti numeri per attivare l'assistenza in modalità tradizionale, tramite contatto diretto con un operatore della Centrale Operativa.

Dall'Italia: **Numero Verde 800 295 122**
Dall'Estero: **+39 0117425601**

L'Assicurato, o la persona che contatterà la *Centrale Operativa* per conto di quest'ultimo, dovrà fornire oltre alle proprie generalità, le seguenti ulteriori informazioni:

- numero di *Polizza*,

- Prestazione richiesta,
- luogo e recapito telefonico per i successivi contatti.

40.1 – Eventi assicurati

I seguenti **eventi** coperti dalla Polizza consentono di attivare la *Centrale Operativa* per richiedere l'erogazione delle *Prestazioni* di Assistenza:

- ✓ Guasto meccanico, inclusa la batteria scarica;
- ✓ Incidente stradale, Incendio, Atti vandalici, Eventi atmosferici (non calamità naturali);
- ✓ Furto, Tentato furto e Furto di parti del Veicolo;
- ✓ Foratura degli pneumatici o rottura pneumatici;
- ✓ Esaurimento o errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
- ✓ Esaurimento della carica della batteria della forza motrice elettrica (veicoli elettrici);
- ✓ Chiavi del Veicolo danneggiate o smarrite o rubate.

ART. 41 – PRESTAZIONI E MASSIMALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

41.1 – Prestazioni e massimali per la Formula Silver

Le *Prestazioni*, riportate nella tabella che segue, vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte, per ciascun tipo, durante il periodo di validità e Durata della Polizza.

Tab. 8 – Prestazioni per la Formula Silver

PRESTAZIONE	COME OPERA
Assistenza stradale / Traino	Qualora il <i>Veicolo</i> sia immobilizzato a causa di un qualsiasi evento come sopra definito e fosse impossibile, a discrezione della Centrale Operativa, effettuare una Riparazione su strada (nel rispetto del Codice della Strada), verrà inviato un Carro Attrezzi per trainarlo all'officina autorizzata dalla casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro, all'officina scelta dall'Assicurato (purché quest'ultima sia entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo). Qualora il <i>Veicolo</i> immobilizzato stesse trainando una roulotte o un rimorchio, provvederemo a portare la roulotte o il rimorchio con il veicolo al riparatore più vicino o in un luogo sicuro. I passeggeri potranno, compatibilmente con le Norme di sicurezza vigenti, viaggiare sul Carro Attrezzi fino al riparatore; qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'officina fino ad un massimo di € 50 per evento. In caso di soccorso speciale (utilizzo di gru, cunei di scivolamento, carrellini, ecc.), organizzeremo e terremo a nostro carico i costi fino ad un massimo di € 300 euro tasse incluse. Qualora il <i>Veicolo</i> dovesse essere trainato presso un centro di riparazione in orari di chiusura (notturno o festivo) lo stesso verrà trasportato in un deposito custodito. Il <i>Veicolo</i> verrà portato nel centro di riparazione nel primo giorno lavorativo utile (normalmente il giorno lavorativo successivo).
Invio officina mobile	Qualora la <i>Centrale Operativa</i> individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l'intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o a libera scelta entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo. La <i>Compagnia</i> sosterrà, oltre al costo dell'invio del soccorritore, anche il costo di piccole spese tecniche come lampadine, fusibili e kit di riparazione forature utilizzato per riparare il Veicolo sul posto, qualora il Veicolo non contenesse già questi articoli.

	Rimarranno a carico dell'<i>Assicurato</i>: le spese di riparazione non considerate "piccole spese tecniche" e i chilometri eccedenti i 40, considerando la distanza dal luogo del fermo al luogo di destinazione. La <i>Prestazione</i> è valida solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
--	--

41.2 – Prestazioni e massimali per la Formula Gold

Le *Prestazioni*, riportate nella tabella che segue, vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte, per ciascun tipo, durante il periodo di validità e Durata della Polizza.

Tabella 9 – Prestazioni per la Formula Gold

PRESTAZIONE	COME OPERA
Assistenza stradale / Traino	Come per Assistenza Formula Silver
Invio officina mobile	Come per Assistenza Formula Silver
Veicolo sostitutivo	La prestazione opera in seguito all'assistenza stradale, quando il <i>Veicolo</i> non può essere riparato lo stesso giorno dell'Immobilizzo e richiede riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera. La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina sulla base dei tempari ufficiali della casa costruttrice del <i>Veicolo</i>. La Centrale Operativa potrà richiedere all'<i>Assicurato</i> di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate). Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Nel rispetto di queste condizioni la <i>Compagnia</i>, per tramite della <i>Centrale Operativa</i>, provvederà a fornire un veicolo sostitutivo di categoria equivalente al veicolo immobilizzato, tenendo a proprio carico i costi di noleggio fino al termine delle riparazioni del <i>Veicolo</i> e per le seguenti durate massime: - 7 giorni CONSECUTIVI in caso di danni al <i>Veicolo</i>; - 10 giorni CONSECUTIVI in caso di <i>Furto</i> del <i>Veicolo</i>; previa disponibilità presso i centri noleggio convenzionati. Qualora richiesto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, tenendo i costi a carico della <i>Compagnia</i>, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'agenzia di noleggio auto fino ad un massimo di €50 per evento. L'auto a noleggio deve essere restituita all'agenzia di autonoleggio iniziale una volta che il veicolo è stato riparato. Per fruire del servizio di veicolo sostitutivo l'<i>Assicurato</i> dovrà avere un'età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di auto noleggio, una carta di credito a garanzia.
Sistemazione in albergo	Qualora il <i>Veicolo</i> risultasse immobilizzato a più di 50 km dall'abitazione, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà con costi a carico della <i>Compagnia</i> il pernottamento in albergo per il <i>Conducente</i> e gli eventuali altri passeggeri per la durata della riparazione del veicolo, fino ad un massimo di 4 notti e fino ad un importo di €80 euro per notte e per persona, tasse incluse e colazione inclusa. Qualora richiesto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, tenendo i costi a carico della <i>Compagnia</i>, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'albergo prenotato fino ad un massimo di €50 per evento.
Prosecuzione viaggio o Rientro passeggeri	La <i>Centrale Operativa</i> organizzerà con costi a carico della <i>Compagnia</i> il rientro alla residenza in Italia o la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione finale fino ad un massimo di € 500 euro tasse incluse, con uno dei seguenti mezzi: - Taxi o altri mezzi pubblici; - Nave/traghetto nella classe più economica; - Treno in prima classe; - Aereo in classe economica nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 6 ore;

	- Auto a noleggio di categoria equivalente al veicolo assicurato a seconda della disponibilità della società di autonoleggio per un massimo di 24 ore, comprese le spese di riconsegna nazionali/internazionali.
Riconsegna del Veicolo	La prestazione è operante in Italia, qualora il luogo della riparazione sia a più di 50km dalla residenza dell'Assicurato. La <i>Centrale Operativa</i> organizzerà con costi a carico della <i>Compagnia</i> la riconsegna del <i>Veicolo</i> tramite carroattrezzi o autista professionista, direttamente presso l'abitazione o il luogo di lavoro dell'Assicurato. In caso di indisponibilità del destinatario del <i>Veicolo</i>, questo sarà trasportato presso un parcheggio o deposito custodito con costi a carico della <i>Compagnia</i>. La prestazione opera entro un importo massimo pari al valore di mercato del Veicolo precedentemente all'Evento che ha causato il suo immobilizzo. La Compagnia (o la Centrale Operativa) non è può essere ritenuta responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a: bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel Veicolo durante il trasporto, né per il furto di accessori (radio, ecc.).
Rimpatrio del Veicolo dall'Estero	La prestazione opera in seguito a incidente, quando il <i>Veicolo</i> si trova all'Estero e richiede riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera. La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina (o dal soccorritore stradale) sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice del <i>Veicolo</i>. Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Nel rispetto di queste condizioni la <i>Compagnia</i>, per tramite della <i>Centrale Operativa</i>, provvederà a organizzare il rimpatrio del <i>Veicolo</i> all'officina più vicina alla residenza dell'Assicurato. Nel caso in cui il <i>Veicolo</i> sia stato riparato sul posto, il rimpatrio sarà effettuato attraverso un autista professionista. La prestazione opera entro un importo massimo pari al valore di mercato del Veicolo precedentemente all'Evento che ha causato il suo immobilizzo fino a un massimo di € 1.500. La Compagnia (o la Centrale Operativa) non è può essere ritenuta responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a: bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel Veicolo durante il trasporto, né per il furto di accessori (radio, ecc.).
Recupero del Veicolo riparato	La prestazione opera in seguito all'assistenza stradale, quando il <i>Veicolo</i> richiede riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera. La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina (o dal soccorritore stradale) sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice del <i>Veicolo</i>. Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. La <i>Centrale Operativa</i> organizza, con costi a carico della <i>Compagnia</i>, il viaggio per il recupero del <i>Veicolo</i> riparato con il mezzo più appropriato tra: - Taxi o altri mezzi pubblici fino a € 80 tasse incluse; - Nave/traghetto nella classe più economica; - Treno in classe standard; - Aereo in classe economica nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 8 ore; - Auto a noleggio di categoria equivalente al veicolo assicurato a seconda della disponibilità della società di autonoleggio. Qualora richiesto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, tenendo i costi a carico della <i>Compagnia</i>, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di autonoleggio fino ad un massimo di € 50 per evento.
Abbandono legale	Qualora il <i>Veicolo</i> fosse immobilizzato a causa di un Evento assicurato dalla garanzia e il valore residuo prima della riparazione dello stesso fosse inferiore all'importo del costo di riparazione o del costo di rimpatrio, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, con costi a carico della <i>Compagnia</i>, l'abbandono legale e il deposito.

Autista a disposizione	La prestazione opera in caso di incidente avvenuto al di fuori del Comune di residenza del <i>Conducente</i> nei seguenti casi: - ricovero del <i>Conducente</i> per infortunio dovuto all'incidente; - oppure Impossibilità del <i>Conducente</i> infortunato a guidare; e solo nel caso in cui anche gli eventuali altri passeggeri non siano in condizioni di guidare. Nel rispetto di queste condizioni la <i>Compagnia</i>, per tramite della <i>Centrale Operativa</i>, provvederà a mettere a disposizione un autista professionista per riportare il <i>Veicolo</i> alla residenza del <i>Conducente</i> o al luogo di destinazione del viaggio tenendo a proprio carico i costi. Restano escluse e spese vive quali carburante o pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), pernottamenti e ristorante dell'autista, che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del Veicolo. Il <i>Conducente</i> dovrà mettere a disposizione dell'autista: chiavi del Veicolo, libretto di circolazione, carta verde, eventuale delega al rimpatrio del <i>Veicolo</i> debitamente compilata, eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del <i>Veicolo</i>. La Compagnia (o la Centrale Operativa) non è può essere ritenuta responsabile della custodia degli oggetti presenti sul Veicolo.
Invio pezzi di ricambio	La prestazione è operativa solo nel caso in cui il <i>Veicolo</i> sia immobilizzato all'Estero. Nel caso in cui i pezzi di ricambio necessari per la riparazione del <i>Veicolo</i> e indispensabili al suo funzionamento non siano reperibili sul posto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà l'invio dei pezzi con i mezzi più rapidi e in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci (in genere ed in particolare per i ricambi). Nel caso di spedizione aerea, i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. La <i>Compagnia</i> tiene a proprio carico le spese di reperimento e invio dei pezzi di ricambio. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. Ai fini dell'operatività della prestazione, l'Assicurato deve fornire adeguata garanzia di rimborso del costo dei pezzi di ricambio.

CONNECTED CARS

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 42 – OGGETTO DELLA GARANZIA CONNECTED CARS

La *Compagnia* tiene indenne l'assicurato in caso di danni derivanti da *Attacco informatico* diretto all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato*.

In particolare, la garanzia è operante per le seguenti prestazioni:

- Danni diretti all'*Infotainment*;
- Prevenzione dagli *Attacchi informatici*;
- *Estorsione informatica*;
- Traino;
- Veicolo sostitutivo;
- Tutela dell'identità digitale;

secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi.

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 43 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER CONNECTED CARS](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:**

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

42.1 – Danni diretti all'*Infotainment*

In caso di *Attacco informatico* diretto all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato*, la *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* delle **spese sostenute per le attività di ripristino e riconfigurazione presso un concessionario o officina autorizzata**.

Tali spese, finalizzate a riportare il sistema alle condizioni più simili a quelle precedenti l'*Attacco informatico*, includono:

- la rimozione del Malware responsabile del Danno;
- il ripristino o la reinstallazione del software dell'*Infotainment*;
- la riparazione o la sostituzione dell'*Infotainment* (se ritenute più efficienti ed economiche rispetto alla decontaminazione e riconfigurazione del sistema).

42.2 – Prevenzione dagli attacchi informatici

A seguito di *Sinistro* per danni diretti all'*Infotainment* (come descritto al paragrafo precedente) la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per interventi di miglioramento finalizzati a prevenire altri *Attacchi informatici* simili a quelli già subiti.

La garanzia opera a condizione che:

- a. le spese siano state sostenute entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro per danni diretti all'*Infotainment*;
- b. le spese siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*, perché ritenute efficaci per ridurre il rischio di successo di nuovi *Attacchi informatici*;
- c. l'*Assicurato* presenti idonea documentazione che specifichi il tipo di intervento effettuato, la finalità ed il costo.

Le spese di prevenzione possono includere, ad esempio:

- aggiornamenti hardware e software,
- servizi messi a disposizione da società terze, il cui pagamento è dilazionato nel tempo (sotto forma di leasing, licenza, abbonamento o comunque rateizzati).

In caso di servizi con pagamento dilazionato nel tempo, i costi verranno coperti dalla *Compagnia* per a un massimo di 12 mesi dall'*Evento informatico*, fermi i limiti di massimale.

42.3 – Estorsione informatica

Quando l'*Attacco informatico* all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato* ha come conseguenza anche un'*Estorsione informatica*, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per:

- a. gestire l'emergenza tramite servizi di pronto intervento informatico;
- b. interrompere l'*Estorsione informatica*, se fattibile ed **esclusivamente in modo legalmente possibile**.

42.4 – Traino

Quando l'*Attacco informatico* all'*Infotainment* impedisce la normale circolazione del *Veicolo assicurato* la *Compagnia* copre direttamente, per mezzo della *Centrale Operativa*, le spese per il traino del *Veicolo* presso la più vicina officina autorizzata o all'officina scelta dall'*Assicurato* (purché quest'ultima sia entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo).

Per richiedere il traino l'*Assicurato* deve prendere contatto con la *Centrale Operativa* secondo le modalità ed i recapiti riportati all'

[ART. 40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#).

42.5 – Veicolo sostitutivo

La prestazione opera in seguito ad *Evento informatico*, quando il *Veicolo* necessita di intervento di riparazione e non può essere riparato lo stesso giorno dell'immobilizzo e richiede riparazioni di durata **pari o superiore a 8 ore di manodopera**.

La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice del *Veicolo*.

La *Centrale Operativa* potrà richiedere all'*Assicurato* di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate).

Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Nel rispetto di queste condizioni la *Compagnia*, per tramite della *Centrale Operativa*, provvederà a fornire un veicolo sostitutivo di categoria equivalente al veicolo immobilizzato, tenendo a proprio carico i costi di noleggio fino al termine delle riparazioni del *Veicolo* **e per una durata massima di 14 giorni, previa disponibilità presso i centri noleggio convenzionati.**

Qualora richiesto, la *Centrale Operativa* organizzerà, tenendo i costi a carico della *Compagnia*, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'agenzia di noleggio auto **fino ad un massimo di €50 per evento.**

L'auto a noleggio deve essere restituita all'agenzia di autonoleggio iniziale una volta che il veicolo è stato riparato.

Per fruire del servizio di veicolo sostitutivo l'*Assicurato* dovrà avere **un'età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di auto noleggio, una carta di credito a garanzia.**

42.6 – Tutela dell'identità digitale

Quando l'*Attacco informatico* all'*Infotainment* ha come conseguenza il *Furto dell'identità digitale* dell'*Assicurato* la *Compagnia* copre le seguenti spese:

- per il supporto nel ripristino / recupero dell'identità finalizzate a ristabilire l'integrità dell'identità personale dell'*Assicurato*. È compresa la gestione delle comunicazioni scritte e telefoniche con le autorità, la polizia, le agenzie governative, le agenzie di credito e i creditori individuali e/o aziende;
- addebitate all'*Assicurato* per l'accesso fraudolento a linee di credito attraverso l'utilizzo di documenti falsificati che contengono i dati personali dell'*Assicurato*. Sono comprese anche le eventuali spese amministrative sostenute per la chiusura della linea di credito. **Resta escluso l'importo della linea di credito;**
- per un legale per:
 - la difesa in cause civili a seguito di imputazioni conseguenti al *Furto dell'identità digitale*;
 - la rimozione di qualsiasi giudizio civile emesso contro l'*Assicurato* per errore e a causa del *Furto dell'identità digitale*;
- per il supporto psicologico che potrebbe essere necessario, secondo certificazione del medico curante, in seguito al *Furto dell'identità digitale*;
- il mancato guadagno subito dall'*Assicurato* a causa del *Furto dell'identità digitale*. Sono coperte dalla prestazione le perdite derivanti da:
 - giorni di ferie e/o permessi non retribuiti;
 - giornate lavorative (sia intere che parziali) perdute;
 - spese sostenute per servizi di assistenza a familiari (anziani, minori, infermi).

ART. 43 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER CONNECTED CARS

43.1 - Massimale

La garanzia opera entro il *Massimale* indicato nel *Modulo di polizza* che può essere a scelta del *Contraente* pari a **€ 10.000 o € 20.000**. Tale *Massimale* è da intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

A seconda del *Massimale* assicurato sono previsti dei sottolimiti per le singole prestazioni indicati alla tabella che segue.

Tab. 10 – Sottolimiti per Connected Cars

Prestazione	Sottolimiti per massimale di garanzia pari a € 10.000	Sottolimiti per massimale di garanzia pari a € 20.000
Danni diretti all'Infotainment	€ 7.500	€ 15.000
Prevenzione degli attacchi informatici	€ 1.000	€ 1.000
Estorsione Informatica	€ 7.500	€ 15.000
Traino	Entro un raggio di 40km da luogo del fermo	Entro un raggio di 40km da luogo del fermo
Tutela dell'identità digitale	€ 5.000 max 10 h per supporto psicologico	€ 5.000 max 10 h per supporto psicologico

43.2 – Franchigie e scoperti

La garanzia opera applicando una franchigia o uno scoperto in caso di *Sinistro* secondo quanto indicato alla tabella che segue.

Tab. 11 – Franchigie e scoperti per Connected Cars

Prestazioni	Franchigia / Scoperto
Danni diretti all'Infotainment	10% con il minimo di euro 250 per sinistro
Prevenzione degli attacchi informatici	Euro 250 per sinistro
Estorsione Informatica	10% con il minimo di euro 250 per sinistro

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 44 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La **Compagnia** assicura il solo **Conducente** per gli infortuni che determinino la Morte o una Invalidità Permanente subito in occasione della guida del **Veicolo** identificato nel **Modulo di Polizza**. Il **Contraente** ha facoltà di scegliere tra due formule: Silver e Gold.

Entrambe le formule assicurano i seguenti, dettagliati al [Paragrafo 44.1 – Eventi assicurati per le Formule Silver e Gold](#):

- Morte da infortunio
- Invalidità permanente da infortunio:

La formula Gold, garantisce inoltre le seguenti ulteriori prestazioni, dettagliate al [Paragrafo 44.2 – Prestazioni operanti per la Formula Gold](#):

- Indennizzo Flat
- Raddoppio della somma assicurata per commorienza
- Ricovero ospedaliero

La garanzia è altresì operante per infortuni occorsi durante la guida del **Veicolo** assicurato conseguenti a:

1. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del Conducente;
2. atti compiuti per adempimento di soccorso;
3. caduta di rocce, pietre, alberi e simili;
4. caduta di valanghe o slavine;
5. malore o stato di incoscienza.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'**Assicurato**:

- a) sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- b) a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- c) a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo;
- d) l'assicurazione viene altresì prestata per gli infortuni conseguenti a carico e scarico bagagli.

L'Assicurazione è valida sempreché:

- a) il Conducente abbia la prescritta abilitazione alla guida del mezzo utilizzato;
- b) vengano osservate le disposizioni di legge, comprese quelle concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza.
- c) il Conducente usi il Veicolo con la volontà del legittimo Proprietario (c.d. invito domino);
- d) il Veicolo sia posto in circolazione in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all'uso dichiarato in Polizza.

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 45 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

44.1 – Eventi Assicurati per le Formule Silver e Gold

Sono assicurati i seguenti eventi:

MORTE DA INFORTUNIO

Se l'**Infortunio** ha come conseguenza la morte, la **Società** corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari (eredi legittimi od aventi diritto) dell'**Assicurato**, in parti uguali.

L'**Indennizzo** per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della **Polizza** – entro due anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in rapporto causale con esso.

L'**Indennizzo** per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un **Indennizzo** per invalidità permanente, l'**Assicurato** per lo stesso evento muore entro due anni dall'**Infortunio**, i beneficiari avranno diritto soltanto alla differenza tra l'**Indennizzo** per morte – se superiore – e quello già pagato dalla **Società** per invalidità permanente.

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Qualora l'**Infortunio** abbia per conseguenza diretta un'Invalidità permanente totale o parziale e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'**Infortunio** è avvenuto, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un indennizzo calcolato secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati, in funzione della somma assicurata (che

corrisponde all'Invalidità Permanente Totale) indicata nel Modulo di Polizza, e della relativa *Franchigia* operante. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

a) Criteri di indennizzabilità

La *Compagnia* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

b) Modalità di accertamento e di indennizzo

L'indennizzo per Invalidità permanente parziale – ferme le franchigie operanti ed i “criteri di indennizzabilità” e le modalità di seguito indicate - viene calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni ed è stabilito previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all'estero)

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro **entro 90 giorni** dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Di seguito i criteri stabiliti per la determinazione del grado di Invalidità permanente nei seguenti casi particolari:

- ✓ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;
- ✓ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;
- ✓ nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente perdita totale dell'arto stesso;
- ✓ la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- ✓ in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- ✓ se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- ✓ nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella INAIL, il grado di Invalidità verrà stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

c) Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio

Il diritto all'indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi legittimi (o aventi diritto):

- l'importo già concordato oppure, in mancanza
- l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

Al fine di individuare con certezza gli eredi legittimi (od aventi diritto), gli stessi dovranno fornire alla Società tutta la documentazione necessaria che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è elencata al [Paragrafo 54.5 – Denuncia del sinistro per INFORTUNI DEL CONDUCENTE](#) nella specifica sezione relativa “Infortuni del conducente”.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi legittimi (od aventi diritto), se lo riterranno; a tal fine gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

La Società s'impegna a comunicare agli eredi legittimi (od aventi diritto) l'esito della valutazione del sinistro **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

44.2 – Prestazioni operanti per la Formula Gold

Con la presente formula Gold, in aggiunta al caso Morte e Invalidità permanente da Infortunio, operano le ulteriori prestazioni di seguito riportate:

A. INDENNIZZO FLAT:

In caso di infortunio del *conducente*, alla guida del veicolo assicurato, che abbia come conseguenza Invalidità permanente, inferiore alla franchigia del 3%, purché l'infortunio venga accertato da Pronto Soccorso e vi sia una prognosi di almeno 15 giorni o immobilizzo per gessatura, viene riconosciuto un indennizzo pari a € **1.000,00**.

B. RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA PER COMMORIENZA:

In caso di incidente stradale che implichi la commorienza del *Conducente* con il proprio coniuge (o convivente more uxorio, come risultante da stato di famiglia), l'*indennizzo* per il caso morte viene raddoppiato, **con il limite massimo di € 250.000**, in presenza di figli minori della coppia. **La prestazione opera esclusivamente qualora i minori abbiano perso nell'incidente, oggetto del sinistro, entrambi i genitori legittimi.**

C. RICOVERO OSPEDALIERO:

In caso di infortunio del *Conducente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, con conseguente suo *ricovero* in Istituto di cura, sia in Italia che all'*Estero*, trovano applicazione **le seguenti ulteriori prestazioni che si intendono alternative fra loro.**

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al *ricovero* dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Prestazioni alternative:

1) Rimborso spese mediche da ricovero

La *Società* rimborsa all'*Assicurato*, entro il Massimale previsto e sottoindicato, in alternativa alla prestazione che segue ("Indennità da ricovero") e a scelta di quest'ultimo, le spese sanitarie sostenute durante il *ricovero* per:

- ✓ onorari di medici e di chirurghi;
- ✓ diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- ✓ rette di degenza;
- ✓ assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- ✓ accertamenti diagnostici;
- ✓ trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) alla *Società* entro un mese dal termine della cura medica.

Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, la *Società* effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di *Polizza* dietro certificazione delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'*Assicurato*, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'*Estero*, i rimborsi vengono eseguiti in Italia nella valuta corrente in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Il rimborso è effettuato all'*Assicurato* o, in caso di morte, ai suoi eredi legittimi (o aventi diritto).

Ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la *Società* determina l'*Indennizzo* che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

2) Indennità da ricovero

La *Società* corrisponde all'*Assicurato*, in alternativa alla prestazione di cui sopra ("Rimborso spese mediche da ricovero") e a scelta di quest'ultimo, l'indennità da *ricovero*, entro l'importo previsto e sottoindicato, per ogni giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'*Indennizzo* in caso di *ricovero* viene computato dal giorno di *ricovero* e termina il giorno antecedente la dimissione.

La *Società* effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale, da parte dell'*Assicurato*, di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di **30** (trenta) giorni per anno assicurativo.

ART. 45 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE

45.1 – Massimale

La garanzia opera (per entrambe le formule Silver e Gold) per gli eventi Morte da infortunio e Invalidità Permanente da infortunio entro i capitali assicurati indicati nel *Modulo di Polizza*.

Qualora il *Conducente* del *Veicolo* risultasse risarcibile da parte della *Compagnia* per il medesimo *Evento* sia in base alla presente *Polizza* che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla *Compagnia* stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite massimo di € 750.000.

Per le prestazioni garantite dalla formula Gold, la garanzia opera entro i limiti indicati nella tabella che segue.

Tab. 12 – Limiti per Formula Gold

Prestazioni	Limiti
Indennizzo Flat	€ 1.000
Commorienza coniugi	2 volte il capitale assicurato con il limite di € 250.000
Rimborso spese mediche da ricovero	€ 2.000 per sinistro e per anno
Indennità da ricovero (in alternativa a Rimborso spese mediche da ricovero)	€ 50 al giorno fino a 30 giorni per anno

45.2 – Franchigie e scoperti

Per la sola **INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO**, la *Compagnia* applicherà all'importo una franchigia del 3% secondo le modalità descritte di seguito:

- in caso di invalidità riconosciuta fino al 3%, non verrà riconosciuto alcun indennizzo;
- in caso di invalidità riconosciuta superiore al 3% fino al 20% verrà riconosciuto l'indennizzo sull'eccedenza rispetto alla franchigia del 3%;
- in caso di invalidità riconosciuta superiore al 20% e fino al 75% l'indennizzo verrà corrisposto sulla base dell'invalidità riconosciuta;
- in caso di invalidità riconosciuta superiore al 70% verrà indennizzato il 100% del capitale assicurato.

Quanto descritto è operante sia per la formula Silver che per la formula Gold.

TUTELA LEGALE

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La *Compagnia* assume a proprio carico, nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri che non possono esser ripetuti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Tali oneri sono:

- 1) spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
- 2) spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di **€ 5.000,00**. Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
- 3) spese per l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
- 4) spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
- 5) spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all'assicurato.
- 6) spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
- 7) spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
- 8) spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato.
- 9) spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
- 10) spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
- 11) spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 12) spese di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
- 13) spese per la registrazione di atti giudiziari.

La Società si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della fase stragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi.

Il *Contraente*, nel momento di sottoscrizione della *Polizza*, ha facoltà di scegliere tra due formule: Silver e Gold.

Entrambe le formule assicurano gli eventi, dettagliati al [Paragrafo 46.1 – Eventi assicurati per le formule Silver e Gold](#).

La formula Gold, garantisce inoltre ulteriori prestazioni, dettagliate al [Paragrafo 46.2 – Prestazioni operanti per la formula Gold](#):

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 47 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

46.1 – Eventi assicurati per le formule Silver e Gold

Le garanzie vengono prestate al *Proprietario* e al *Conducente* autorizzato per i casi assicurativi riguardanti il *Veicolo* assicurato e la sua circolazione e precisamente per:

1. **L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.** Solo nel caso in cui il contraente di polizza sia una persona fisica, tale garanzia è estesa anche al suo coniuge ed ai figli minori quando si trovano in veste di pedoni, ciclisti o trasportati a bordo di un mezzo pubblico o privato. È compreso il caso di costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.
2. **Controversie contrattuali** per presunte inadempienze proprie o della controparte relative al veicolo indicato in polizza. La presente garanzia opera se il valore in lite è superiore ad **€ 500,00 (cinquecento)**.
3. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni** connessi ad incidente stradale. È compreso il caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p (patteggiamento della pena), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.



**Global
Assistance**

4. **Nel caso in cui vengano contestati al conducente i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime** (ex art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti "sostanze psicotrope", che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell'allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all'assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell'assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all'assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.
5. **Difesa penale per delitti dolosi.**
La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbia comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
Global Assistance S.p.A. non rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:
 - a. il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva di condanna o comunque con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
 - b. l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre **30** (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
6. **Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.** La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
7. **Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente** irrogate in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
8. **Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni** presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni, sempreché il valore in lite sia superiore ad **€ 500** e redazione della chiamata in causa delle stesse in caso di incidente stradale. In questo caso è previsto un sotto limite di *massimale* di **€ 1.000**.
9. **Opposizione avverso sanzioni amministrative** in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Difesa Legale del proprietario del veicolo qualora, debba presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità. In questo caso è previsto un sotto limite di *massimale* di **€ 1.000**.
10. **Ricorso per violazioni al Codice della Strada.** Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
11. **Ricorso per errata variazione dei punti, in caso di Contraente persona fisica alla guida del veicolo assicurato.** Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolari variazioni di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente spettano alla Società che le ha sostenute o anticipate.

46.2 – Prestazioni operanti per la Formula Gold

Con la formula "GOLD" valgono, in aggiunta a quanto sopra indicato, anche le seguenti ulteriori prestazioni connesse al recupero dei Punti persi della Patente di guida, ovvero:

✓ **Indennità Autoscuola:**

Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei Punti della Patente sottratti all'*Assicurato*. La *prestazione* è valida solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'*Assicurato*, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

✓ **Indennità Zero Punti:**

Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei Punti da parte dell'*Assicurato*, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della *Polizza* o in un momento successivo e solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del *Veicolo* assicurato. In entrambi i casi sarà onere dell'*Assicurato*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

Le Indennità, di cui al punto precedente, sono relative al ramo Perdite Pecuniarie e saranno corrisposte se le garanzie sono richiamate in polizza e se regolarizzato il relativo premio. Le indennità sono garantite al *Proprietario*, e al *Conducente* autorizzato, alla guida del *Veicolo* assicurato.

ART. 47 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE

47.1 – Massimale per la Formula Silver

Il *Contraente* ha facoltà di scegliere tra il massimale di € 15.000 o € 25.000. Tale massimale è da intendersi per evento, senza limiti di numero di eventi assicurati per anno.

47.2 – Massimale per la Formula Gold

Il *Contraente* ha facoltà di scegliere tra il massimale di € 15.000 o € 25.000. Tale massimale è da intendersi per evento, senza limiti di numero di eventi assicurati per anno.

Per la formula Gold inoltre valgono le seguenti condizioni:

- **Difesa penale per omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime:** nella Formula Gold per questi due casi il massimale assicurato è pari ad € **100.000,00** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000,00), o € **50.000,00** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a € 15.000,00).
- **Risarcimento danni:** nel caso in cui l'assicurato debba richiedere un risarcimento per una lesione fisica conseguente ad incidente stradale superiore a 9 punti per sinistri avvenuti in Italia o una lesione fisica per incidente stradale per sinistri avvenuti nei paesi dove è valida la carta verde, il massimale assicurato è pari ad € **100.000** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000), o € **50.000** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 15.000).

Sono previsti inoltre i seguenti limiti di indennizzo:

- € **1.000** per evento, illimitato per anno, per *Indennità Autoscuola*
- € **1.000** per evento, illimitato per anno, per *Indennità Zero Punti*.

47.3 – Franchigie e scoperti

La garanzia non prevede applicazione di franchigie o scoperti.

ART. 48 – CARENZA E CLAUSOLA DI CONTINUITÀ (VALIDO PER ENTRAMBE LE FORMULE)

48.1 - Carenza

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della *Polizza*, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi **90 giorni** dalla decorrenza della *Polizza*.

48.2 – Clausola di continuità

Qualora la presente *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente di Tutela legale, la carenza dei **90** giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la *Polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente *Contratto*.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente di Tutela Legale.

ART. 49 – SCELTA DEL LEGALE

Con la formula Silver, l'*Assicurato* sarà assistito nella gestione della fase extragiudiziale esclusivamente tramite gli avvocati del network della Compagnia.

Con la Formula Gold, l'*Assicurato* può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale.

CRISTALLI

(Garanzia opzionale)

ART. 50 – OGGETTO DELLA GARANZIA CRISTALLI

La *Compagnia* assicura i cristalli del Veicolo indicato in Polizza contro i danni materiali e diretti per rottura del parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto, dovuta a:

- grandine;
- a **causa accidentale** non riconducibile agli altri eventi coperti dalla garanzia **Eventi Naturali** diversi dalla grandine né agli eventi coperti dalle specifiche garanzie: **Furto, Incendio, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Coperture accessorie, Mini Kasko e Kasko Completa**

In caso di sostituzione del parabrezza si intende inclusa anche la ri-calibratura dei dispositivi di assistenza alla guida A.D.A.S. (Advanced Driver Assistance System).

Il *Contraente*, nel momento di sottoscrizione della *Polizza*, ha facoltà di scegliere tra due formule: Silver e Gold che si differenziano per le modalità di gestione del sinistro come specificato al [Paragrafo 51.2 – Franchigie e scoperti](#).

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 51 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ROTTURA CRISTALLI](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 51 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ROTTURA CRISTALLI

51.1 – Massimale

Il massimale è indicato nel *Modulo di Polizza* e si intende per sinistro (a prescindere dal numero di cristalli danneggiati nello stesso *Evento*) e anno assicurativo.

51.2 – Franchigie e scoperti

La formula Silver opera esclusivamente con riparazione in rete (ovvero presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*) e senza applicazione di franchigie o scoperti.

La formula Gold opera:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: Scoperto del 20% con un minimo di € 120

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

ESCLUSIONI

ART. 52 – ESCLUSIONI

52.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'Assicurazione non copre:

1. la Responsabilità Civile Auto (RCA);
2. gli infortuni dei trasportati durante la circolazione;
3. danni a cose e animali in uso, custodia o possesso del *Contraente/Assicurato*;
4. la diaria per sospensione/ritiro della patente;

L'assicurazione non è operante se il *Veicolo* risulta essere:

5. adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
6. guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
7. guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci: ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
8. utilizzato indebitamente (vedasi definizione "*Appropriazione indebita*");
9. non omologato;
10. affittato o noleggiato;
11. adibito a taxi o a trasporto / servizio pubblico o ad autoscuola;
12. di peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate (a pieno carico) ed una capienza superiore ai 9 posti;
13. utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi Mezzi di soccorso o Autoambulanza);
14. utilizzato per attività sportive;
15. appartenente alla categoria delle "Auto d'epoca" o a quella di "autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
16. importato all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
17. di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
18. non regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA);
19. di Valore commerciale inferiore a € 4.000 e/o di vetustà alla sottoscrizione o al rinnovo superiore a 10 anni;
20. di vetustà alla sottoscrizione superiore a 8 anni per le coperture: Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Mini Kasko e Kasko Completa fermo il limite minimo di valore commerciale pari a € 4.000;

52.2 – Esclusioni valide per la garanzia Connected Cars

La garanzia non copre:

1. richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della *Polizza*;
2. sinistri conseguenti a *Guerra informatica*;
3. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
4. *Eventi informatici* non diretti al *Veicolo assicurato*;
5. *Eventi informatici* avvenuti prima dell'inizio di validità della *Polizza*;
6. qualsiasi danno al sistema di *Infotainment* non causato da un attacco informatico, sono inclusi;
7. i difetti di fabbrica o gli errori di progettazione che ne compromettano il corretto utilizzo;
8. i guasti;
9. sinistri derivanti da difetti, errori o mancanze nel codice software o negli aggiornamenti del sistema di *Infotainment*;
10. i danni causati o derivanti dall'utilizzo di software illegale o privo di licenza;
11. qualsiasi danno materiale al *Veicolo* o a sue parti, inclusi i danni materiali e diretti al sistema di *Infotainment* (quando rendono impossibile l'accensione del *Veicolo*);
12. i danni da collisione contro qualsiasi ostacolo;
13. il furto del *Veicolo*, i danni per furto parziale o tentato;
14. lesioni personali.

LIMITI

ART. 53 – LIMITI

53.1 – Limiti validi per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri causati o dipendenti da:

1. dolo, colpa grave (fatta salva la garanzia Infortuni del Conducente) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone dagli stessi incaricati alla guida, alla riparazione o alla custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Veicolo (salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie MINI KASKO e KASKO COMPLETA);
2. trasporto di merci infiammabili o esplodenti;
3. atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
4. tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere (salvo quanto esplicitamente previsto dalla Garanzia ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI);
5. esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
6. terremoti, eruzioni vulcaniche alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali (salvo quando esplicitamente previsto dalla Garanzia EVENTI NATURALI);
7. partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive ed a imprese temerarie.

53.2 – Limiti validi per la garanzia FURTO

Sono esclusi:

1. i danni e/o il Furto delle cose trasportate;
2. i danni verificatisi in occasione di Furto del Veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso nei locali dove erano custodite e l'Assicurato abbia fatto denuncia alle autorità competenti anche di questo Evento.

53.3 – Limiti validi per la garanzia INCENDIO

Sono esclusi:

1. i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio;
2. i danni alle cose trasportate, anche di terzi;
3. i danni derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico;
4. i danni derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento.

53.4 – Limiti validi per la garanzia EVENTI NATURALI

Sono esclusi:

1. i danni derivanti da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche;
2. i danni ai cristalli derivanti da grandine, se già liquidati come sinistri della garanzia CRISTALLI.

53.4 – Limiti validi per la garanzia ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono esclusi dalla garanzia:

1. i danni indicati all'oggetto dell'Assicurazione "Atti vandalici" qualora gli stessi siano comunque riconducibili alla circolazione dei veicoli.

53.5 – Limiti validi per le garanzie MINI KASKO e KASKO COMPLETA

Entrambe le garanzie non sono operanti:

1. se il sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso;

Sono inoltre esclusi i danni:

2. causati da oggetti, materiali od animali trasportati o da operazioni di carico e scarico o alle cose trasportate;
3. subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla garanzia di altre parti del veicolo;
4. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada";
5. cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
6. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
7. conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati - e derivanti da atti vandalici ed eventi sociopolitici o conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi rientranti nella copertura MINI o MAXI KASKO;

In riferimento alla sola MINI KASKO, la garanzia non è inoltre operante:

8. per Collisione con veicolo non identificato, Urto, Ribaltamento, Uscita di Strada.

53.6 – Limiti validi per la garanzia ASSISTENZA

Sono escluse, in base alle prestazioni interessate:

1. le spese relative al soccorso stradale quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada);
2. le spese vive quali il carburante o i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.) in caso di autista messo a disposizione o auto sostitutiva;



Global
Assistance

3. i costi per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie applicabili in caso di messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
4. il recupero e trasferimento della merce trasportata in caso di Recupero del *Veicolo* uscito fuori strada o messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
5. il costo di uscita del soccorritore e della sua manodopera qualora richiesto il soccorso per il montaggio/smontaggio delle catene da neve;
6. i costi relativi ai pezzi di ricambio qualora richiesto l'invio sul posto di un'officina mobile e/o il servizio di invio pezzi di ricambio,
7. i costi relativi all'acquisto di pneumatici e dei materiali d'impiego utilizzati dal soccorritore (officina mobile) per effettuare le riparazioni sul luogo del sinistro;
8. le eventuali spese doganali se richiesto l'invio di pezzi di ricambio.

53.7 – Limiti validi per la garanzia CONNECTED CARS

La garanzia non copre:

1. le spese per ricerca e riparazione di qualsiasi difetto o malfunzionamento del *Veicolo*, diverso da quanto esplicitamente assicurato;
2. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
3. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
4. i danni derivanti da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo degli Assicurati;
5. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;

In particolare, per la prestazione Tutela dell'identità digitale, la garanzia non copre:

6. Multe o sanzioni;
7. Indagini o procedimenti penali.

53.8 – Garanzia INFORTUNI AL CONDUCENTE

L'assicurazione non è valida nei casi di:

1. ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione;
2. infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidei, in quanto le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le già menzionate condizioni patologiche.

53.9 – Limiti validi per la garanzia TUTELA LEGALE

L'assicurazione non è valida:

1. in materia fiscale ed amministrativa connessa alla circolazione e anche per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: patente scaduta; mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana; mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
2. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
3. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
4. per le vertenze contrattuali con la Società;
5. per omissione di fermata e assistenza;
6. per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
7. per i casi di adesione a class action;
8. per i casi di compravendita di veicoli.

53.10 – Limiti validi per la garanzia CRISTALLI

Non sono indennizzabili:

1. le rigature, abrasioni e scheggiature e simili, né i danni provocati ad altre parti del *Veicolo* dalla rottura dei cristalli;

Sono comunque esclusi dalla garanzia:

2. i danni agli specchietti retrovisori (interni ed esterni), alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicolo realizzate in materiale plastico o plexiglass;
3. i danni derivanti da grandine, se già liquidati come *Sinistri* dalla garanzia EVENTI NATURALI.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

54.1 – Denuncia del sinistro per DANNI AL VEICOLO e ROTTURA CRISTALLI

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, deve:

inoltrare **entro 3 (tre) giorni** denuncia scritta alla *Compagnia* e, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, **deve astenersi dal far effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima di aver ricevuto il consenso** dalla *Compagnia*, previo accertamento dei danni effettuato da un tecnico di sua fiducia.

Il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra e/o l'inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo** ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere inoltrata alla *Compagnia*, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Tel: 02.43.33.50.63

Per la denuncia del *Sinistro* l'*Assicurato* può utilizzare l'apposito **"Modulo"**, allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte.

Nella denuncia si dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento),
- precedenti sinistri sul veicolo assicurato,
- presenza di altre coperture assicurative sul medesimo rischio,
- le conseguenze del sinistro (parti del veicolo danneggiate, ammontare presumibile del danno),
- la scelta (ove possibile) della modalità preferita di erogazione del servizio fra "Pagamento Diretto" o "Pagamento Indiretto" (vedasi [Paragrafo 46.1.1 – modalità di erogazione del servizio](#), che segue).

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza l'*Assicurato*:

nel caso di furto o rapina totali, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire l'originale della carta di circolazione (se asportata con il *Veicolo*, trasmettere alla *Compagnia* copia della denuncia di *Furto*);
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire tutte le serie originali delle chiavi e dei diversi congegni di chiusura e protezione in dotazione del *Veicolo*, inclusi eventuali duplicati, autorizzando la *Compagnia* ad effettuare tutte le verifiche ritenute utili anche presso la Casa costruttrice del *Veicolo*;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questo presupposto sia stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto;
- rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del veicolo a favore della *Compagnia*, o a soggetto indicato da quest'ultima, agevolando le operazioni connesse;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- in caso di ritrovamento del *Veicolo* rubato l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Compagnia* non appena abbia notizia del recupero del *Veicolo* rubato o di parti di esso;
- nel caso in cui il *Veicolo* venga ritrovato e recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* ha la facoltà di scegliere se rientrare in possesso del *Veicolo* restituendo l'*Indennizzo* alla *Compagnia*, o meno;

nel caso di furto o rapina parziali, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla *Compagnia* provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- per i danni relativi a furto di parti del *Veicolo* (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) la *Compagnia* ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite, in mancanza delle quali non si procederà all'*Indennizzo*;

nel caso di incendio, deve inoltre:

- se doloso, presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;

nel caso di eventi naturali, deve inoltre:

- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;

nel caso di atti vandalici ed eventi sociopolitici, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- la *Compagnia* ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite.

nel caso di rottura /riparazione cristalli fuori Rete (solo per formula Gold), deve inoltre:

- fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione;

nel caso di eventi accidentali riconducibili a collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto deve inoltre:

- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- nel caso in cui il danno sia causato da urto o collisione con altro *Veicolo* soggetto all'obbligo di *Assicurazione R.C.A.*, l'Assicurato deve esperire con diligenza tutte le pratiche relative all'attivazione dell'*Assicurazione RCA* del proprio *Veicolo* (quali, ad esempio, compilazione e sottoscrizione della constatazione amichevole), fornirne copia alla *Compagnia*, informare e tenere aggiornata puntualmente la *Compagnia* della relativa pratica;
- nel caso di urto contro animali selvatici (garanzia inclusa nelle Coperture accessorie): allegare alla denuncia il verbale delle Autorità, intervenute sul luogo del sinistro, attestante l'evento;

Infine, la *Compagnia* si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. **La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.**

54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio

A) Garanzie Furto e Rapina, Incendio, Esplosione e Scoppio, Atti Vandalici, Fenomeni Naturali, Coperture Accessorie (per la Collisione con animale selvatico), Mini Kasko, Maxi Kasko:

Per i danni al veicolo e nei casi di sola rottura cristalli causato da un evento coperto dalla garanzia, l'Assicurato potrà:

- 1) attivare la procedura diretta ("Pagamento diretto") contattando preventivamente la *Compagnia* al numero **02.43335063** e recandosi presso il *Centro Convenzionato* che gli verrà indicato dalla stessa, oppure potrà recarsi direttamente presso un *Centro Convenzionato* individuato autonomamente nell'apposita sezione del sito istituzionale della *Compagnia* (www.globalassistance.it) sulla base del tipo di danno subito.
- 2) attivare la procedura indiretta ("Pagamento indiretto") scegliendo di effettuare le riparazioni presso un'officina non appartenente alla rete convenzionata con la *Compagnia*.

B) Garanzia CRISTALLI:

Per i danni accidentali di rottura cristalli, l'Assicurato potrà:

- 1) se acquistata la Formula Cristalli "**SILVER**": dovrà necessariamente attivare la modalità "Pagamento diretto", contattando preventivamente la *Compagnia* al numero **02.43335063** e recandosi presso il *Centro Convenzionato* che gli verrà indicato;
- 2) se acquistata la Formula Cristalli "**GOLD**": l'assicurato potrà attivare la modalità "Pagamento diretto" (come sopra indicato per la Formula Cristalli SILVER). In alternativa, potrà attivare la modalità "Pagamento indiretto" recandosi presso un centro di riparazione cristalli non appartenente alla rete convenzionata con la *Compagnia*, e attenendosi alle indicazioni sotto riportate.

54.1.2 – Procedura di pagamento diretto

A) Danni al veicolo:

La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, anche per il tramite del *Centro Convenzionato*, istruisce la pratica e rilascia a quest'ultimo un documento indicante il numero attribuito al *Sinistro* e conferma circa la copertura assicurativa.

Il personale incaricato del *Centro Convenzionato*, ricevuto il documento di cui sopra, provvede:

- ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione delle parti danneggiate) e richiedere autorizzazione per la riparazione alla *Compagnia*;

- a far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la "cessione del credito";
- a far effettuare la perizia del veicolo danneggiato da incaricati della *Compagnia*;
- ricevuta l'autorizzazione, ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria;
- ad emettere fattura intestata all'Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della "cessione del credito" di cui sopra.

B) Rottura cristalli:

La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, anche per il tramite del *Centro Convenzionato*, istruisce la pratica e rilascia a quest'ultimo un documento indicante il numero attribuito al *Sinistro*, il *massimale* di polizza e conferma circa la copertura assicurativa.

Il personale incaricato del *Centro Convenzionato*, ricevuto il documento di cui sopra, provvede:

- ad accertarsi circa la causa che ha determinato il danno ai cristalli ed informare prontamente la *Compagnia* qualora vengano individuati casi differenti da "causa accidentale", attendendo conferma da quest'ultima circa l'assicurabilità dell'evento in base alle condizioni di garanzia operanti;
- ottenuta l'autorizzazione dalla *Compagnia*, ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione cristallo danneggiato);
- a far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la "cessione del credito";
- ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria;
- ad emettere fattura intestata all'Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della "cessione del credito" di cui sopra.

54.1.3 – Procedura di pagamento indiretto

A) Danni al veicolo:

La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, istruisce la pratica e provvede:

- ad effettuare l'incarico ad un perito per la verifica e la stima del danno. L'Assicurato dovrà attendere le indicazioni impartite dalla *Compagnia*, prima di far effettuare le riparazioni;
- ad effettuare il pagamento in base alle risultanze dell'attività peritale, riservandosi di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di *Sinistro* successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del *Sinistro* precedente prima di procedere con la nuova liquidazione, in mancanza delle quali la liquidazione verrà effettuata sulla stima dell'eventuale maggior danno.

B) Rottura cristalli:

La denuncia del sinistro deve fornire notizie e dati, circa il danno, il più dettagliati possibili, agevolando la *Compagnia* nel caso quest'ultima intenda verificare direttamente, tramite suoi incaricati, il danno.

L'Assicurato dovrà inoltre fornire foto del veicolo assicurato (dove si evinca il danno al/ai cristallo/i, visualizzando anche la targa) e, in assenza dell'invio del perito da parte della *Compagnia* entro i successivi **5 giorni non festivi**, potrà effettuare le riparazioni fornendo successivamente alla *Compagnia* i documenti fotografici che ritraggano l'avvenuta riparazione/sostituzione e relativa fattura e richiederne il rimborso.

54.2 – Denuncia del sinistro per COPERTURE ACCESSORIE

L'Assicurato, in caso di *Sinistro* che interessi le coperture "**Ricorso terzi e rischio locativo**" e "**Lesioni subite dagli animali domestici trasportati**" incluse nella garanzia "Coperture accessorie", deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla *Società*, anche tramite l'*intermediario* che ha in gestione la *polizza*, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO
E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Per la denuncia del *sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito "**Modulo**", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte.

Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione /conseguenze del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento),
- allegare i giustificativi delle spese veterinarie eventualmente sostenute in caso di lesioni agli animali domestici trasportati;
- allegare copia della richiesta di risarcimento effettuata dal terzo all'Assicurato.

In riferimento alle altre prestazioni incluse nella garanzia "Coperture Accessorie" conseguenti agli eventi furto/incendio, si rimanda alla sezione precedente, precisando che la denuncia del sinistro dovrà essere corredata dai giustificativi originali delle spese sostenute dall'Assicurato.

54.3 – Denuncia del sinistro per ASSISTENZA

L'Assicurato è tenuto a prendere immediatamente contatto con la *Centrale Operativa* onde ottenere l'autorizzazione a qualsiasi intervento o spesa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza.

I recapiti e le modalità di attivazione sono riportati all'[ART.40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#)

54.4 – Denuncia del sinistro per CONNECTED CARS

L'Assicurato, in caso di *Sinistro* che interessi le prestazioni:

- Danni diretti all'*Infotainment*;
- Prevenzione dagli *Attacchi informatici*;
- *Estorsione informatica*;
- Tutela dell'*Identità digitale*;

deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla *Società*, anche tramite l'*intermediario* che ha in gestione la *polizza*, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra e/o l'inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

Per la denuncia del *sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito "**Modulo**", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare:

Nella denuncia si dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento),
- presenza di altre coperture assicurative su medesimo rischio,
- le conseguenze del sinistro.

L'Assicurato in caso di *Sinistro* deve inoltre:

- fornire prova dell'evento che ha causato il Sinistro stesso;
- astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della perdita o sostenere costi e spese, senza il preventivo consenso scritto della Società;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del Sinistro;
- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro.

Per quanto concerne le eventuali spese di riparazione del *Veicolo*, queste saranno gestite secondo quanto indicato al [Paragrafo](#)

54.1.3 – Procedura di pagamento indiretto

Per quanto concerne eventuali spese a rimborso, diverse da quelle di riparazione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà inviare tutti i giustificativi delle spese sostenute.

L'Assicurato, in caso di *Sinistro* che interessi le prestazioni:

- Traino;
- Veicolo sostitutivo;

è tenuto a prendere immediatamente contatto con la *Centrale Operativa* salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza.

I recapiti e le modalità di attivazione sono riportati all'[ART.40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#)

54.4.1 – Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo

In riferimento alla garanzia **CONNECTED CARS** per insorgenza del caso assicurativo si intende: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

54.5 – Denuncia del sinistro per INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla *Compagnia*, anche tramite l'*intermediario* che ha in gestione la *polizza*, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Per la denuncia del *sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito **"Modulo"**, allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte.

Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione dettagliata dell'evento (incluso il luogo, il giorno, l'ora e modalità dell'Infortunio, il presunto responsabile), corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni a lui impartite;
- b) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici;
- c) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della Società gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico;
- d) fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL);
- e) produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate in riferimento alla prestazione "Rimborso spese mediche da Ricovero" (operante nella "formula Infortuni del conducente **"GOLD"**);

L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono consentire alla visita di medici della *Compagnia* ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

Quando l'*infortunio* abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società.

In questo caso gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono presentare:

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi legittimi (od aventi diritto);
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi (od aventi diritto), il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con l'infortunio stesso.

54.6 – Denuncia del sinistro per TUTELA LEGALE

Per la richiesta di attivazione delle garanzie di Tutela Legale, l'Assicurato deve inviare alla Società, appena possibile e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO

E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Per la denuncia del *Sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito **Modulo (specifico per questa garanzia)**, allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione".

Alla denuncia del *Sinistro* va allegata:

- una esaustiva descrizione dell'accaduto,
- tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi per la riparazione del mezzo ecc.)
- l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici, e-mail (solo se acquistata la Formula GOLD)
- regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.
- Per la richiesta di rimborso delle indennità autoscuola e indennità zero punti, oltre a quanto richiesto nel punto precedente, dovranno essere allegati:
- copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite;
- documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;

- nonché, quando richiesto, copia della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro **60** giorni.

L'Assicurato è tenuto a redigere, a proprie spese e secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo.

54.6.1 - Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione;
2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.

54.6.2 - Definizione di un unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO AL VEICOLO / DEGRADO D'USO

Le coperture assicurative relative ai danni al veicolo dovute a *incendio, furto, Urto* contro gli *animali selvatici* (delle Coperture accessorie), eventi naturali, atti vandalici ed eventi sociopolitici e kasko, vengono prestate nei limiti del *Valore commerciale* raggiunto dal *Veicolo* al momento del *Sinistro*, dedotto il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro.

In particolare, la garanzia "Mini Kasko" viene prestata non oltre il massimale assicurato, indicato nel *Modulo di Polizza*.

In caso di *danno parziale*, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione e/o sostituzione di parti del *Veicolo* necessarie al ripristino del *Veicolo*. Da tale costo della riparazione e/o sostituzione di parti del *Veicolo* va dedotto il *Deprezzamento* a causa di *usura o vetustà*, ovvero applicato il *degrado d'uso*.

Qualora il costo del *danno parziale* sia superiore alla differenza fra il *Valore commerciale* del *veicolo* assicurato prima e dopo il *sinistro*, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

In riferimento all'applicazione del *Degrado d'uso* fanno eccezione i seguenti casi:

- In caso di *Danno parziale*, non viene applicato il *degrado d'uso* alle parti sinistrate della carrozzeria del *Veicolo* purché il *sinistro* si verifichi **entro 6 (sei) anni** dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo* (tale deroga non è valida per gli autoveicoli ad uso promiscuo). Il *degrado d'uso* è invece applicato sempre a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, fanali in materiale plastico, capote e selleria.
- In caso di *Danno totale relativo ad un Veicolo nuovo*, non viene applicato il *degrado d'uso* per i *sinistri* che si verifichino **entro 12 (dodici) mesi** dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo*;

In nessun caso, comunque, l'*Indennizzo* potrà superare il *Valore assicurato* dichiarato dal *Contraente*, risultante nel documento contrattuale valido al momento del *sinistro*, e determinato anche e per effetto dell'[**ART. 17 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**](#), fermi gli eventuali scoperti previsti dalle singole garanzie e quanto previsto al successivo [**ART. 56 – ASSICURAZIONE PARZIALE**](#).

ART. 56 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il *Valore assicurato* dichiarato inizialmente in *Polizza*, o ai successivi rinnovi annuali del *Contratto*, anche a termini dell'adeguamento di cui all'[**ART. 17 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**](#) delle presenti condizioni, fosse inferiore all'effettivo *Valore commerciale* del *Veicolo*, la Società risponde dei danni in proporzione ai valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).

ART. 57 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, nella valuta corrente, **entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna di tutti i documenti richiesti dalla Società** (al fine del corretto accertamento e della completa valutazione del danno, inclusa la verifica di eventuali responsabilità di terzi) sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul *Veicolo* insistono privilegi, pegni o ipoteche.

In presenza di contemporanea copertura assicurativa del *Veicolo* con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell'*Indennizzo*, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il presente *Contratto* e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

ART. 58 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Danni al veicolo:

in caso di controversie sulla liquidazione del danno al veicolo, le *Parti* si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle *Parti* per il 50%. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le *Parti*.

Infortuni del conducente:

in caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto a) dell'**ART. 44 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE**, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le Parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1269 - Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1898 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi recedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
Garanzia TUTELA LEGALE

Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Tutela Legale - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: areatutelalegale@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza BluMotor Autovetture n. Agenzia

☐ Contraente ☐ Conducente autorizzato (se diverso da Contraente):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

Targa: Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

Dati dell'eventuale responsabile:

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

ALTRE ASSICURAZIONI SUL MEDESIMO VEICOLO

Compagnia di Assicurazionee Numero di polizza:

RICHIESTE DELL'ASSICURATO:

☐ Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale

☐ Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Tutela Legale "GOLD")

Avv.

ViaCAP CITTA'

Telefono MAIL

ALLEGATI:

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

☐ Si autorizza la rispettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../..... Firma

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
Garanzie Auto rischi diversi e Infortuni del Conducente

Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano. - Tel. 0243335063 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza BluMotor Autovetture n. Agenzia

☐ Contraente ☐ Conducente autorizzato (se diverso da Contraente/Assicurato):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

DATI VEICOLO ASSICURATO

Targa: Marca: Modello:

Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

.....

.....

Dati dell'eventuale responsabile:

CONSEGUENZA DEL SINISTRO

Parti del veicolo danneggiate:

.....

.....

Ammontare presumibile del danno:

Luogo dove si trova ricoverato il veicolo per la perizia (indicare eventuali persone di riferimento e recapito telefonico):

.....

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

.....

.....

PRECEDENTI SINISTRI - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

Precedenti sinistri sul veicolo assicurato (indicare anno accadimento e dettagli sui precedenti sinistri):

.....

Altre coperture assicurative su medesimo rischio (indicare Compagnia d'Assicurazione e Numero di polizza):

.....

SCELTA DEL TIPO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (IN CASO DI DANNI AL VEICOLO):

☐ **PAGAMENTO DIRETTO:** chiedo che la riparazione venga effettuata presso un Centro Convenzionato con la Società;

☐ **PAGAMENTO INDIRETTO:** desidero che la riparazione venga effettuata presso un riparatore da me segnalato:

Denominazione officina/ carrozzeria _____

Indirizzo _____ Recapito telefono: _____

COORDINATE BANCARIE:

Intestatario conto corrente e codice IBAN della persona legittimata a chiedere l'indennizzo:

- Nome e Cognome del titolare del c/c:
- Codice fiscale:
- IBAN:

ALLEGATI:

Si allegano i seguenti documenti:

.....
.....
.....
.....

Luogo Data/...../.....

Firma _____

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

☐ Si autorizza la rispettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../.....

Firma _____

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../.....

Firma _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi allo stato di salute di cui all'art. 9 (dati sanitari) e dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art. 9 e dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
 - b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
 - c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto.

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare;

- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail a dp@globalassistance.it, una PEC o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

INTERMEDIARIO - CODICE	N° POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N°

CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE – CODICE FISCALE (P.IVA)
RESIDENZA / SEDE LEGALE

DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE – CODICE FISCALE (P.IVA) / DATA DI NASCITA
RESIDENZA / SEDE LEGALE

DATI DEL VEICOLO ASSICURATO

TIPOLOGIA	TARGA	DATA 1° IMMATRICOLAZIONE
MARCA / MODELLO / ALLESTIMENTO:	TIPOLOGIA ANTIFURTO	
	USO VEICOLO	
VALORE ASSICURATO	ADEGUAMENTO VALORE ASSICURATO	SI NO

GARANZIE OPERANTI

GARANZIE	SCOPERTI / FRANCHIGIE	MASSIMALE	PREMIO LORDO ANNUO
FURTO (ZONA DI RISCHIO:)	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
INCENDIO	SCOPERTO	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
EVENTI NATURALI	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIOPOLITICI	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
MINI KASKO	FRANCHIGIA (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
KASKO COMPLETA	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
COPERTURE ACCESSORIE	SCOPERTO (**)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
CRISTALLI SILVER	SCOPERTO (***)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
CRISTALLI GOLD	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	FRANCHIGIA	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
ASSISTENZA		PRESTAZIONI STANDARD	
TUTELA LEGALE		PRESTAZIONI STANDARD	
CONNECTED CARS	SCOPERTO	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____

(*) RIDUZIONE IN CASO DI ACCESSO AI CENTRI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ

(**) APPLICABILE FUORI NETWORK, IN RIFERIMENTO A "DANNI DA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI" PRESTAZIONE EROGABILE FINO AL MASSIMALE DI € 5.000

(***) GARANZIA PRESTATATA ESCLUSIVAMENTE IN NETWORK

DURATA DEL CONTRATTO

DECORRENZA: ore __ del _____	SCADENZA: ore 24 del _____	N° GIORNI: ____	TACITO RINNOVO: non previsto
------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------

POLIZZA N°: (ED.1 / GSSP)



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
Indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

PREMIO DI POLIZZA

FRAZIONAMENTO: _____

PREMIO IMPONIBILE (****)

IMPOSTE

PREMIO LORDO

PREMIO ALLA FIRMA DALLE ORE 24 DEL _____ FINO ALLE ORE 24 DEL _____	€ _____	€ _____	€ _____
PREMIO ANNUO (CALCOLATO SULLA BASE DEL VALORE ASSICURATO SOPRA INDICATO)	€ _____	€ _____	€ _____

(****) CON RATEIZZAZIONE INFRANNUALE ONERI DI FINANZIAMENTO AGGIUNTIVI PARI AL 3%

I MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI DALLA SOCIETÀ SONO: BONIFICO BANCARIO O POSTALE, ASSEGNO BANCARIO, CIRCOLARE O POSTALE NON TRASFERIBILE, CONTANTE (FINO AI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE) E CARTE DI CREDITO E/O DEBITO (PER IMPORTI SUPERIORI AD € 30,00)..

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene l'effettivo pagamento, attestato da apposita quietanza consegnata dal distributore al contraente (all'atto del pagamento) oppure tramite invio mail.

CONTRATTO EMESSO A _____

IL _____

IL CONTRAENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

GLOBAL ASSISTANCE S.P.A.
(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

N° POLIZZA: _____

DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA

- DI AVER RICEVUTO IL SET INFORMATIVO DELLA POLIZZA "BLUMOTOR AUTOVETTURE – ED.3 /CVT3P";
- DI APPROVARNE IN MODO SPECIFICO, AI SENSI DEGLI **ARTT. 1341 E 1342 C.C.** LE DISPOSIZIONI INDICATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI:
ART. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE; **ART. 4** – FORO COMPETENTE-ARBITRATO; **ART. 5** - MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE; **ART. 11** - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI; **ART. 13** – ALTRE ASSICURAZIONI; **ART. 16** – VARIAZIONE DI RISCHIO; **ART. 18** – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO E RIATTIVAZIONE; **ART. 19** – ALIENAZIONE DEL VEICOLO; **ART. 20** – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO; **ART. 21** – RECESSO IN CASO DI SINISTRO; **ART. 23** – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO; **ART. 24** – CLAUSOLA BROKER; **ART. 48** – CARENZE E CLAUSOLA DI CONTINUITÀ; **ART. 52** – ESCLUSIONI; **ART. 53** – LIMITI; **ART. 54** – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA; **ART. 58** – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

LUOGO _____
IL _____

IL CONTRAENTE _____

ALTRE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE

AVVERTENZE LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO CHE FORNISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI **1892, 1893 E 1894** DEL C.C. È FATTO SALVO IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO.

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE:

- CHE IL VEICOLO IDENTIFICATO IN POLIZZA RISULTA IN NORMALE STATO DI MANUTENZIONE E NON PRESENTE DANNI VISIBILI E/O VIZI NOTI
- CHE IL VEICOLO IDENTIFICATO IN POLIZZA È ASSICURATO CON POLIZZA RCA, IN CORSO DI VALIDITÀ (SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 990/69 NONCHÉ DAL D.LGS. N. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE) E CHE SI IMPEGNA A MANTENERE VALIDA ED EFFICACE LA GARANZIA RCA PER TUTTA LA DURATA DEL PRESENTE POLIZZA ED A COMUNICARNE EVENTUALI PERIODI DI SOSPENSIONE;
- DI **NON** ESSERE TITOLARE DI UN'ATTIVITÀ PARI O ASSIMILABILE AD AUTOCONCESSIONARIE, CARROZZERIE, RIMESSAGGIO E SIMILI.

LUOGO _____
IL _____

IL CONTRAENTE _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI AI SENSI DELL'ART.9 E 10 DEL GDPR

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVERE RICEVUTO L'INFORMATIVA AI SENSI DELL'**ART. 13** DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION– GDPR) E ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ANCHE PARTICOLARI AI SENSI DELL'**ART. 9 E 10** DEL GDPR, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ IVI PREVISTE.

LUOGO _____
IL _____

IL CONTRAENTE _____



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione dei Rischi Accessori all'Autovettura

“*BluMotor Autovetture*”

ED. 3/CVT3P

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**, comprensive di glossario
4. **MODULO DI POLIZZA**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'Invas al n. 014

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto individuale che assicura le Autovetture contro i danni da circolazione, per i rischi accessori alla copertura RCA obbligatoria.



Che cosa è assicurato?

È obbligatorio l'acquisto delle seguenti garanzie (sempre in abbinamento):

- ✓ **FURTO:** parziale o totale, tentato o portato a termine;
- ✓ **INCENDIO:** incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio, azione del fulmine, esplosione del carburante;

o in alternativa di almeno una tra le seguenti:

- ✓ **ASSISTENZA:** (2 formule: "Silver" o "Gold");
- ✓ **TUTELA LEGALE:** (2 formule: "Silver" o "Gold");
- ✓ **INFORTUNI DEL CONDUCENTE:** (2 formule: "Silver" o "Gold");
- ✓ **CONNECTED CARS.**

Garanzie opzionali acquistabili in abbinamento alle garanzie FURTO e INCENDIO:

- **EVENTI NATURALI;**
- **ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI;**
- **MINI KASKO;**
- **KASKO COMPLETA** (in alternativa a Mini Kasko);
- **COPERTURE ACCESSORIE.**

Garanzie opzionali acquistabili solo in presenza di FURTO e INCENDIO o almeno una tra ASSISTENZA, TUTELA LEGALE, INFORTUNI DEL CONDUCENTE:

- **CRISTALLI:** (2 formule: "Silver" o "Gold").

Massimali

Per **coperture "CVT"**: corrispondono al valore assicurato del veicolo come indicato nel modulo di polizza.

Per **Tutela Legale, Infortuni del Conducente, Connected Cars e Cristalli** sono indicati nel modulo di polizza.

Per **Assistenza e Coperture Accessorie**: prestazioni con massimali standard.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- ✗ la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.);
- ✗ gli infortuni dei trasportati durante la circolazione;
- ✗ danni a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente / Assicurato;
- ✗ la diaria per sospensione / ritiro della patente;

L'assicurazione non è operante se il veicolo risulta essere:

- ✗ adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
- ✗ guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- ✗ guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci: ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
- ✗ utilizzato indebitamente;
- ✗ non omologato;
- ✗ affittato o noleggiato;
- ✗ adibito a taxi o a trasporto / servizio pubblico o ad autoscuola;
- ✗ di peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate a pieno carico e una capienza superiore a 9 posti.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri causati o dipendenti da:

- ! dolo, colpa grave (fatta salva la garanzia Infortuni del Conducente) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone dagli stessi incaricati alla guida, alla riparazione o alla custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Veicolo (salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie MINI KASKO e KASKO COMPLETA);
- ! trasporto di merci infiammabili o esplodenti;
- ! atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- ! tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere (salvo quanto esplicitamente previsto dalla Garanzia ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI);
- ! esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- ! terremoti, eruzioni vulcaniche alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali (salvo quando esplicitamente previsto dalla Garanzia EVENTI NATURALI);
- ! partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive ed a imprese temerarie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il presente Contratto di Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.
- ✓ In riferimento alla garanzia TUTELA LEGALE, la copertura vale:
 - per le vertenze contrattuali per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia;
 - per le altre ipotesi previste dalla garanzia, per i casi assicurativi insorti in Europa e nei paesi che, al momento dell'evento, risultano aderenti alla convenzione Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
- ✓ In riferimento alla garanzia ASSISTENZA vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative o comunicare la successiva stipulazione;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto oppure direttamente all'impresa alla scadenza delle eventuali rate di frazionamento tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e Carte di Debito (per importi superiori a € 30,00).

All'atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

Se il Contraente non paga la rata di premio successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

L'assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia efficace una nuova copertura assicurativa per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Il Contratto di estingue alla sua naturale scadenza, indicata del Modulo di Polizza; non è necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta in quanto la polizza non prevede il tacito rinnovo.

In caso di polizza stipulata a distanza, per il tramite di un intermediario, il contraente dispone di un diritto di recesso pari a 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali e senza indicare il motivo, purché non abbia già richiesto la liquidazione di un indennizzo.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
 Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
 Codice Fiscale, Partita IVA e
 Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
 Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
 Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
 Indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
 Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
 con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
 Società soggetta all'attività di direzione
 e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
 dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

Assicurazione Rischi Accessori all'Autovettura

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: BLUMOTOR AUTOVETTURE – Ed .3/CVT3P

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 20/09/2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111

Il patrimonio netto dell'Impresa: € 17,4 milioni al 31/12/2025; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 12,4 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>

L'indice di solvibilità dell'Impresa: 239,06% al 31/12/2025, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€15,89 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€6,65 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

L'assicurazione non è operante se il Veicolo risulta essere:

- utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi Mezzi di soccorso o Autoambulanza);
- utilizzato per attività sportive;
- appartenente alla categoria delle "Auto d'epoca" o a quella di "autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
- importato all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
- di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
- non regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA);
- di Valore commerciale inferiore a € 4.000 e/o di vetustà alla sottoscrizione o al rinnovo superiore a 10 anni;
- di vetustà alla sottoscrizione superiore a 8 anni per le coperture: Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Mini Kasko e Kasko Completa fermo il limite minimo di valore commerciale pari a € 4.000;

Esclusioni valide per la garanzia Connected Cars

La garanzia non copre:

- richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza;
- sinistri conseguenti a Guerra informatica;
- i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- Eventi informatici non diretti al Veicolo assicurato;
- Eventi informatici avvenuti prima dell'inizio di validità della Polizza;
- qualsiasi danno al sistema di Infotainment non causato da un attacco informatico, sono inclusi:
- i difetti di fabbrica o gli errori di progettazione che ne compromettano il corretto utilizzo;
- i guasti;
- sinistri derivanti da difetti, errori o mancanze nel codice software o negli aggiornamenti del sistema di Infotainment;
- i danni derivanti dall'uso di software illegale o privo di licenza;
- i danni causati o derivanti dall'utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- qualsiasi danno materiale al Veicolo o a sue parti, inclusi i danni materiali e diretti al sistema di Infotainment (quando rendono impossibile l'accensione del Veicolo);
- i danni da collisione contro qualsiasi ostacolo;

- il furto del Veicolo, i danni per furto parziale o tentato;
- lesioni personali.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:

Garanzia "FURTO": sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni e/o il Furto delle cose trasportate;
- i danni verificatisi in occasione di Furto del Veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso nei locali dove erano custodite e l'Assicurato abbia fatto denuncia alle competenti Autorità anche di tale Evento.

Garanzia "INCENDIO": l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio;
- alle cose trasportate, anche di terzi;
- derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico;
- derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento.

Garanzia "EVENTI NATURALI": l'assicurazione non comprende i danni derivanti da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche ed i danni ai cristalli derivanti da grandine, se già liquidati come sinistri della garanzia Cristalli.

Garanzia "ATTI VANDALICI ed EVENTI SOCIOPOLITICI": l'assicurazione non comprende i danni riconducibili alla circolazione dei veicoli.

Garanzie "KASKO" (mini kasko e Kasko completa): le garanzie non sono operanti se il sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso. Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali od animali trasportati o da operazioni di carico e scarico o alle cose trasportate;
- subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla garanzia di altre parti del veicolo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada";
- cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati - e derivanti da atti vandalici o conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi rientranti nella copertura KASKO;
- in riferimento alla Mini Kasko la garanzia non è operante inoltre per Collisione con veicolo non identificato; Urto; Ribaltamento; Uscita di Strada.

Garanzia "ASSISTENZA": sono escluse, in base alle prestazioni interessate:

- le spese relative il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese vive quali il carburante o i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.) in caso di autista messo a disposizione o auto sostitutiva;
- i costi per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie applicabili in caso di messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
- il recupero e trasferimento della merce trasportata in caso di Recupero del veicolo uscito fuori strada o messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
- il costo di uscita del soccorritore e della sua manodopera qualora richiesto il soccorso per il montaggio/ smontaggio delle catene da neve;
- i costi relativi ai pezzi di ricambio qualora richiesto l'invio sul posto di un'officina mobile e/o il servizio di invio pezzi di ricambio,
- i costi relativi all'acquisto di pneumatici e dei materiali d'impiego utilizzati dal soccorritore (officina mobile) per effettuare le riparazioni sul luogo del sinistro;
- le eventuali spese doganali se richiesto l'invio di pezzi di ricambio.

Garanzia "CONNECTED CARS": la garanzia non copre:

- le spese per ricerca e riparazione di qualsiasi difetto o malfunzionamento del Veicolo, diverso da quanto esplicitamente assicurato;
 - i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
 - i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
 - i danni derivanti da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo degli Assicurati;
 - i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- In particolare, per la prestazione Tutela dell'identità digitale, la garanzia non copre:
- Multe o sanzioni;
 - Indagini o procedimenti penali.

Garanzia "CRISTALLI": non sono indennizzabili le rigature, abrasioni e scheggiature e simili, né i danni provocati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicoli realizzate in materiale plastico o plexiglass. Sono esclusi i danni ai cristalli derivanti da grandine, se già liquidati come sinistri della garanzia Eventi Naturali.

Garanzia "TUTELA LEGALE": l'assicurazione non è valida:

- in materia fiscale ed amministrativa connessa alla circolazione e anche per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: patente scaduta; mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana; mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per le vertenze contrattuali con la Società;
- per omissione di fermata e assistenza;
- per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- per i casi di adesione a class action;

- per i casi di compravendita di veicoli.

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa.
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella.
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo.
- l'iva, nei soli casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'assicurato Contraente.

Garanzia "INFORTUNI AL CONDUCENTE": l'assicurazione non è valida nei casi di:

- ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione;
- infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone fisiche o giuridiche (esclusi Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili), residenti (/con sede) in Italia proprietarie dell'autovettura (intestatario al PRA) che sia:

- adibita a trasporto persone (fino a 9 posti a sedere) ad uso privato o ad uso promiscuo (purché con peso a pieno carico inferiore a 35 q.li)
- immatricolata in Italia;
- nuova (di prima immatricolazione) o usata (entro i 10 anni di vetustà).
- di vetustà inferiore ai 8 anni per l'acquisto delle garanzie danni quali "Eventi naturali", "Atti vandalici ed eventi sociopolitici" e "Kasko".



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente la quota parte percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) che nel presente contratto sono in media pari al **15%** del premio imponibile per le garanzie Furto, Incendio, Coperture Accessorie, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed eventi sociopolitici, Kasko e Cristalli; al **30%** per le altre garanzie Assistenza, Infortuni del Conducente, Tutela Legale.

Diritto di recesso

In caso di polizza stipulata a distanza per il tramite di un intermediario, Il Contraente, ai sensi dell'art. 59-octies del Codice del Consumo, dispone di un termine **14 giorni** di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare alcun motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione (pre)contrattuale completa.

Tale diritto è esercitabile **purché**, in tale periodo:

- il Contraente/l'Assicurato non abbia fatto una denuncia di sinistro, contenente la richiesta di esecuzione del contratto, e/o nei casi in cui il Contraente/Assicurato non abbia chiesto la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso:

- Tramite lettera raccomandata A/R a Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 20123 MILANO
- Tramite PEC all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it
- Tramite altra modalità resa disponibile dall'intermediario.

La Compagnia provvederà al rimborso del premio integrale pagato in fase di conclusione del contratto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Reclami". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it)
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Detrazione premi: Non è prevista detraibilità fiscale dei premi Tassazione prestazione assicurata: Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://globalassistance.it/oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“BLUMOTOR AUTOVETTURE”

Ed. 3/CVT3P

Data ultimo aggiornamento 20/09/2026



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'Inass al n. 014

SOMMARIO

DEFINIZIONI - GLOSSARIO.....	3
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE.....	8
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	13
FURTO.....	13
INCENDIO	15
EVENTI NATURALI	16
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	18
MINI KASKO.....	20
KASKO COMPLETA	21
COPERTURE ACCESSORIE	22
ASSISTENZA	24
CONNECTED CARS	29
INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	32
TUTELA LEGALE.....	36
CRISTALLI	39
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE	40
ESCLUSIONI	40
LIMITI.....	41
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	43
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	50

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Ai termini sottoindicati, utilizzati nelle **Condizioni di Assicurazione**, vengono attribuiti i significati che seguono:

A

ACCESSORI DI SERIE: Installazioni stabilmente fissate al Veicolo costituenti normale dotazione di serie del Veicolo senza supplemento al prezzo base di listino della Casa Costruttrice.

ACCESSORI NON DI SERIE (Optional): Dotazioni installate sul Veicolo, fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi. Gli Optional devono essere stabilmente installati sul Veicolo e da esso non amovibili (**esclusa** comunque ogni loro parte amovibile) e sono garantiti a condizione che il loro valore complessivo sia indicato nel Modulo di Polizza e nel documento che attesta il rinnovo del Contratto e rientri nel Valore assicurato. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **la presenza di tali Optional deve essere comprovata dalla documentazione fiscale d'acquisto e/o da altra adeguata documentazione equivalente ritenuta idonea dalla Società.**

ALIENAZIONE: Vendita, Cessione a qualsiasi titolo a terzi della proprietà del mezzo, Demolizione/Distruzione, Esportazione definitiva del Veicolo.

ANIMALI SELVATICI: Fanno parte della fauna selvatica i mammiferi e uccelli selvatici dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, con esclusione dei cani randagi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi ricompresi nella definizione: cervi, camosci, mufloni, daini, cinghiali, stambecchi, caprioli, orsi, volpi, tassi, lepri, nutrie e fagiani.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: Reato, di cui all'art. 646 del Codice penale, contro il patrimonio, commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

ASSICURATO: Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che coincide con il Proprietario del veicolo assicurato (o con il Locatario del veicolo assicurato in caso di leasing). Per le sole garanzie "Assistenza", "Infortuni del conducente", "Tutela legale" e "Connected Cars" è il conducente del Veicolo assicurato, sia esso il Proprietario o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

ASSICURAZIONE: Contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad un'Impresa di assicurazione.

ATTACCO INFORMATICO: Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un Danno o di ottenere l'accesso illegittimo all'infotainment assicurato. Sono compresi inoltre il furto di Dati e i Malware.

C

CENTRALE OPERATIVA: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.

CENTRI CONVENZIONATI: In base al tipo di garanzia, si intende la rete delle Officine, Carrozzerie, Centri di riparazione Cristalli, di volta in volta convenzionata con la Compagnia e incaricata alla riparazione del danno al veicolo assicurato. Per l'individuazione del Centro Convenzionato più vicino rivolgersi alla Compagnia oppure consultare il sito istituzionale www.globalassistance.it.

COMPAGNIA (o SOCIETÀ): Global Assistance Spa.

CONDUCENTE: Persona, autorizzata dal Proprietario, alla guida del Veicolo assicurato.

CONTRAENTE: Persona fisica o giuridica, residente o con sede legale in Italia, può essere:

- proprietaria del veicolo assicurato;
- locataria del veicolo assicurato in caso di Leasing;

che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.

CONTRATTO (o Polizza): Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

D

DANNO INFORMATICO: Alterazione, cancellazione o danneggiamento di Dati presenti nell'*Infotainment* assicurato.

DANNO PARZIALE: Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

DANNO TOTALE: Perdita del Veicolo in caso di:

- furto o rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi, fra quelli assicurati, che determinano la distruzione completa del Veicolo o, in ogni caso, un danno quantificabile in un importo pari o superiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

DATI: Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, video, software) presente nel *Infotainment* del *Veicolo assicurato* e che sia soggetta a backup programmato da parte dell'*Assicurato*.

DATI PERSONALI: Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy ossia il numero della patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale, i recapiti telefonici non pubblicati, i numeri di carte di credito, debito o conti correnti bancari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o pin.

DEGRADO D'USO / DEPREZZAMENTO: Rapporto fra il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

DENARO: Strumento di pagamento in uso corrente autorizzato o adottato da un governo nazionale o straniero, compresi valuta, monete, banconote, lingotti, assegni viaggio, assegni registrati, vaglia postali, buoni regalo e carte prepagate per pagamenti elettronici detenute per la vendita al pubblico. Sono incluse inoltre qualsiasi criptovaluta, autorizzata o meno da un governo nazionale o straniero.

DURATA: Periodo intercorrente tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza dell'assicurazione, indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.

E

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

ESTERO: Gli stati diversi dall'Italia

ESTORSIONE INFORMATICA: Qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo volta a cifrare, occultare o negare l'accesso a *Dati*, oppure limitare o impedire l'accesso all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato* al fine di richiedere *Denaro* a quest'ultimo

EVENTO: Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

F

FRANCHIGIA: Importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'*Assicurato* per ciascun *Sinistro*.

FURTO: Reato previsto all'art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO DELL'IDENTITÀ DIGITALE: L'uso fraudolento di un numero di previdenza sociale, di documenti di identità falsificati o di altri *Dati Personali* dell'*Assicurato*.

G

GUASTO: Danno subito dal veicolo per: usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile lo spostamento in modo autonomo.

GUERRA INFORMATICA: Uso di un *Sistema informatico* da parte o per conto di uno Stato (inteso come un qualsiasi paese sovrano) per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un *Sistema Informatico* di o in un altro Stato.

I

IDENTITÀ DIGITALE: Insieme delle informazioni online che identificano un soggetto, sono costituite da:

- caratteristiche personali che definiscono chi è il soggetto (identità);
- credenziali, attributi associati, come username e password, profili social, dati biometrici e altri elementi che permettono l'autenticazione e la gestione dell'identità.

INCENDIO: Combustione con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio, le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCIDENTE: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO: Somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

INFORTUNIO: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.

INFOTAINMENT: *Sistema Informatico* integrato nel *Veicolo* e progettato per fornire informazioni utili, offrire svago e mantenere il conducente connesso al mondo esterno.

INTERMEDIARIO: Soggetto iscritto all'apposito Albo istituito presso l'autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest'ultima.

M

MASSIMALE: Somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.

MODULO DI POLIZZA (o Polizza): Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, il Proprietario, il Veicolo assicurato, Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).

P

PARTI: Il Contraente e la Compagnia.

PREMIO: Corrispettivo in euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.

PRESTAZIONE (per la garanzia ASSISTENZA) Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno.

PREZZO DI LISTINO: Il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: Intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R

RAPINA: Reato previsto all'art. 628 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REATO: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RESIDENZA: Luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

RICOVERO: Degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

RISARCIMENTO: Somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

RISCHIO: Probabilità che si verifichi il sinistro.

S

SCOPERTO: Percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro; con previsione, in alcuni casi, di un importo Minimo non indennizzabile definito (Scoperto minimo).

SCOPPIO: Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

SINISTRO: Evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SISTEMA INFORMATICO: Qualsiasi hardware, software e firmware (fisico o virtuale) posseduto o noleggiato, gestito, reso disponibile o accessibile ai fini dell'archiviazione ed elaborazione di dati elettronici e software dell'Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: Spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato.

U

USURA: Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato e del trascorrere del tempo. L'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso, constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica è all'occorrenza attribuita ad un perito.

V

VALORE ASSICURATO: Valore complessivo, indicato in polizza, attribuito al Veicolo assicurato comprensivo d'eventuali accessori "di serie". Sono inclusi, sempreché compresi nella somma assicurata, anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo. In riferimento al Valore assicurato all'atto della sottoscrizione, lo stesso deve corrispondere, in caso di Veicolo nuovo:

1. all'importo di fattura IVA inclusa (se il proprietario non è in grado di recuperare la suddetta imposta);
2. all'importo di fattura IVA esclusa o parzialmente esclusa (se il proprietario è in grado di recuperare tale imposta, in tutto o in parte, in base al regime fiscale di tempo in tempo vigente);

o, in caso di Veicolo usato:

3. al Valore Commerciale del Veicolo alla data di sottoscrizione della polizza.

L'importo di fattura non può in alcun caso superare il prezzo di listino, pubblicato dalla casa costruttrice, del Veicolo e degli accessori e degli eventuali Optional.

VALORE COMMERCIALE: Valore di mercato del Veicolo rappresentato dal Valore di Rivista maggiorato dell'eventuale valore raggiunto dagli Optional, se assicurati.

VEICOLO (o Veicolo Assicurato): Autoveicoli a motore con almeno quattro ruote ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e capaci al massimo di contenere nove posti, compreso quello del conducente, che rientrino nella definizione di "Autovetture", come definito al punto "a" dell'art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone) o nella definizione di "Autoveicoli ad uso promiscuo", come definito al punto "c" dell'art 54 _Codice della Strada (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone e di cose). Si considerano parte integrante del Veicolo la targa, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione e gli Optional.

VEICOLO NUOVO: Veicolo immatricolato da non più di 10 giorni rispetto alla data di decorrenza della Polizza. Il Veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La voltura successiva alla prima immatricolazione da concessionaria non viene considerata passaggio di proprietà.

VEICOLO USATO: Veicolo che ha subito passaggi di proprietà (senza tener conto della prima immatricolazione da concessionaria) e in ogni caso che risulti immatricolato da più di 10 giorni rispetto alla data di decorrenza della Polizza.

VERTENZA CONTRATTUALE: Controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.

VETUSTÀ DEL VEICOLO: Età raggiunta dal Veicolo, calcolata dalla sua prima data di immatricolazione ovunque avvenuta.



ZONA DI RISCHIO: Provincia di residenza (o sede legale) del Proprietario del Veicolo (o del Locatario, nel caso di contratto di leasing) a cui corrisponde un codice di rischio esplicitato nel modulo di polizza e nella documentazione di rinnovo successiva, in corrispondenza della garanzia Furto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il *Contratto di Assicurazione* si intende perfezionato con la sottoscrizione del *Modulo di Polizza* e con il versamento del relativo *Premio*. I premi devono essere pagati presso l'*Intermediario* cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*.

Se il *Premio* (o la rata di *Premio*) è stato pagato, l'*Assicurazione* ha effetto dalle ore e dal giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, salvo se diversamente indicato. In caso contrario, l'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

Il mancato pagamento della prima rata di *Premio* decorsi 30 giorni dall'emissione comporta la nullità del contratto e la *Compagnia* provvederà al suo annullamento senza effetto.

Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del 3% del premio complessivo.

Se il *Contraente* non paga le rate di premio successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme le successive scadenze ai sensi dell'Art. 1901 del Codice civile.

È possibile pagare il *Premio* tramite i seguenti mezzi: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori a € 30).

ART. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* ha effetto e durata fino alla scadenza indicata nel *Modulo di Polizza* e non è tacitamente rinnovabile.

Alla scadenza del contratto la copertura resta efficace per i successivi 15 giorni, salvo che, entro questo termine, non entri in vigore un nuovo contratto per lo stesso rischio. In quel caso, la copertura precedente cessa di avere effetto alla data di decorrenza del nuovo contratto.

ART. 3 – PROPOSTA DI RINNOVO

Fermo quanto stabilito all'articolo precedente, la *Compagnia* può formulare al *Contraente*, anche tramite l'*Intermediario* di competenza, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una proposta di rinnovo del contratto, esclusivamente di durata annuale, con l'indicazione del nuovo premio proposto per l'annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza (ad eccezione di quelle per le quali vige una regola di limitazione di durata legata alla Vetustà del *Veicolo* di cui ai successivi articoli).

La volontà del *Contraente* di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del premio propostogli dall'Impresa, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza di pagamento del *Premio* assicurativo e consegna di documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti.

ART. 4 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*), ovvero il Foro di Milano qualora il *Contraente* (o l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.

ART. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* e l'*Intermediario* sono validi solo previa ratifica della *Compagnia*.

Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti debbono farsi, per essere valide, in forma scritta tracciabile alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario*.

ART. 6 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Compagnia*.

ART. 7 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

ART. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

ART. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice civile. I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'*Assicurato* e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'*Assicurato*.

ART. 10 – REQUISITI PER LA CONTRAENZA E L'ASSICURABILITÀ

10.1 – Contraenza

Il presente Contratto di Assicurazione vale se sottoscritto in Italia da *Contraente*:

- ✓ con residenza o sede legale (in caso di persona giuridica) in Italia;
- ✓ proprietario (o Locatario nel caso di Leasing) del *Veicolo*.

10.2 - Veicoli assicurabili / identificazione del veicolo

Con il presente *Contratto* sono assicurabili esclusivamente i *veicoli* che rispondano ai seguenti requisiti:

- ✓ siano identificati, nei documenti previsti dalle vigenti norme di legge, come "Autovetture", ovvero veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del Conducente ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o come "Autoveicoli per trasporto promiscuo", ovvero veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone e di cose e capaci al massimo di contenere nove posti compreso quello del *Conducente*;
- ✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza, una vetustà massima di 10 anni, calcolata dalla data di prima immatricolazione. Il limite di vetustà alla sottoscrizione è ridotto a 8 anni in riferimento alle sole garanzie EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, MINI KASKO e KASKO COMPLETA. Qualora il limite venga raggiunto e superato durante il periodo di copertura, tali garanzie proseguiranno fino alla scadenza. La *Compagnia* può tuttavia formulare una proposta di rinnovo anche qualora siano superati tali limiti. In questo caso restano valide le previsioni di cui al precedente [ART. 3. - PROPOSTA DI RINNOVO](#).
- ✓ abbiano, alla sottoscrizione della polizza e al rinnovo, un valore assicurato non inferiore ad € 4.000.
- ✓ siano immatricolati in **Italia**;
- ✓ siano di proprietà di soggetti (intestatari del veicolo al PRA) o locati da soggetti (in caso di leasing) residenti in Italia per tutto il periodo dell'Assicurazione;

In riferimento al *Veicolo assicurato*, il *Contraente*, all'atto della stipulazione della *Polizza*:

- dichiara data della prima immatricolazione (anche se avvenuta all'Estero), ed esistenza di copertura R.C.A. in corso di validità;
- in caso di acquisto delle garanzie FURTO e INCENDIO dichiara marca, modello, allestimento, presenza e tipologia di eventuali dispositivi di antifurto;
- esibisce, dietro esplicita richiesta, alla Compagnia (anche per il tramite dell'Intermediario) copia del libretto di circolazione del Veicolo assicurato e autorizza espressamente la Compagnia e l'Intermediario a conservarne una copia;
- fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione del rischio rispondendo in modo veritiero alle domande formulate dall'Intermediario;
- dichiara che il *Veicolo assicurato* risulta in normale stato di manutenzione e non presenta danni visibili e/o vizi noti.

ART. 11 – OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Il *Contraente*, all'atto del perfezionamento del presente *Contratto* dichiara che:

- il *Veicolo* identificato nel *Modulo di Polizza* è assicurato con contratto in corso di validità per la garanzia Responsabilità Civile Auto (in breve R.C.A.) secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche, e che si impegna a mantenere valida ed efficace la suddetta garanzia R.C.A. per tutta la Durata del presente *Polizza*.

La condizione derivante dalla suddetta dichiarazione del *Contraente* costituisce per la *Compagnia* un elemento ritenuto essenziale per il perfezionamento del presente *Contratto*, in assenza del quale la *Compagnia* non avrebbe acconsentito alla conclusione del *Contratto* stesso.

Pertanto, qualora al momento del *Sinistro*, a seguito di verifiche effettuate dalla *Compagnia*, il *Veicolo* risulti non assicurato per la garanzia R.C.A., il *Sinistro* non sarà indennizzabile dalla presente *Polizza*.

ART. 12 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione del *Contratto* di *Assicurazione* costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

ART. 13 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per i medesimi rischi ai quali si riferisce la *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

ART. 14 – OFFERTA ASSICURATIVA

L'offerta assicurativa si compone di una serie di garanzie, acquistabili secondo i criteri esposti nella tabella che segue. Ai fini di operatività della polizza è obbligatorio l'acquisto delle garanzie principali **FURTO** e **INCENDIO** (acquistabili esclusivamente in modalità congiunta) o di almeno una delle seguenti ulteriori garanzie principali:

- **ASSISTENZA**
- **TUTELA LEGALE**
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**
- **CONNECTED CARS**

Tab. 1 - Garanzie di polizza e regole di abbinamento

GARANZIA	TIPOLOGIA	NOTE
<u>FURTO</u>	Principale Facoltativa	Acquistabile esclusivamente in forma congiunta alla garanzia Incendio
<u>INCENDIO</u>	Principale Facoltativa	Acquistabile esclusivamente in forma congiunta alla garanzia Furto
<u>EVENTI NATURALI</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio
<u>ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio + Eventi naturali
<u>MINI KASKO</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio (e in alternativa a KASKO COMPLETA)
<u>KASKO COMPLETA</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio + Eventi naturali + Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (e in alternativa a MINI KASKO)
<u>COPERTURE ACCESSORIE</u>	Opzionale	Abbinabile a Furto e Incendio
<u>ASSISTENZA</u> (Silver o Gold)	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>CONNECTED CARS</u>	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>INFORTUNI DEL CONDUCENTE</u> (Silver o Gold)	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>TUTELA LEGALE</u> (Silver o Gold)	Principale Facoltativa	Liberamente acquistabile
<u>CRISTALLI</u> (Silver o Gold)	Opzionale	In abbinamento a una Principale Facoltativa (ad esclusione di CONNECTED CARS)

ART. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stati facenti parti del sistema della Carta Verde.

Per le spese sostenute all'*Estero*, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

In riferimento alla garanzia **TUTELA LEGALE**, le vertenze contrattuali valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia. In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che, al momento dell'evento, risultano aderenti alla convenzione Carta Verde, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

In riferimento alle prestazioni della **Garanzia ASSISTENZA**, l'Assicurazione, **salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole prestazioni di cui all' [ART. 41 – PRESTAZIONI E MASSIMALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#)**, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

ART. 16 – VARIAZIONE DI RISCHIO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare alla *Compagnia* ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell'**Indennizzo**, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.

ART. 17 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna in occasione della proposta di rinnovo (effettuata ai sensi dell'[ART. 3 – PROPOSTA DI RINNOVO](#)) ed in base a quanto espresso dal *Contraente* alla sottoscrizione ed indicato nel *Modulo di Polizza*, ad adeguare il complessivo *Valore assicurato* (e di conseguenza quello degli eventuali *Optional*, se assicurati), aggiornandolo in base al *Valore commerciale* raggiunto dal *Veicolo* alla data di effetto della proposta rinnovo, eventualmente incrementato, o ridotto, di una percentuale pari al rapporto esistente tra il valore del *Veicolo* dichiarato all'atto della sottoscrizione (e indicato nel *Modulo di Polizza*) ed il corrispondente *Valore di rivista* del *Veicolo* alla medesima data di sottoscrizione. Il nuovo *Valore assicurato* sarà indicato nel documento di riepilogo delle coperture assicurative operanti in occasione dell'invio della proposta di rinnovo annuale del *Contratto* unitamente al nuovo *Premio* dovuto alla Società. Il *Contraente*, prima di accogliere il rinnovo del *Contratto* con il pagamento del relativo nuovo *Premio*, avrà l'onere di verificare e valutare la congruità e l'adeguatezza del nuovo *Valore assicurato* proposto, restando inteso tra le *Parti* che con il pagamento del nuovo *Premio* di rinnovo il suddetto nuovo *Valore assicurato* si intenderà espressamente accettato dal *Contraente*.

Qualora quest'ultimo non ritenesse congruo il nuovo *Valore assicurato* proposto, potrà richiederne alla Società la variazione proponendo quello ritenuto più adeguato e la Società procederà alla modifica di quanto richiesto adeguando il relativo *Premio* di *Polizza*.

L'adeguamento del *Valore Assicurato* verrà, in ogni caso, proposto e assicurato fino al raggiungimento del valore minimo assicurabile come indicato al [Paragrafo 10.2 - Veicoli assicurabili / identificazione del veicolo](#).

ART. 18 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO E RIATTIVAZIONE

È ammessa la sospensione delle coperture del presente contratto in funzione delle scelte effettuate sulla polizza R.C.A. obbligatoria, tuttavia, qualora il *Contraente* non chiedi la riattivazione delle coperture entro 12 mesi dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il *Premio* corrisposto e non usufruito rimane acquisito dalla *Compagnia*.

ART. 19 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Qualora in corso di *Contratto*, il *Veicolo* assicurato venisse alienato, la *Compagnia* restituirà all'*Assicurato* la parte di *Premio* pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali gravanti sul *Contratto*, relativo al periodo di *Assicurazione* non goduto.

L'importo di premio imponibile rimborsato sarà calcolato in base ai giorni non goduti ovvero quelli residuali rispetto alla durata contrattuale, sempre espressa in giorni, dove tutti i mesi vengono conteggiati pari a 30 giorni tranne quello iniziale e finale del periodo assicurato che è calcolato in giorni puntuali con le seguenti eccezioni:

- se il mese d'inizio periodo è un fine mese, il numero di giorni del mese è **0**;
- se il mese di fine periodo è un fine mese, il numero di giorni del mese è **30**;
- se il giorno di inizio periodo è uguale al giorno di fine periodo, il numero di giorni complessivo tra i due mesi è **30**.

Con l'accettazione del rimborso del *Premio* da parte del *Contraente*, il *Contratto* non avrà più alcun effetto anche in relazione ad eventi avvenuti prima dell'*alienazione* del *Veicolo* anche se non ancora noti all'atto dell'accettazione del rimborso del *Premio*.

Non è previsto rimborso del premio pagato e non goduto nei seguenti casi:

- se nei 12 mesi precedenti all'*Alienazione*, l'*Assicurato* ha presentato denuncia di *Sinistro*;
- se l'*Alienazione* è conseguenza di un *Evento* coperto dall'*Assicurazione* e per il quale l'*Assicurato* ha ricevuto risarcimento da parte della *Compagnia*.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO

20.1 – Divieto di cessione del credito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del Codice Civile, le *Parti* pattuiscono che l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente *Contratto*, fatta eccezione per i casi di riparazioni avvenute tramite l'utilizzo della *rete*.

20.2 – Delega di pagamento del credito

Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente *Contratto* di delegare quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione dell'Indennizzo del danno, ad eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore.

ART. 21 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato e sino al **60° (sessantesimo) giorno** da quello in cui l'*Indennizzo* è stato pagato od il *Sinistro* è stato altrimenti definito dalla *Compagnia*, le *Parti* possono recedere dal *Contratto*.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso del *Contraente* dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso della *Compagnia*: trascorsi **30 giorni** dalla data di ricezione da parte del *Contraente* della comunicazione inviata dalla *Compagnia*;

In caso di recesso, la *Compagnia* entro **30 giorni dalla data di efficacia del recesso**, rimborsa la quota parte di *Premio* relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Si precisa che in caso di sinistro pagato, o in corso di pagamento, che copra un danno totale, non si procederà alla restituzione del premio pagato e non goduto, avendo la Compagnia assolto il proprio onere risarcitorio.

ART. 22 – DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

In caso di *polizza stipulata a distanza* per il tramite di un intermediario, il *Contraente/Assicurato*, ai sensi dell'art. 59-octies del Codice del Consumo, dispone di un termine di **14 giorni di calendario per recedere dal contratto** senza penali e senza dover indicare alcun motivo.

Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione (pre)contrattuale completa.

22.1 – Esclusione del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private, il diritto di recesso non può inoltre essere esercitato nei casi in cui il *Contraente* abbia richiesto la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'attivazione della copertura su richiesta del *Contraente/Assicurato* durante il periodo di recesso comporta la perdita del diritto di recesso.

22.2 – Rimborsi

L'esercizio del diritto di recesso è gratuito.

Ai sensi dell'art. 59-novies, comma 2, del Codice del Consumo, il *Contraente* che esercita il recesso non è tenuto al pagamento di alcun importo, costo, penale o onere per il servizio eventualmente prestato dalla *Compagnia* fino al momento del recesso.

22.3 – Modalità di esercizio del recesso

Il *Contraente* potrà esercitare il diritto di recesso:

- Tramite lettera raccomandata A/R a Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 20123 MILANO;
- Tramite PEC all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it;
- Tramite altra modalità resa disponibile dall'intermediario.

ART. 23 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

ART. 24 – CLAUSOLA BROKER

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel *Modulo di Polizza*, le *Parti* prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

ART. 25 – SANZIONI INTERNAZIONALI

La *Compagnia* non è tenuta a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre la *Compagnia* stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Le garanzie previste dalla polizza sono operanti solo se espressamente indicate come comprese nel modulo di polizza.

FURTO

(Garanzia Principale, facoltativa)

ART. 26 – OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da *Furto* del *Veicolo* o di sue parti, sia portato a termine che tentato e *Rapina* del *Veicolo*, sia portata a termine che tentata.

Sono equiparati ai danni da *Furto* o *Rapina* quelli causati al *Veicolo* nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del *Veicolo* stesso. In tale ambito, eventuali danni alle parti meccaniche del *Veicolo* sono ricompresi solo se si riscontrano danni sulla carrozzeria compatibili con i danni alle parti meccaniche.

La *Compagnia* si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale, gli atti relativi.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 27 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 27 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER FURTO

27.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato purché non superi il valore di acquisto* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

27.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

A. Danno Totale:

- ✓ in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 2 – Scoperti per Furto.

B. Danno Parziale:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 2 – Scoperti per Furto.

Tab. 2 – Scoperti per Furto

Percentuale Scoperto	Minimo Scoperto	Provincia di residenza / Sede legale
10% per sinistro	€ 150,00	Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, L'Aquila, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Chieti, Caltanissetta, Cuneo, Como, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Ferrara, Firenze, Fermo, Frosinone, Gallura Nord-Est Sardegna, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Monza e Brianza, Macerata, Mantova, Modena, Massa-Carrara, Novara, Nuoro, Ogliastro, Oristano, Piacenza, Padova, Pescara, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro e Urbino, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia, Ragusa, Rieti, Rimini, Rovigo, Siena, Sondrio, La Spezia, Sassari, Savona, Teramo, Trento, Trapani, Terni, Trieste, Treviso, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona, Viterbo

15% per sinistro	€ 250,00	Agrigento, Latina, Messina, Milano, Matera, Medio Campidano, Palermo, Potenza, Roma, Siracusa, Sulcis Iglesiente, Torino
20% per sinistro	€ 400,00	Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Lecce, Vibo Valentia
30% per sinistro	€ 500,00	Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Catania, Foggia, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Taranto

Eventuali diversi Scoperti e/o Scoperti minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

27.2 – Aggravio dello scoperto

A. Assenza dell'antifurto satellitare

Al momento dell'acquisto della polizza il *Contraente* dichiara la presenza o meno di un antifurto satellitare (come indicato nel *Modulo di Polizza*). Se il *Contraente* ha dichiarato la presenza di un antifurto satellitare e, nel momento del *Sinistro*, viene rilevato che questo non è presente o non è attivo all'Indennizzo verrà applicato un ulteriore scoperto del 15% che si somma a quello contrattualmente previsto.

B. Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera

La mancata dichiarazione di immatricolazione estera al momento della sottoscrizione della *Polizza* comporta, in caso di sinistro, un ulteriore scoperto del 10% che si somma a quello contrattualmente previsto.

C. Mancanza delle chiavi di serie

In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che non sono disponibili le chiavi di serie, lo scoperto contrattualmente previsto viene sostituito da uno scoperto del 30% con un minimo di € 500.

Si precisa che in caso di coesistenza di quanto specificato al punto A. e al punto B. gli ulteriori scoperti si sommeranno tra loro. Segue tabella esemplificativa.

Tab. 3 - Esempi di applicazione dell'aggravio dello scoperto

Scoperto previsto dal contratto	Condizioni verificate	Ulteriore / sostituzione dello scoperto	Scoperto applicato all'indennizzo
10% con minimo di € 250	Assenza dell'antifurto satellitare Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+15% per assenza antifurto +10% per immatricolazione estera	35% con minimo di € 250 (pari a 10% + 15% + 10%)
15% con minimo di € 350	Mancanza di tutte le chiavi di serie	Sostituzione dello scoperto con 30% con minimo di € 500	30% con minimo di € 500
Nessuno scoperto per danno parziale con riparazione in network	Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+10% per immatricolazione estera	10%

INCENDIO

(Garanzia Principale, facoltativa)

ART. 28 – OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da: *Incendio* con sviluppo di fiamma, *Esplosione*, *Scoppio* azione del fulmine, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di *Incendio*.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 29 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 29 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INCENDIO

29.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato purché non superi il valore di acquisto* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

29.2 – Franchigie e scoperti

Non è prevista applicazione di franchigie o scoperti.

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

EVENTI NATURALI

(Garanzia opzionale)

ART. 30 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, entro il massimale e nei limiti e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da:

- ✓ **grandine, neve, bufere, tempeste, trombe d'aria e uragani**, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli;
- ✓ **eventi catastrofici quali alluvioni e inondazioni** quando siano dichiarati tali dalle preposte Autorità pubbliche;
- ✓ **frane** purché non derivanti da fenomeni sismici o eruzioni vulcaniche.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 31 – MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER EVENTI NATURALI](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 31 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER EVENTI NATURALI

31.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

31.2 – Sottolimita per danni ai cristalli

Per riparazione cristalli da Evento Naturale è previsto un sottolimita di €1.000 (a prescindere dai cristalli rotti) a valere per sinistro/evento (senza limite per anno).

31.3 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

A. Danno Totale:

- ✓ in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 4 – Scoperti per Eventi Naturali.

B. Danno Parziale:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato* con la *Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 4 – Scoperti per Eventi Naturali.

Tab. 4 – Scoperti per Eventi Naturali

Percentuale Scoperto	Minimo Scoperto	Provincia di residenza / Sede legale
10% per sinistro	€ 250,00	Aosta, Foggia, Asti, Lecce, Bari, Modena, Barletta - Andria – Trani, Napoli, Bergamo, Reggio Calabria, Brindisi, Salerno, Caserta, Taranto, Como, Vibo Valentia, Cosenza, Vicenza.
15% per sinistro	€ 350,00	Agrigento, Alessandria, Ascoli Piceno, L'Aquila, Arezzo, Avellino, Biella, Belluno, Benevento, Brescia, Campobasso, Caltanissetta, Cuneo, Cremona, Catania, Catanzaro, Enna, Forlì, Fermo, Frosinone, Genova, Isernia, Crotone, Lecco, Lodi, Latina, Monza, Macerata, Messina, Medio Campidano, Milano, Mantova, Matera, Novara, Oristano, Palermo, Padova, Perugia, Pordenone, Parma, Pesaro, Pavia, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ragusa, Rimini, Rovigo, Sondrio, Siracusa, Torino, Trapani, Terni, Trieste, Treviso, Varese, Vercelli, Verona, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente.

20% per sinistro	€ 450,00	Ancona, Pescara, Bologna, Piacenza, Bolzano, Pisa, Cagliari, Pistoia, Chieti, Prato, Ferrara, Rieti, Firenze, Roma, Gallura Nord-Est Sardegna, Gorizia, Sassari, Grosseto, Savona, Imperia, Siena, La Spezia, Ogliastro, Teramo, Livorno, Trento, Lucca, Udine, Massa Carrara, Venezia, Nuoro, Viterbo.
------------------	----------	---

Eventuali diversi *Scoperti* e/o scoperti minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

31.4 – Aggravio dello scoperto

A. Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera

La mancata dichiarazione di immatricolazione estera al momento della sottoscrizione della *Polizza* comporta, in caso di sinistro, un ulteriore scoperto del 10% che si somma a quello contrattualmente previsto.

Segue tabella esemplificativa.

Tab. 5 - Esempi di applicazione dell'aggravio dello scoperto

Scoperto previsto dal contratto	Condizioni verificate	Ulteriore / sostituzione dello scoperto	Scoperto applicato all'indennizzo
10% con minimo di € 250	Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+10% per immatricolazione estera	20% con minimo di € 250 (pari a 10% + 10%)

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

(Garanzia opzionale)

ART. 32 – OGGETTO DELLA GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, derivanti da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo**.

La *Compagnia* si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale, gli atti relativi.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenga prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 33 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 33 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

33.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

33.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

A. Danno Totale:

- ✓ in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 6 – Scoperti per Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici.

B. Danno Parziale:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato* con la *Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: in base alla provincia di residenza / sede legale del *Contraente* è applicato uno scoperto secondo quanto riportato alla Tabella 6 – Scoperti per Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici.

Tab. 6 – Scoperti per Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

Percentuale Scoperto	Minimo Scoperto	Provincia di residenza / Sede legale
10% per sinistro	€ 250,00	Genova, Milano
15% per sinistro	€ 350,00	Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Caserta, Crotone, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gorizia, Grosseto, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Medio Campidano, Messina, Modena, Monza, Napoli, Novara, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sulcis Iglesiente, Taranto, Terni, Trento, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.
20% per sinistro	€ 450,00	Bologna, Chieti, Cuneo, Frosinone, Gallura Nord-Est Sardegna, Imperia, Latina, Livorno, Nuoro, Ogliastro, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Rieti, Sassari, Teramo, Torino, Vicenza.

Eventuali diversi *Scoperti* e/o *Scoperti* minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

33.3 – Aggravio dello scoperto

A. Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera

La mancata dichiarazione di immatricolazione estera al momento della sottoscrizione della *Polizza* comporta, in caso di sinistro, un ulteriore scoperto del 10% che si somma a quello contrattualmente previsto.

Segue tabella esemplificativa.

Tab. 7 - Esempi di applicazione dell'aggravio dello scoperto

Scoperto previsto dal contratto	Condizioni verificate	Ulteriore / sostituzione dello scoperto	Scoperto applicato all'indennizzo
10% con minimo di € 250	Mancata dichiarazione di prima immatricolazione estera	+10% per immatricolazione estera	20% con minimo di € 250 (pari a 10% + 10%)

MINI KASKO

(Garanzia opzionale)

ART. 34 – OGGETTO DELLA GARANZIA MINI KASKO

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da **collisione con altro veicolo identificato** che sia soggetto all'obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto.

A parziale deroga dell'[ART. 7 – DIRITTO DI SURROGA](#) la *Società*, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del *Conducente* debitamente autorizzato alla guida del *Veicolo* assicurato.

L'Assicurazione vale anche per i *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il *Veicolo* identificato in *Polizza*.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 35 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER MINI KASKO](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 35 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER MINI KASKO

35.1 – Massimale

La copertura opera entro il massimale indicato nel *Modulo di Polizza*. Tale massimale è da considerarsi per sinistro e per annualità contrattuale.

35.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto delle seguenti franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'Assicurato:

- ✓ **con riparazione in rete** (ovvero presso un *Centro convenzionato* con la *Compagnia*): franchigia di € 250 per sinistro;
- ✓ **con riparazione fuori rete**: franchigia di € 500 per ogni sinistro.

Eventuali diversi *Scoperti* e/o *Scoperti* minimi specificatamente riportati nel *Modulo di Polizza*, prevalgono su quello qui indicato e devono intendersi gli unici operativi ai fini contrattuali.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

KASKO COMPLETA

(Garanzia opzionale)

ART. 36 – OGGETTO DELLA GARANZIA KASKO COMPLETA

La *Compagnia* garantisce il *risarcimento*, nei limiti del *massimale* e secondo i criteri normati dalle presenti “Condizioni di Assicurazione”, dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo assicurato* o di sue singole parti, compresi gli eventuali *Optional*, se assicurati, durante la circolazione stradale derivanti da:

- ✓ **collisione con altro veicolo;**
- ✓ **ribaltamento;**
- ✓ **uscita di strada**
- ✓ **urto contro ostacoli mobili o fissi, con pedoni, biciclette e animali (compresa la collisione con animale selvatico);**
- ✓ **caduta di oggetti e materiali.**

A parziale deroga dell'[ART. 7 – DIRITTO DI SURROGA](#) la *Società*, per la presente Garanzia, rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del *Conducente* debitamente autorizzato alla guida del *Veicolo* assicurato.

L'*Assicurazione* vale anche per i *Sinistri* determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* e/o delle persone che legittimamente detengono il *Veicolo* identificato in *Polizza*.

La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta. **Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di sinistro successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del sinistro precedente prima di procedere con la nuova liquidazione.**

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 37 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER KASKO COMPLETA](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 37 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER KASKO COMPLETA

37.1 – Massimale

Corrisponde al *Valore Assicurato* (indicato nel *Modulo di Polizza* o, in caso di rinnovo delle coperture, nella successiva documentazione contrattuale emessa dalla *Società*) che deve intendersi per sinistro e annualità contrattuale.

37.2 – Franchigie e scoperti

La *Compagnia* effettua il pagamento dell'*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell'*Assicurato*:

- ✓ **con riparazione in rete** (ovvero presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*): scoperto del 7,5% con minimo di € 400;
- ✓ **con riparazione fuori rete**: scoperto del 15% con minimo di € 800.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

COPERTURE ACCESSORIE

(Garanzia opzionale)

ART. 38 – OGGETTO DELLA GARANZIA COPERTURE ACCESSORIE

La garanzia include un pacchetto di coperture sempre operanti (se non diversamente indicato) elencate di seguito. Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 39 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER COPERTURE ACCESSORIE](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

1. Ricorso Terzi e Rischio Locativo

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati dal Veicolo assicurato per *Incendio*, *fulmine*, *Esplosione* o *Scoppio*:

- a) a cose di terzi, quando l'Evento dannoso si sia verificato mentre il Veicolo non è in circolazione ai sensi del D. Lgs 7/9/2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del Veicolo.

2. Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici (Copertura non operante se acquistata Garanzia Kasko completa)

La Società tiene indenne l'Assicurato, al netto dello scoperto e fino alla concorrenza del massimale sotto indicato da intendersi per sinistro ed anno assicurativo (e comunque nel limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, o, se inferiore, del Valore assicurato), dai danni diretti provocati al Veicolo da urto contro *animali selvatici* mentre il Veicolo è in marcia, purché il Sinistro sia avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico e a condizione che l'Evento fortuito sia accertato dalle Autorità preposte.

3. Spese di dissequestro

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, dalle spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del Veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di *Incidente* stradale.

4. Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere o spese per la demolizione del veicolo

In caso di *Danno totale* del Veicolo assicurato, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale sottoindicato:

- a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo;
- b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- c) le spese per la procura a vendere a favore della Società o le spese per la demolizione del veicolo.

5. Ripristino dei dispositivi di sicurezza

L'Assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti ad *Incidente* stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del Veicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura e fino alla concorrenza del massimale sottoindicato.

6. Perdita dell'imposta di proprietà (cd "bollo")

La Società provvede al rimborso della tassa di proprietà pagata e non goduta in conseguenza del Furto o della rapina del Veicolo assicurato o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato.

7. Lesioni subite dagli animali domestici trasportati

La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, le spese sostenute per curare, in caso di *Incidente* da circolazione, gli animali domestici trasportati sul Veicolo assicurato.

8. Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato

La Società, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, garantisce il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale sottoindicato, per la duplicazione delle chiavi smarrite/sottratte e/o per il ripristino del funzionamento delle aperture delle portiere manomesse. Sono compresi, inoltre, gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto.

ART. 39 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER COPERTURE ACCESSORIE

39.1 - Massimale

Le coperture sono prestante entro i massimali che seguono, da intendersi per *sinistro* e periodo assicurato:

1. Ricorso terzi e Rischio locativo: fino alla somma di **€ 150.000**;
2. Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici: fino alla concorrenza massima di **€ 5.000** per anno assicurativo;
3. Spese di dissequestro: sino ad un massimo di **€ 500**;
4. Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere o demolizione: fino alla somma di **€ 260**;
5. Ripristino dei dispositivi di sicurezza: fino al limite massimo di **€ 800**;
6. Perdita dell'imposta di proprietà (cd "bollo"): fino ad un massimo di **€ 520**;
7. Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: sino ad un massimo di **€ 500**;
8. Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato: sino ad un massimo di **€ 250**.

39.2 – Franchigie e scoperti

Esclusivamente in riferimento alla “Collisione con animale selvatico”, la *Compagnia* effettua il pagamento dell’*Indennizzo* al netto dei seguenti scoperti/franchigie per *Sinistro*, che restano a carico dell’Assicurato:

- ✓ **con riparazione in rete** (ovvero presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*): scoperto del 5% con minimo di € 250;
- ✓ **con riparazione fuori rete**: scoperto del 10% con minimo di € 500.

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D’USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

ASSISTENZA

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA

La garanzia include un pacchetto di prestazioni sempre operanti. Il contraente ha la possibilità di scegliere tra due formule con coperture crescenti:

1. Formula Silver;
2. Formula Gold.

Per l'elenco delle prestazioni incluse e dei relativi massimali si rimanda all'[Art. 41 – PRESTAZIONI E MASSIMALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#).

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

Il servizio di soccorso stradale opera, tramite l'attivazione della *Centrale Operativa* contattabile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. L'assicurato può attivare il soccorso stradale attraverso i seguenti canali:

1) Canale digitale (con Servizio di Geo localizzazione – anche con operatore)

Ossia per mezzo di un sistema di assistenza virtuale che permette all'assicurato di autogestire la propria richiesta di soccorso stradale tramite smart phone, con tracciatura puntuale ed in tempo reale dello spostamento del soccorritore.

CHIAMA IL NUMERO

+39 0287362531

oppure

INQUADRA IL QR CODE

che troverai nella
documentazione contrattuale

E segui le istruzioni tramite SMS

Attivando questa modalità di assistenza digitale l'assicurato avrà:



- Zero tempi di attesa telefonica
- Attivazione del soccorso in meno di un minuto



- Verrai Geo localizzato con precisione attraverso smart phone, ed in tal modo potrai seguire il soccorritore in tempo reale sulla mappa del tuo telefono



- L'auto sarà affidata ad officine qualificate e certificate

2) Canale tradizionale

Chiama i seguenti numeri per attivare l'assistenza in modalità tradizionale, tramite contatto diretto con un operatore della Centrale Operativa.

Dall'Italia: **Numero Verde 800 295 122**
Dall'Estero: **+39 0117425601**

L'Assicurato, o la persona che contatterà la *Centrale Operativa* per conto di quest'ultimo, dovrà fornire oltre alle proprie generalità, le seguenti ulteriori informazioni:

- numero di *Polizza*,

- *Prestazione* richiesta,
- luogo e recapito telefonico per i successivi contatti.

40.1 – Eventi assicurati

I seguenti **eventi** coperti dalla Polizza consentono di attivare la *Centrale Operativa* per richiedere l'erogazione delle *Prestazioni* di Assistenza:

- ✓ Guasto meccanico, inclusa la batteria scarica;
- ✓ Incidente stradale, Incendio, Atti vandalici, Eventi atmosferici (non calamità naturali);
- ✓ Furto, Tentato furto e Furto di parti del Veicolo;
- ✓ Foratura degli pneumatici o rottura pneumatici;
- ✓ Esaurimento o errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
- ✓ Esaurimento della carica della batteria della forza motrice elettrica (veicoli elettrici);
- ✓ Chiavi del Veicolo danneggiate o smarrite o rubate.

ART. 41 – PRESTAZIONI E MASSIMALI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

41.1 – Prestazioni e massimali per la Formula Silver

Le *Prestazioni*, riportate nella tabella che segue, vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte, per ciascun tipo, durante il periodo di validità e Durata della Polizza.

Tab. 8 – Prestazioni per la Formula Silver

PRESTAZIONE	COME OPERA
Assistenza stradale / Traino	Qualora il <i>Veicolo</i> sia immobilizzato a causa di un qualsiasi evento come sopra definito e fosse impossibile, a discrezione della Centrale Operativa, effettuare una Riparazione su strada (nel rispetto del Codice della Strada), verrà inviato un Carro Attrezzi per trainarlo all'officina autorizzata dalla casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro, all'officina scelta dall'Assicurato (purché quest'ultima sia entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo). Qualora il <i>Veicolo</i> immobilizzato stesse trainando una roulotte o un rimorchio, provvederemo a portare la roulotte o il rimorchio con il veicolo al riparatore più vicino o in un luogo sicuro. I passeggeri potranno, compatibilmente con le Norme di sicurezza vigenti, viaggiare sul Carro Attrezzi fino al riparatore; qualora richiesto, organizzeremo e terremo a nostro carico il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzeremo il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'officina fino ad un massimo di € 50 per evento. In caso di soccorso speciale (utilizzo di gru, cunei di scivolamento, carrellini, ecc.), organizzeremo e terremo a nostro carico i costi fino ad un massimo di € 300 euro tasse incluse. Qualora il <i>Veicolo</i> dovesse essere trainato presso un centro di riparazione in orari di chiusura (notturno o festivo) lo stesso verrà trasportato in un deposito custodito. Il <i>Veicolo</i> verrà portato nel centro di riparazione nel primo giorno lavorativo utile (normalmente il giorno lavorativo successivo).
Invio officina mobile	Qualora la <i>Centrale Operativa</i> individuasse, tra le cause di immobilizzo del veicolo, situazioni o guasti risolvibili sul posto del fermo in un tempo non superiore ai 30 minuti di manodopera, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso idoneo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e garantendo l'intervento di ripristino in condizioni di sicurezza. Nel caso la riparazione risulti difficoltosa o necessiti di un tempo superiore ai 30 minuti, il veicolo verrà trainato presso una delle Officine Convenzionate, officina Casa Costruttrice o a libera scelta entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo. La <i>Compagnia</i> sosterrà, oltre al costo dell'invio del soccorritore, anche il costo di piccole spese tecniche come lampadine, fusibili e kit di riparazione forature utilizzato per riparare il Veicolo sul posto, qualora il Veicolo non contenesse già questi articoli.

	Rimarranno a carico dell'<i>Assicurato</i>: le spese di riparazione non considerate "piccole spese tecniche" e i chilometri eccedenti i 40, considerando la distanza dal luogo del fermo al luogo di destinazione. La <i>Prestazione</i> è valida solo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
--	--

41.2 – Prestazioni e massimali per la Formula Gold

Le *Prestazioni*, riportate nella tabella che segue, vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte, per ciascun tipo, durante il periodo di validità e Durata della Polizza.

Tabella 9 – Prestazioni per la Formula Gold

PRESTAZIONE	COME OPERA
Assistenza stradale / Traino	Come per Assistenza Formula Silver
Invio officina mobile	Come per Assistenza Formula Silver
Veicolo sostitutivo	La prestazione opera in seguito all'assistenza stradale, quando il <i>Veicolo</i> non può essere riparato lo stesso giorno dell'Immobilizzo e richiede riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera. La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina sulla base dei tempari ufficiali della casa costruttrice del <i>Veicolo</i>. La Centrale Operativa potrà richiedere all'<i>Assicurato</i> di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate). Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Nel rispetto di queste condizioni la <i>Compagnia</i>, per tramite della <i>Centrale Operativa</i>, provvederà a fornire un veicolo sostitutivo di categoria equivalente al veicolo immobilizzato, tenendo a proprio carico i costi di noleggio fino al termine delle riparazioni del <i>Veicolo</i> e per le seguenti durate massime: - 7 giorni CONSECUTIVI in caso di danni al <i>Veicolo</i>; - 10 giorni CONSECUTIVI in caso di <i>Furto</i> del <i>Veicolo</i>; previa disponibilità presso i centri noleggio convenzionati. Qualora richiesto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, tenendo i costi a carico della <i>Compagnia</i>, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'agenzia di noleggio auto fino ad un massimo di €50 per evento. L'auto a noleggio deve essere restituita all'agenzia di autonoleggio iniziale una volta che il veicolo è stato riparato. Per fruire del servizio di veicolo sostitutivo l'<i>Assicurato</i> dovrà avere un'età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di auto noleggio, una carta di credito a garanzia.
Sistemazione in albergo	Qualora il <i>Veicolo</i> risultasse immobilizzato a più di 50 km dall'abitazione, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà con costi a carico della <i>Compagnia</i> il pernottamento in albergo per il <i>Conducente</i> e gli eventuali altri passeggeri per la durata della riparazione del veicolo, fino ad un massimo di 4 notti e fino ad un importo di €80 euro per notte e per persona, tasse incluse e colazione inclusa. Qualora richiesto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, tenendo i costi a carico della <i>Compagnia</i>, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'albergo prenotato fino ad un massimo di €50 per evento.
Prosecuzione viaggio o Rientro passeggeri	La <i>Centrale Operativa</i> organizzerà con costi a carico della <i>Compagnia</i> il rientro alla residenza in Italia o la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione finale fino ad un massimo di € 500 euro tasse incluse, con uno dei seguenti mezzi: - Taxi o altri mezzi pubblici; - Nave/traghetto nella classe più economica; - Treno in prima classe; - Aereo in classe economica nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 6 ore;

	- Auto a noleggio di categoria equivalente al veicolo assicurato a seconda della disponibilità della società di autonoleggio per un massimo di 24 ore, comprese le spese di riconsegna nazionali/internazionali.
Riconsegna del Veicolo	La prestazione è operante in Italia, qualora il luogo della riparazione sia a più di 50km dalla residenza dell'Assicurato. La <i>Centrale Operativa</i> organizzerà con costi a carico della <i>Compagnia</i> la riconsegna del <i>Veicolo</i> tramite carroattrezzi o autista professionista, direttamente presso l'abitazione o il luogo di lavoro dell'Assicurato. In caso di indisponibilità del destinatario del <i>Veicolo</i>, questo sarà trasportato presso un parcheggio o deposito custodito con costi a carico della <i>Compagnia</i>. La prestazione opera entro un importo massimo pari al valore di mercato del Veicolo precedentemente all'Evento che ha causato il suo immobilizzo. La Compagnia (o la Centrale Operativa) non è può essere ritenuta responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a: bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel Veicolo durante il trasporto, né per il furto di accessori (radio, ecc.).
Rimpatrio del Veicolo dall'Estero	La prestazione opera in seguito a incidente, quando il <i>Veicolo</i> si trova all'Estero e richiede riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera. La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina (o dal soccorritore stradale) sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice del <i>Veicolo</i>. Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Nel rispetto di queste condizioni la <i>Compagnia</i>, per tramite della <i>Centrale Operativa</i>, provvederà a organizzare il rimpatrio del <i>Veicolo</i> all'officina più vicina alla residenza dell'Assicurato. Nel caso in cui il <i>Veicolo</i> sia stato riparato sul posto, il rimpatrio sarà effettuato attraverso un autista professionista. La prestazione opera entro un importo massimo pari al valore di mercato del Veicolo precedentemente all'Evento che ha causato il suo immobilizzo fino a un massimo di € 1.500. La Compagnia (o la Centrale Operativa) non è può essere ritenuta responsabile per eventuali furti o danneggiamenti a: bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel Veicolo durante il trasporto, né per il furto di accessori (radio, ecc.).
Recupero del Veicolo riparato	La prestazione opera in seguito all'assistenza stradale, quando il <i>Veicolo</i> richiede riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera. La durata della riparazione deve essere certificata alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina (o dal soccorritore stradale) sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice del <i>Veicolo</i>. Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. La <i>Centrale Operativa</i> organizza, con costi a carico della <i>Compagnia</i>, il viaggio per il recupero del <i>Veicolo</i> riparato con il mezzo più appropriato tra: - Taxi o altri mezzi pubblici fino a € 80 tasse incluse; - Nave/traghetto nella classe più economica; - Treno in classe standard; - Aereo in classe economica nel caso in cui il viaggio in treno sia superiore a 8 ore; - Auto a noleggio di categoria equivalente al veicolo assicurato a seconda della disponibilità della società di autonoleggio. Qualora richiesto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, tenendo i costi a carico della <i>Compagnia</i>, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere la stazione dei treni, l'aeroporto o l'agenzia di autonoleggio fino ad un massimo di € 50 per evento.
Abbandono legale	Qualora il <i>Veicolo</i> fosse immobilizzato a causa di un Evento assicurato dalla garanzia e il valore residuo prima della riparazione dello stesso fosse inferiore all'importo del costo di riparazione o del costo di rimpatrio, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà, con costi a carico della <i>Compagnia</i>, l'abbandono legale e il deposito.

Autista a disposizione	La prestazione opera in caso di incidente avvenuto al di fuori del Comune di residenza del <i>Conducente</i> nei seguenti casi: - ricovero del <i>Conducente</i> per infortunio dovuto all'incidente; - oppure Impossibilità del <i>Conducente</i> infortunato a guidare; e solo nel caso in cui anche gli eventuali altri passeggeri non siano in condizioni di guidare. Nel rispetto di queste condizioni la <i>Compagnia</i>, per tramite della <i>Centrale Operativa</i>, provvederà a mettere a disposizione un autista professionista per riportare il <i>Veicolo</i> alla residenza del <i>Conducente</i> o al luogo di destinazione del viaggio tenendo a proprio carico i costi. Restano escluse e spese vive quali carburante o pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), pernottamenti e ristorante dell'autista, che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del Veicolo. Il <i>Conducente</i> dovrà mettere a disposizione dell'autista: chiavi del Veicolo, libretto di circolazione, carta verde, eventuale delega al rimpatrio del <i>Veicolo</i> debitamente compilata, eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del <i>Veicolo</i>. La <i>Compagnia</i> (o la <i>Centrale Operativa</i>) non è può essere ritenuta responsabile della custodia degli oggetti presenti sul <i>Veicolo</i>.
Invio pezzi di ricambio	La prestazione è operativa solo nel caso in cui il <i>Veicolo</i> sia immobilizzato all'Estero. Nel caso in cui i pezzi di ricambio necessari per la riparazione del <i>Veicolo</i> e indispensabili al suo funzionamento non siano reperibili sul posto, la <i>Centrale Operativa</i> organizzerà l'invio dei pezzi con i mezzi più rapidi e in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci (in genere ed in particolare per i ricambi). Nel caso di spedizione aerea, i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. La <i>Compagnia</i> tiene a proprio carico le spese di reperimento e invio dei pezzi di ricambio. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. Ai fini dell'operatività della prestazione, l'Assicurato deve fornire adeguata garanzia di rimborso del costo dei pezzi di ricambio.

CONNECTED CARS

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 42 – OGGETTO DELLA GARANZIA CONNECTED CARS

La *Compagnia* tiene indenne l'assicurato in caso di danni derivanti da *Attacco informatico* diretto all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato*.

In particolare, la garanzia è operante per le seguenti prestazioni:

- Danni diretti all'*Infotainment*;
- Prevenzione dagli *Attacchi informatici*;
- *Estorsione informatica*;
- Traino;
- Veicolo sostitutivo;
- Tutela dell'identità digitale;

secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi.

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 43 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER CONNECTED CARS](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

42.1 – Danni diretti all'Infotainment

In caso di *Attacco informatico* diretto all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato*, la *Compagnia* tiene indenne l'Assicurato **delle spese sostenute per le attività di ripristino e riconfigurazione presso un concessionario o officina autorizzata**.

Tali spese, finalizzate a riportare il sistema alle condizioni più simili a quelle precedenti l'*Attacco informatico*, includono:

- la rimozione del Malware responsabile del Danno;
- il ripristino o la reinstallazione del software dell'*Infotainment*;
- la riparazione o la sostituzione dell'*Infotainment* (se ritenute più efficienti ed economiche rispetto alla decontaminazione e riconfigurazione del sistema).

42.2 – Prevenzione dagli attacchi informatici

A seguito di *Sinistro* per danni diretti all'*Infotainment* (come descritto al paragrafo precedente) la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per interventi di miglioramento finalizzati a prevenire altri *Attacchi informatici* simili a quelli già subiti.

La garanzia opera a condizione che:

- a. le spese siano state sostenute entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro per danni diretti all'*Infotainment*;
- b. le spese siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*, perché ritenute efficaci per ridurre il rischio di successo di nuovi *Attacchi informatici*;
- c. l'Assicurato presenti idonea documentazione che specifichi il tipo di intervento effettuato, la finalità ed il costo.

Le spese di prevenzione possono includere, ad esempio:

- aggiornamenti hardware e software,
- servizi messi a disposizione da società terze, il cui pagamento è dilazionato nel tempo (sotto forma di leasing, licenza, abbonamento o comunque rateizzati).

In caso di servizi con pagamento dilazionato nel tempo, i costi verranno coperti dalla *Compagnia* per a un massimo di 12 mesi dall'Evento informatico, fermi i limiti di massimale.

42.3 – Estorsione informatica

Quando l'*Attacco informatico* all'*Infotainment* del *Veicolo assicurato* ha come conseguenza anche un'*Estorsione informatica*, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per:

- a. gestire l'emergenza tramite servizi di pronto intervento informatico;
- b. interrompere l'*Estorsione informatica*, se fattibile ed **esclusivamente in modo legalmente possibile**.

42.4 – Traino

Quando l'*Attacco informatico* all'*Infotainment* impedisce la normale circolazione del *Veicolo assicurato* la *Compagnia* copre direttamente, per mezzo della *Centrale Operativa*, le spese per il traino del *Veicolo* presso la più vicina officina autorizzata o all'officina scelta dall'Assicurato (purché quest'ultima sia entro un raggio di 40 km dal luogo del fermo).

Per richiedere il traino l'Assicurato deve prendere contatto con la *Centrale Operativa* secondo le modalità ed i recapiti riportati all'

[ART. 40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#).

42.5 – Veicolo sostitutivo

La prestazione opera in seguito ad *Evento informatico*, quando il *Veicolo* necessita di intervento di riparazione e non può essere riparato lo stesso giorno dell'Immobilizzo e richiede riparazioni di durata **pari o superiore a 8 ore di manodopera**.

La durata della riparazione deve essere certificata alla *Centrale Operativa* dal responsabile dell'autofficina sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice del *Veicolo*.

La *Centrale Operativa* potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate).

Le ore di manodopera non considerano i tempi di attesa dei pezzi di ricambio né quanto altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Nel rispetto di queste condizioni la *Compagnia*, per tramite della *Centrale Operativa*, provvederà a fornire un veicolo sostitutivo di categoria equivalente al veicolo immobilizzato, tenendo a proprio carico i costi di noleggio fino al termine delle riparazioni del Veicolo **e per una durata massima di 14 giorni, previa disponibilità presso i centri noleggio convenzionati.**

Qualora richiesto, la *Centrale Operativa* organizzerà, tenendo i costi a carico della *Compagnia*, il trasferimento in taxi o mezzi pubblici, o autorizzerà il rimborso del costo sostenuto, per raggiungere l'agenzia di noleggio auto **fino ad un massimo di €50 per evento.**

L'auto a noleggio deve essere restituita all'agenzia di autonoleggio iniziale una volta che il veicolo è stato riparato.

Per fruire del servizio di veicolo sostitutivo l'Assicurato dovrà avere **un'età superiore ai 21 anni e dovrà fornire, alla società di auto noleggio, una carta di credito a garanzia.**

42.6 – Tutela dell'identità digitale

Quando l'Attacco informatico all'Infotainment ha come conseguenza il Furto dell'identità digitale dell'Assicurato la *Compagnia* copre le seguenti spese:

- per il supporto nel ripristino / recupero dell'identità finalizzate a ristabilire l'integrità dell'identità personale dell'Assicurato. È compresa la gestione delle comunicazioni scritte e telefoniche con le autorità, la polizia, le agenzie governative, le agenzie di credito e i creditori individuali e/o aziende;
- addebitate all'Assicurato per l'accesso fraudolento a linee di credito attraverso l'utilizzo di documenti falsificati che contengono i dati personali dell'Assicurato. Sono comprese anche le eventuali spese amministrative sostenute per la chiusura della linea di credito. **Resta escluso l'importo della linea di credito;**
- per un legale per:
 - la difesa in cause civili a seguito di imputazioni conseguenti al Furto dell'identità digitale;
 - la rimozione di qualsiasi giudizio civile emesso contro l'Assicurato per errore e a causa del Furto dell'identità digitale;
- per il supporto psicologico che potrebbe essere necessario, secondo certificazione del medico curante, in seguito al Furto dell'identità digitale;
- il mancato guadagno subito dall'Assicurato a causa del Furto dell'identità digitale. Sono coperte dalla prestazione le perdite derivanti da:
 - giorni di ferie e/o permessi non retribuiti;
 - giornate lavorative (sia intere che parziali) perdute;
 - spese sostenute per servizi di assistenza a familiari (anziani, minori, infermi).

ART. 43 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER CONNECTED CARS

43.1 - Massimale

La garanzia opera entro il *Massimale* indicato nel *Modulo di polizza* che può essere a scelta del Contraente pari a € 10.000 o € 20.000. Tale *Massimale* è da intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

A seconda del *Massimale* assicurato sono previsti dei sottolimiti per le singole prestazioni indicati alla tabella che segue.

Tab. 10 – Sottolimiti per Connected Cars

Prestazione	Sottolimiti per massimale di garanzia pari a € 10.000	Sottolimiti per massimale di garanzia pari a € 20.000
Danni diretti all'Infotainment	€ 7.500	€ 15.000
Prevenzione degli attacchi informatici	€ 1.000	€ 1.000
Estorsione Informatica	€ 7.500	€ 15.000
Traino	Entro un raggio di 40km da luogo del fermo	Entro un raggio di 40km da luogo del fermo
Tutela dell'identità digitale	€ 5.000 max 10 h per supporto psicologico	€ 5.000 max 10 h per supporto psicologico

43.2 – Franchigie e scoperti

La garanzia opera applicando una franchigia o uno scoperto in caso di *Sinistro* secondo quanto indicato alla tabella che segue.

Tab. 11 – Franchigie e scoperti per Connected Cars

Prestazioni	Franchigia / Scoperto
Danni diretti all'Infotainment	10% con il minimo di euro 250 per sinistro
Prevenzione degli attacchi informatici	Euro 250 per sinistro
Estorsione Informatica	10% con il minimo di euro 250 per sinistro

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 44 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La **Compagnia** assicura il solo **Conducente** per gli infortuni che determinino la Morte o una Invalidità Permanente subiti in occasione della guida del **Veicolo** identificato nel **Modulo di Polizza**. Il **Contraente** ha facoltà di scegliere tra due formule: Silver e Gold.

Entrambe le formule assicurano i seguenti, dettagliati al [Paragrafo 44.1 – Eventi assicurati per le Formule Silver e Gold](#):

- Morte da infortunio
- Invalidità permanente da infortunio:

La formula Gold, garantisce inoltre le seguenti ulteriori prestazioni, dettagliate al [Paragrafo 44.2 – Prestazioni operanti per la Formula Gold](#):

- Indennizzo Flat
- Raddoppio della somma assicurata per commorienza
- Ricovero ospedaliero

La garanzia è altresì operante per infortuni occorsi durante la guida del **Veicolo** assicurato conseguenti a:

1. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave del Conducente;
2. atti compiuti per adempimento di soccorso;
3. caduta di rocce, pietre, alberi e simili;
4. caduta di valanghe o slavine;
5. malore o stato di incoscienza.

Fermo quanto sopra esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'**Assicurato**:

- a) sale a bordo al momento in cui ne è disceso;
- b) a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- c) a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo;
- d) l'assicurazione viene altresì prestata per gli infortuni conseguenti a carico e scarico bagagli.

L'Assicurazione è valida sempreché:

- a) il Conducente abbia la prescritta abilitazione alla guida del mezzo utilizzato;
- b) vengano osservate le disposizioni di legge, comprese quelle concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza.
- c) il Conducente usi il Veicolo con la volontà del legittimo Proprietario (c.d. invito domino);
- d) il Veicolo sia posto in circolazione in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all'uso dichiarato in Polizza.

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 45 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

44.1 – Eventi Assicurati per le Formule Silver e Gold

Sono assicurati i seguenti eventi:

MORTE DA INFORTUNIO

Se l'**Infortunio** ha come conseguenza la morte, la **Società** corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari (eredi legittimi od aventi diritto) dell'**Assicurato**, in parti uguali.

L'**Indennizzo** per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della **Polizza** – entro due anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in rapporto causale con esso.

L'**Indennizzo** per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un **Indennizzo** per invalidità permanente, l'**Assicurato** per lo stesso evento muore entro due anni dall'**Infortunio**, i beneficiari avranno diritto soltanto alla differenza tra l'**Indennizzo** per morte – se superiore – e quello già pagato dalla **Società** per invalidità permanente.

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Qualora l'**Infortunio** abbia per conseguenza diretta un'Invalidità permanente totale o parziale e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'**Infortunio** è avvenuto, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un indennizzo calcolato secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati, in funzione della somma assicurata (che

corrisponde all'Invalidità Permanente Totale) indicata nel Modulo di Polizza, e della relativa *Franchigia* operante. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

a) Criteri di indennizzabilità

La *Compagnia* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

b) Modalità di accertamento e di indennizzo

L'indennizzo per Invalidità permanente parziale – ferme le franchigie operanti ed i “criteri di indennizzabilità” e le modalità di seguito indicate - viene calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n. 1124 del 30 Giugno 1965 (Tabella INAIL) e sue successive modifiche e/o integrazioni ed è stabilito previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata e determinata in Italia (anche in presenza di Infortunio avvenuto all'estero)

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro **entro 90 giorni** dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Di seguito i criteri stabiliti per la determinazione del grado di Invalidità permanente nei seguenti casi particolari:

- ✓ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi;
- ✓ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa;
- ✓ nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente perdita totale dell'arto stesso;
- ✓ la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- ✓ in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- ✓ se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- ✓ nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella INAIL, il grado di Invalidità verrà stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

c) Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio

Il diritto all'indennità per invalidità permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, ricevuto il certificato di morte dell'assicurato, liquida agli eredi legittimi (o aventi diritto):

- l'importo già concordato oppure, in mancanza
- l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla valutazione della documentazione ricevuta in allegato alla denuncia di sinistro, tra cui, in ogni caso, il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

Al fine di individuare con certezza gli eredi legittimi (od aventi diritto), gli stessi dovranno fornire alla Società tutta la documentazione necessaria che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è elencata al [Paragrafo 54.5 – Denuncia del sinistro per INFORTUNI DEL CONDUCENTE](#) nella specifica sezione relativa “Infortuni del conducente”.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Società, gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno autorizzare l'autopsia dell'assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi legittimi (od aventi diritto), se lo riterranno; a tal fine gli eredi legittimi (od aventi diritto) dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

La Società s'impegna a comunicare agli eredi legittimi (od aventi diritto) l'esito della valutazione del sinistro **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

44.2 – Prestazioni operanti per la Formula Gold

Con la presente formula Gold, in aggiunta al caso Morte e Invalidità permanente da Infortunio, operano le ulteriori prestazioni di seguito riportate:

A. INDENNIZZO FLAT:

In caso di infortunio del *conducente*, alla guida del veicolo assicurato, che abbia come conseguenza Invalidità permanente, inferiore alla franchigia del 3%, purché l'infortunio venga accertato da Pronto Soccorso e vi sia una prognosi di almeno 15 giorni o immobilizzo per gessatura, viene riconosciuto un indennizzo pari a € **1.000,00**.

B. RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA PER COMMORIENZA:

In caso di incidente stradale che implichi la commorienza del *Conducente* con il proprio coniuge (o convivente more uxorio, come risultante da stato di famiglia), l'*indennizzo* per il caso morte viene raddoppiato, **con il limite massimo di € 250.000**, in presenza di figli minori della coppia. **La prestazione opera esclusivamente qualora i minori abbiano perso nell'incidente, oggetto del sinistro, entrambi i genitori legittimi.**

C. RICOVERO OSPEDALIERO:

In caso di infortunio del *Conducente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, con conseguente suo *ricovero* in Istituto di cura, sia in Italia che all'*Estero*, trovano applicazione **le seguenti ulteriori prestazioni che si intendono alternative fra loro**.

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al *ricovero* dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Prestazioni alternative:

1) Rimborso spese mediche da ricovero

La *Società* rimborsa all'*Assicurato*, entro il Massimale previsto e sottoindicato, in alternativa alla prestazione che segue ("Indennità da ricovero") e a scelta di quest'ultimo, le spese sanitarie sostenute durante il *ricovero* per:

- ✓ onorari di medici e di chirurghi;
- ✓ diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- ✓ rette di degenza;
- ✓ assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- ✓ accertamenti diagnostici;
- ✓ trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) alla *Società* entro un mese dal termine della cura medica.

Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, la *Società* effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di *Polizza* dietro certificazione delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico dell'*Assicurato*, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'*Estero*, i rimborsi vengono eseguiti in Italia nella valuta corrente in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Il rimborso è effettuato all'*Assicurato* o, in caso di morte, ai suoi eredi legittimi (o aventi diritto).

Ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la *Società* determina l'*Indennizzo* che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

2) Indennità da ricovero

La *Società* corrisponde all'*Assicurato*, in alternativa alla prestazione di cui sopra ("Rimborso spese mediche da ricovero") e a scelta di quest'ultimo, l'indennità da *ricovero*, entro l'importo previsto e sottoindicato, per ogni giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'*Indennizzo* in caso di *ricovero* viene computato dal giorno di *ricovero* e termina il giorno antecedente la dimissione.

La *Società* effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale, da parte dell'*Assicurato*, di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di **30** (trenta) giorni per anno assicurativo.

ART. 45 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE

45.1 – Massimale

La garanzia opera (per entrambe le formule Silver e Gold) per gli eventi Morte da infortunio e Invalidità Permanente da infortunio entro i capitali assicurati indicati nel *Modulo di Polizza*.

Qualora il *Conducente* del *Veicolo* risultasse risarcibile da parte della *Compagnia* per il medesimo *Evento* sia in base alla presente *Polizza* che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla *Compagnia* stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite massimo di € 750.000.

Per le prestazioni garantite dalla formula Gold, la garanzia opera entro i limiti indicati nella tabella che segue.

Tab. 12 – Limiti per Formula Gold

Prestazioni	Limiti
Indennizzo Flat	€ 1.000
Commorienza coniugi	2 volte il capitale assicurato con il limite di € 250.000
Rimborso spese mediche da ricovero	€ 2.000 per sinistro e per anno
Indennità da ricovero (in alternativa a Rimborso spese mediche da ricovero)	€ 50 al giorno fino a 30 giorni per anno

45.2 – Franchigie e scoperti

Per la sola **INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO**, la *Compagnia* applicherà all'importo una franchigia del 3% secondo le modalità descritte di seguito:

- in caso di invalidità riconosciuta fino al 3%, non verrà riconosciuto alcun indennizzo;
- in caso di invalidità riconosciuta superiore al 3% fino al 20% verrà riconosciuto l'indennizzo sull'eccedenza rispetto alla franchigia del 3%;
- in caso di invalidità riconosciuta superiore al 20% e fino al 75% l'indennizzo verrà corrisposto sulla base dell'invalidità riconosciuta;
- in caso di invalidità riconosciuta superiore al 70% verrà indennizzato il 100% del capitale assicurato.

Quanto descritto è operante sia per la formula Silver che per la formula Gold.

TUTELA LEGALE

(Garanzia principale, facoltativa)

ART. 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La *Compagnia* assume a proprio carico, nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza*, l'assistenza legale e i relativi oneri che non possono esser ripetuti alla controparte, che si rendano necessari per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Tali oneri sono:

- 1) spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
- 2) spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di **€ 5.000,00**. Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
- 3) spese per l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
- 4) spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
- 5) spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all'assicurato.
- 6) spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
- 7) spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
- 8) spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato.
- 9) spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
- 10) spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
- 11) spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 12) spese di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
- 13) spese per la registrazione di atti giudiziari.

La Società si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della fase stragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi.

Il *Contraente*, nel momento di sottoscrizione della *Polizza*, ha facoltà di scegliere tra due formule: Silver e Gold.

Entrambe le formule assicurano gli eventi, dettagliati al [Paragrafo 46.1 – Eventi assicurati per le formule Silver e Gold](#).

La formula Gold, garantisce inoltre ulteriori prestazioni, dettagliate al [Paragrafo 46.2 – Prestazioni operanti per la formula Gold](#):

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 47 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

46.1 – Eventi assicurati per le formule Silver e Gold

Le garanzie vengono prestate al *Proprietario* e al *Conducente* autorizzato per i casi assicurativi riguardanti il *Veicolo* assicurato e la sua circolazione e precisamente per:

1. **L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.** Solo nel caso in cui il contraente di polizza sia una persona fisica, tale garanzia è estesa anche al suo coniuge ed ai figli minori quando si trovano in veste di pedoni, ciclisti o trasportati a bordo di un mezzo pubblico o privato. È compreso il caso di costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.
2. **Controversie contrattuali** per presunte inadempienze proprie o della controparte relative al veicolo indicato in polizza. La presente garanzia opera se il valore in lite è superiore ad **€ 500,00 (cinquecento)**.
3. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni** connessi ad incidente stradale. È compreso il caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p (patteggiamento della pena), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.



4. **Nel caso in cui vengano contestati al conducente i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime** (ex art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti "sostanze psicotrope", che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell'allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all'assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell'assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all'assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.

5. **Difesa penale per delitti dolosi.**

La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbia comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Global Assistance S.p.A. non rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva di condanna o comunque con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre **30** (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

6. **Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.** La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

7. **Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente** irrogate in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

8. **Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni** presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni, sempreché il valore in lite sia superiore ad **€ 500** e redazione della chiamata in causa delle stesse in caso di incidente stradale. In questo caso è previsto un sotto limite di *massimale* di **€ 1.000**.

9. **Opposizione avverso sanzioni amministrative** in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Difesa Legale del proprietario del veicolo qualora, debba presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità. In questo caso è previsto un sotto limite di *massimale* di **€ 1.000**.

10. **Ricorso per violazioni al Codice della Strada.** Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

11. **Ricorso per errata variazione dei punti, in caso di Contraente persona fisica alla guida del veicolo assicurato.** Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolari variazioni di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente spettano alla Società che le ha sostenute o anticipate.

46.2 – Prestazioni operanti per la Formula Gold

Con la formula "GOLD" valgono, in aggiunta a quanto sopra indicato, anche le seguenti ulteriori prestazioni connesse al recupero dei Punti persi della Patente di guida, ovvero:

✓ **Indennità Autoscuola:**

Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei Punti della Patente sottratti all'*Assicurato*. La *prestazione* è valida solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'*Assicurato*, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

✓ **Indennità Zero Punti:**

Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei Punti da parte dell'*Assicurato*, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della *Polizza* o in un momento successivo e solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del *Veicolo* assicurato. In entrambi i casi sarà onere dell'*Assicurato*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

Le Indennità, di cui al punto precedente, sono relative al ramo Perdite Pecuniarie e saranno corrisposte se le garanzie sono richiamate in polizza e se regolarizzato il relativo premio. Le indennità sono garantite al *Proprietario*, e al *Conducente* autorizzato, alla guida del *Veicolo* assicurato.

ART. 47 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTELA LEGALE

47.1 – Massimale per la Formula Silver

Il *Contraente* ha facoltà di scegliere tra il massimale di € 15.000 o € 25.000. Tale massimale è da intendersi per evento, senza limiti di numero di eventi assicurati per anno.

47.2 – Massimale per la Formula Gold

Il *Contraente* ha facoltà di scegliere tra il massimale di € 15.000 o € 25.000. Tale massimale è da intendersi per evento, senza limiti di numero di eventi assicurati per anno.

Per la formula Gold inoltre valgono le seguenti condizioni:

- **Difesa penale per omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime:** nella Formula Gold per questi due casi il massimale assicurato è pari ad € **100.000,00** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000,00), o € **50.000,00** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari a € 15.000,00).
- **Risarcimento danni:** nel caso in cui l'assicurato debba richiedere un risarcimento per una lesione fisica conseguente ad incidente stradale superiore a 9 punti per sinistri avvenuti in Italia o una lesione fisica per incidente stradale per sinistri avvenuti nei paesi dove è valida la carta verde, il massimale assicurato è pari ad € **100.000** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 25.000), o € **50.000** (nel caso in cui la polizza si stata acquistata con la garanzia Tutela Legale con massimale pari ad € 15.000).

Sono previsti inoltre i seguenti limiti di indennizzo:

- € **1.000** per evento, illimitato per anno, per *Indennità Autoscuola*
- € **1.000** per evento, illimitato per anno, per *Indennità Zero Punti*.

47.3 – Franchigie e scoperti

La garanzia non prevede applicazione di franchigie o scoperti.

ART. 48 – CARENZA E CLAUSOLA DI CONTINUITÀ (VALIDO PER ENTRAMBE LE FORMULE)

48.1 - Carenza

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della *Polizza*, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi **90 giorni** dalla decorrenza della *Polizza*.

48.2 – Clausola di continuità

Qualora la presente *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente di Tutela legale, la carenza dei **90** giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la *Polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente *Contratto*.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente di Tutela Legale.

ART. 49 – SCELTA DEL LEGALE

Con la formula Silver, l'*Assicurato* sarà assistito nella gestione della fase extragiudiziale esclusivamente tramite gli avvocati del network della Compagnia.

Con la Formula Gold, l'*Assicurato* può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale.

CRISTALLI

(Garanzia opzionale)

ART. 50 – OGGETTO DELLA GARANZIA CRISTALLI

La *Compagnia* assicura i cristalli del Veicolo indicato in Polizza contro i danni materiali e diretti per rottura del parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto, dovuta a:

- grandine;
- a **causa accidentale** non riconducibile agli altri eventi coperti dalla garanzia **Eventi Naturali** diversi dalla grandine né agli eventi coperti dalle specifiche garanzie: **Furto, Incendio, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Coperture accessorie, Mini Kasko e Kasko Completa**

In caso di sostituzione del parabrezza si intende inclusa anche la ri-calibratura dei dispositivi di assistenza alla guida A.D.A.S. (Advanced Driver Assistance System).

Il *Contraente*, nel momento di sottoscrizione della *Polizza*, ha facoltà di scegliere tra due formule: Silver e Gold che si differenziano per le modalità di gestione del sinistro come specificato al [Paragrafo 51.2 – Franchigie e scoperti](#).

Massimali, franchigie e scoperti sono riportati all'articolo:

- [ART. 51 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ROTTURA CRISTALLI](#)

Per esclusioni e limiti della garanzia si rimanda ai seguenti articoli della sezione **COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**:

- [ART. 52 – ESCLUSIONI](#)
- [ART. 53 – LIMITI](#)

ART. 51 – MASSIMALE, FRANCHIGIE E SCOPERTI PER ROTTURA CRISTALLI

51.1 – Massimale

Il massimale è indicato nel *Modulo di Polizza* e si intende per sinistro (a prescindere dal numero di cristalli danneggiati nello stesso *Evento*) e anno assicurativo.

51.2 – Franchigie e scoperti

La formula Silver opera esclusivamente con riparazione in rete (ovvero presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*) e senza applicazione di franchigie o scoperti.

La formula Gold opera:

- ✓ con riparazione presso un *Centro convenzionato con la Compagnia*: nessuno scoperto / franchigia;
- ✓ con riparazione fuori rete: Scoperto del 20% con un minimo di € 120

In caso di riparazione in rete è possibile attivare la procedura di “pagamento diretto” come descritta al [Paragrafo 54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio](#) e al [Paragrafo 54.1.2 – Procedura di pagamento diretto](#)

Per aspetti di dettaglio circa la determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato e la modalità di erogazione del servizio si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli:

- ✓ [ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO / DEGRADO D'USO](#)
- ✓ [ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA](#)

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

ESCLUSIONI

ART. 52 – ESCLUSIONI

52.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'Assicurazione non copre:

1. la Responsabilità Civile Auto (RCA)
2. gli infortuni dei trasportati durante la circolazione;
3. danni a cose e animali in uso, custodia o possesso del *Contraente/Assicurato*;
4. la diaria per sospensione/ritiro della patente;

L'assicurazione non è operante se il *Veicolo* risulta essere:

5. adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
6. guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
7. guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti di tolleranza previsti dal codice della strada, salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci: ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
8. utilizzato indebitamente (vedasi definizione "*Appropriazione indebita*");
9. non omologato;
10. affittato o noleggiato;
11. adibito a taxi o a trasporto / servizio pubblico o ad autoscuola;
12. di peso complessivo maggiore di 3,5 tonnellate (a pieno carico) ed una capienza superiore ai 9 posti;
13. utilizzato per trasporti specifici e/o per uso speciale (inclusi Mezzi di soccorso o Autoambulanza);
14. utilizzato per attività sportive;
15. appartenente alla categoria delle "Auto d'epoca" o a quella di "autoveicoli di interesse storico e collezionistico";
16. importato all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
17. di proprietà di titolari di attività quali Autoconcessionari, Carrozzerie, Rimessaggio e simili;
18. non regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA);
19. di Valore commerciale inferiore a € 4.000 e/o di vetustà alla sottoscrizione o al rinnovo superiore a 10 anni;
20. di vetustà alla sottoscrizione superiore a 8 anni per le coperture: Eventi Naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Mini Kasko e Kasko Completa fermo il limite minimo di valore commerciale pari a € 4.000;

52.2 – Esclusioni valide per la garanzia Connected Cars

La garanzia non copre:

1. richieste di risarcimento conseguenti a fatti accaduti o noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della *Polizza*;
2. sinistri conseguenti a *Guerra informatica*;
3. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
4. *Eventi informatici* non diretti al *Veicolo assicurato*;
5. *Eventi informatici* avvenuti prima dell'inizio di validità della *Polizza*;
6. qualsiasi danno al sistema di *Infotainment* non causato da un attacco informatico, sono inclusi;
7. i difetti di fabbrica o gli errori di progettazione che ne compromettano il corretto utilizzo;
8. i guasti;
9. sinistri derivanti da difetti, errori o mancanze nel codice software o negli aggiornamenti del sistema di *Infotainment*;
10. i danni causati o derivanti dall'utilizzo di software illegale o privo di licenza;
11. qualsiasi danno materiale al *Veicolo* o a sue parti, inclusi i danni materiali e diretti al sistema di *Infotainment* (quando rendono impossibile l'accensione del *Veicolo*);
12. i danni da collisione contro qualsiasi ostacolo;
13. il furto del *Veicolo*, i danni per furto parziale o tentato;
14. lesioni personali.

LIMITI

ART. 53 – LIMITI

53.1 – Limiti validi per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri causati o dipendenti da:

1. dolo, colpa grave (fatta salva la garanzia Infortuni del Conducente) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con loro coabitanti, dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato o delle persone dagli stessi incaricati alla guida, alla riparazione o alla custodia del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Veicolo (salvo quanto esplicitamente previsto dalle garanzie MINI KASKO e KASKO COMPLETA);
2. trasporto di merci infiammabili o esplodenti;
3. atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
4. tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere (salvo quanto esplicitamente previsto dalla Garanzia ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI);
5. esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
6. terremoti, eruzioni vulcaniche alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali (salvo quando esplicitamente previsto dalla Garanzia EVENTI NATURALI);
7. partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive ed a imprese temerarie.

53.2 – Limiti validi per la garanzia FURTO

Sono esclusi:

1. i danni e/o il Furto delle cose trasportate;
2. i danni verificatisi in occasione di Furto del Veicolo con chiavi vere, salvo il caso in cui tali chiavi siano state sottratte attraverso intrusione con scasso nei locali dove erano custodite e l'Assicurato abbia fatto denuncia alle autorità competenti anche di questo Evento.

53.3 – Limiti validi per la garanzia INCENDIO

Sono esclusi:

1. i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio;
2. i danni alle cose trasportate, anche di terzi;
3. i danni derivanti da Incendio doloso o da Atto vandalico o Evento sociopolitico;
4. i danni derivanti da urto, collisione, uscita di strada e ribaltamento.

53.4 – Limiti validi per la garanzia EVENTI NATURALI

Sono esclusi:

1. i danni derivanti da acqua penetrata all'interno dell'autovettura attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti e i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche;
2. i danni ai cristalli derivanti da grandine, se già liquidati come sinistri della garanzia CRISTALLI.

53.4 – Limiti validi per la garanzia ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono esclusi dalla garanzia:

1. i danni indicati all'oggetto dell'Assicurazione "Atti vandalici" qualora gli stessi siano comunque riconducibili alla circolazione dei veicoli.

53.5 – Limiti validi per le garanzie MINI KASKO e KASKO COMPLETA

Entrambe le garanzie non sono operanti:

1. se il sinistro si verifica quando il Veicolo non è nel regolare assetto di marcia previsto dalle Norme della circolazione e dai documenti di circolazione del mezzo stesso;

Sono inoltre esclusi i danni:

2. causati da oggetti, materiali od animali trasportati o da operazioni di carico e scarico o alle cose trasportate;
3. subiti alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) e cristalli, se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili dalla garanzia di altre parti del veicolo;
4. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta, o a mano o di circolazione "fuori strada";
5. cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
6. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
7. conseguenti a Furto e rapina – consumati o tentati - e derivanti da atti vandalici ed eventi sociopolitici o conseguenti a Incendio, Esplosione, Scoppio non determinati dagli eventi rientranti nella copertura MINI o MAXI KASKO;

In riferimento alla sola MINI KASKO, la garanzia non è inoltre operante:

8. per Collisione con veicolo non identificato, Urto, Ribaltamento, Uscita di Strada.

53.6 – Limiti validi per la garanzia ASSISTENZA

Sono escluse, in base alle prestazioni interessate:

1. le spese relative al soccorso stradale quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada);
2. le spese vive quali il carburante o i pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.) in caso di autista messo a disposizione o auto sostitutiva;



Global
Assistance

3. i costi per le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie applicabili in caso di messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
4. il recupero e trasferimento della merce trasportata in caso di Recupero del *Veicolo* uscito fuori strada o messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
5. il costo di uscita del soccorritore e della sua manodopera qualora richiesto il soccorso per il montaggio/smontaggio delle catene da neve;
6. i costi relativi ai pezzi di ricambio qualora richiesto l'invio sul posto di un'officina mobile e/o il servizio di invio pezzi di ricambio,
7. i costi relativi all'acquisto di pneumatici e dei materiali d'impiego utilizzati dal soccorritore (officina mobile) per effettuare le riparazioni sul luogo del sinistro;
8. le eventuali spese doganali se richiesto l'invio di pezzi di ricambio.

53.7 – Limiti validi per la garanzia CONNECTED CARS

La garanzia non copre:

1. le spese per ricerca e riparazione di qualsiasi difetto o malfunzionamento del *Veicolo*, diverso da quanto esplicitamente assicurato;
2. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
3. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
4. i danni derivanti da guasti o interruzioni o indisponibilità di sistemi di comunicazione, fornitura del servizio internet, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo degli Assicurati;
5. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del dell'Infotainment assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;

In particolare, per la prestazione Tutela dell'identità digitale, la garanzia non copre:

6. Multe o sanzioni;
7. Indagini o procedimenti penali.

53.8 – Garanzia INFORTUNI AL CONDUCENTE

L'assicurazione non è valida nei casi di:

1. ernie (o conseguenze di sforzi in genere), infarti e le eventuali ulteriori conseguenze riportate da tali stati patologici per fatti avvenuti durante la circolazione;
2. infortuni subiti da persone affette da A.I.D.S., sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidei, in quanto le lesioni prodotte dall'Infortunio siano in relazione con le già menzionate condizioni patologiche.

53.9 – Limiti validi per la garanzia TUTELA LEGALE

L'assicurazione non è valida:

1. in materia fiscale ed amministrativa connessa alla circolazione e anche per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: patente scaduta; mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana; mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
2. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
3. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
4. per le vertenze contrattuali con la Società;
5. per omissione di fermata e assistenza;
6. per vertenze conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
7. per i casi di adesione a class action;
8. per i casi di compravendita di veicoli.

53.10 – Limiti validi per la garanzia CRISTALLI

Non sono indennizzabili:

1. le rigature, abrasioni e scheggiature e simili, né i danni provocati ad altre parti del *Veicolo* dalla rottura dei cristalli;

Sono comunque esclusi dalla garanzia:

2. i danni agli specchietti retrovisori (interni ed esterni), alla fanaleria in genere nonché alle componenti di veicolo realizzate in materiale plastico o plexiglass;
3. i danni derivanti da grandine, se già liquidati come *Sinistri* dalla garanzia EVENTI NATURALI.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 54 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

54.1 – Denuncia del sinistro per DANNI AL VEICOLO e ROTTURA CRISTALLI

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, deve:

inoltrare **entro 3 (tre) giorni** denuncia scritta alla *Compagnia* e, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, **deve astenersi dal far effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima di aver ricevuto il consenso** dalla *Compagnia*, previo accertamento dei danni effettuato da un tecnico di sua fiducia.

Il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra e/o l'inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo** ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere inoltrata alla *Compagnia*, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Tel: 02.43.33.50.63

Per la denuncia del *Sinistro* l'*Assicurato* può utilizzare l'apposito **"Modulo"**, allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte.

Nella denuncia si dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento),
- precedenti sinistri sul veicolo assicurato,
- presenza di altre coperture assicurative sul medesimo rischio,
- le conseguenze del sinistro (parti del veicolo danneggiate, ammontare presumibile del danno),
- la scelta (ove possibile) della modalità preferita di erogazione del servizio fra "Pagamento Diretto" o "Pagamento Indiretto" (vedasi [Paragrafo 46.1.1 – modalità di erogazione del servizio](#), che segue).

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza l'*Assicurato*:

nel caso di furto o rapina totali, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire l'originale della carta di circolazione (se asportata con il Veicolo, trasmettere alla *Compagnia* copia della denuncia di Furto);
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire tutte le serie originali delle chiavi e dei diversi congegni di chiusura e protezione in dotazione del Veicolo, inclusi eventuali duplicati, autorizzando la *Compagnia* ad effettuare tutte le verifiche ritenute utili anche presso la Casa costruttrice del Veicolo;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questo presupposto sia stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto;
- rilasciare la procura, a vendere o a demolire, del veicolo a favore della *Compagnia*, o a soggetto indicato da quest'ultima, agevolando le operazioni connesse;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- in caso di ritrovamento del Veicolo rubato l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Compagnia* non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso;
- nel caso in cui il Veicolo venga ritrovato e recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* ha la facoltà di scegliere se rientrare in possesso del Veicolo restituendo l'*Indennizzo* alla *Compagnia*, o meno;

nel caso di furto o rapina parziali, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla *Compagnia* provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli *optional*, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- per i danni relativi a furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) la *Compagnia* ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite, in mancanza delle quali non si procederà all'*Indennizzo*;

nel caso di incendio, deve inoltre:

- se doloso, presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;

nel caso di eventi naturali, deve inoltre:

- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;

nel caso di atti vandalici ed eventi sociopolitici, deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia all'Impresa provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- la *Compagnia* ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite.

nel caso di rottura /riparazione cristalli fuori Rete (solo per formula Gold), deve inoltre:

- fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione;

nel caso di eventi accidentali riconducibili a collisione, ribaltamento, uscita di strada, urto deve inoltre:

- in caso di danno totale, dopo l'esecuzione della perizia da parte di Global Assistance che attesta il danno nonché suo esplicito nullaosta, provvedere alla demolizione del veicolo rilasciando apposito certificato a favore della *Compagnia*;
- per i danni relativi agli optional, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente ritenuto idoneo dalla *Compagnia*;
- nel caso in cui il danno sia causato da urto o collisione con altro *Veicolo* soggetto all'obbligo di *Assicurazione R.C.A.*, l'Assicurato deve esperire con diligenza tutte le pratiche relative all'attivazione dell'*Assicurazione RCA* del proprio *Veicolo* (quali, ad esempio, compilazione e sottoscrizione della constatazione amichevole), fornirne copia alla *Compagnia*, informare e tenere aggiornata puntualmente la *Compagnia* della relativa pratica;
- nel caso di urto contro animali selvatici (garanzia inclusa nelle Coperture accessorie): allegare alla denuncia il verbale delle Autorità, intervenute sul luogo del sinistro, attestante l'evento;

Infine, la *Compagnia* si riserva di richiedere, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. **La *Compagnia* ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.**

54.1.1 – Modalità di erogazione del servizio

A) Garanzie Furto e Rapina, Incendio, Esplosione e Scoppio, Atti Vandalici, Fenomeni Naturali, Coperture Accessorie (per la Collisione con animale selvatico), Mini Kasko, Maxi Kasko:

Per i danni al veicolo e nei casi di sola rottura cristalli causato da un evento coperto dalla garanzia, l'Assicurato potrà:

- 1) attivare la procedura diretta ("Pagamento diretto") contattando preventivamente la *Compagnia* al numero **02.43335063** e recandosi presso il *Centro Convenzionato* che gli verrà indicato dalla stessa, oppure potrà recarsi direttamente presso un *Centro Convenzionato* individuato autonomamente nell'apposita sezione del sito istituzionale della *Compagnia* (www.globalassistance.it) sulla base del tipo di danno subito.
- 2) attivare la procedura indiretta ("Pagamento indiretto") scegliendo di effettuare le riparazioni presso un'officina non appartenente alla rete convenzionata con la *Compagnia*.

B) Garanzia CRISTALLI:

Per i danni accidentali di rottura cristalli, l'Assicurato potrà:

- 1) se acquistata la Formula Cristalli "**SILVER**": dovrà necessariamente attivare la modalità "Pagamento diretto", contattando preventivamente la *Compagnia* al numero **02.43335063** e recandosi presso il *Centro Convenzionato* che gli verrà indicato;
- 2) se acquistata la Formula Cristalli "**GOLD**": l'assicurato potrà attivare la modalità "Pagamento diretto" (come sopra indicato per la Formula Cristalli SILVER). In alternativa, potrà attivare la modalità "Pagamento indiretto" recandosi presso un centro di riparazione cristalli non appartenente alla rete convenzionata con la *Compagnia*, e attenendosi alle indicazioni sotto riportate.

54.1.2 – Procedura di pagamento diretto

A) Danni al veicolo:

La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, anche per il tramite del *Centro Convenzionato*, istruisce la pratica e rilascia a quest'ultimo un documento indicante il numero attribuito al *Sinistro* e conferma circa la copertura assicurativa.

Il personale incaricato del *Centro Convenzionato*, ricevuto il documento di cui sopra, provvede:

- ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione delle parti danneggiate) e richiedere autorizzazione per la riparazione alla *Compagnia*;

- a far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la "cessione del credito";
- a far effettuare la perizia del veicolo danneggiato da incaricati della *Compagnia*;
- ricevuta l'autorizzazione, ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria;
- ad emettere fattura intestata all'Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della "cessione del credito" di cui sopra.

B) Rottura cristalli:

La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, anche per il tramite del *Centro Convenzionato*, istruisce la pratica e rilascia a quest'ultimo un documento indicante il numero attribuito al *Sinistro*, il *massimale* di polizza e conferma circa la copertura assicurativa.

Il personale incaricato del *Centro Convenzionato*, ricevuto il documento di cui sopra, provvede:

- ad accertarsi circa la causa che ha determinato il danno ai cristalli ed informare prontamente la *Compagnia* qualora vengano individuati casi differenti da "causa accidentale", attendendo conferma da quest'ultima circa l'assicurabilità dell'evento in base alle condizioni di garanzia operanti;
- ottenuta l'autorizzazione dalla *Compagnia*, ad effettuare la valutazione del tipo di intervento necessario (sostituzione o riparazione cristallo danneggiato);
- a far compilare e sottoscrivere all'Assicurato la "cessione del credito";
- ad effettuare la sostituzione o riparazione necessaria;
- ad emettere fattura intestata all'Assicurato, copia della quale gli verrà consegnata unitamente, se richiesto, alla copia della "cessione del credito" di cui sopra.

54.1.3 – Procedura di pagamento indiretto

A) Danni al veicolo:

La *Compagnia*, ricevuta la denuncia, istruisce la pratica e provvede:

- ad effettuare l'incarico ad un perito per la verifica e la stima del danno. L'Assicurato dovrà attendere le indicazioni impartite dalla *Compagnia*, prima di far effettuare le riparazioni;
- ad effettuare il pagamento in base alle risultanze dell'attività peritale, riservandosi di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Qualora la liquidazione avvenisse prima della riparazione, la *Compagnia* ha il diritto, in caso di *Sinistro* successivo, di richiedere prove dell'avvenuta riparazione del *Sinistro* precedente prima di procedere con la nuova liquidazione, in mancanza delle quali la liquidazione verrà effettuata sulla stima dell'eventuale maggior danno.

B) Rottura cristalli:

La denuncia del sinistro deve fornire notizie e dati, circa il danno, il più dettagliati possibili, agevolando la *Compagnia* nel caso quest'ultima intenda verificare direttamente, tramite suoi incaricati, il danno.

L'Assicurato dovrà inoltre fornire foto del veicolo assicurato (dove si evinca il danno al/ai cristallo/i, visualizzando anche la targa) e, in assenza dell'invio del perito da parte della *Compagnia* entro i successivi **5 giorni non festivi**, potrà effettuare le riparazioni fornendo successivamente alla *Compagnia* i documenti fotografici che ritraggano l'avvenuta riparazione/sostituzione e relativa fattura e richiederne il rimborso.

54.2 – Denuncia del sinistro per COPERTURE ACCESSORIE

L'Assicurato, in caso di *Sinistro* che interessi le coperture "**Ricorso terzi e rischio locativo**" e "**Lesioni subite dagli animali domestici trasportati**" incluse nella garanzia "Coperture accessorie", deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla *Società*, anche tramite l'*intermediario* che ha in gestione la *polizza*, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO
E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Per la denuncia del *sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito "**Modulo**", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte.

Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione /conseguenze del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento),
- allegare i giustificativi delle spese veterinarie eventualmente sostenute in caso di lesioni agli animali domestici trasportati;
- allegare copia della richiesta di risarcimento effettuata dal terzo all'Assicurato.

In riferimento alle altre prestazioni incluse nella garanzia "Coperture Accessorie" conseguenti agli eventi furto/incendio, si rimanda alla sezione precedente, precisando che la denuncia del sinistro dovrà essere corredata dai giustificativi originali delle spese sostenute dall'Assicurato.

54.3 – Denuncia del sinistro per ASSISTENZA

L'Assicurato è tenuto a prendere immediatamente contatto con la *Centrale Operativa* onde ottenere l'autorizzazione a qualsiasi intervento o spesa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza.

I recapiti e le modalità di attivazione sono riportati all'[ART.40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#)

54.4 – Denuncia del sinistro per CONNECTED CARS

L'Assicurato, in caso di *Sinistro* che interessi le prestazioni:

- Danni diretti all'*Infotainment*;
- Prevenzione dagli *Attacchi informatici*;
- *Estorsione informatica*;
- Tutela dell'*Identità digitale*;

deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla *Società*, anche tramite l'*intermediario* che ha in gestione la *polizza*, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Il mancato invio della denuncia nei termini di cui sopra e/o l'inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

Per la denuncia del *sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito "**Modulo**", allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte. Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare:

Nella denuncia si dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione del sinistro (data, ora, località, descrizione dell'evento),
- presenza di altre coperture assicurative su medesimo rischio,
- le conseguenze del sinistro.

L'Assicurato in caso di *Sinistro* deve inoltre:

- fornire prova dell'evento che ha causato il Sinistro stesso;
- astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della perdita o sostenere costi e spese, senza il preventivo consenso scritto della Società;
- adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del Sinistro;
- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro.

Per quanto concerne le eventuali spese di riparazione del *Veicolo*, queste saranno gestite secondo quanto indicato al [Paragrafo](#)

54.1.3 – Procedura di pagamento indiretto

Per quanto concerne eventuali spese a rimborso, diverse da quelle di riparazione del *Veicolo*, l'Assicurato dovrà inviare tutti i giustificativi delle spese sostenute.

L'Assicurato, in caso di *Sinistro* che interessi le prestazioni:

- Traino;
- Veicolo sostitutivo;

è tenuto a prendere immediatamente contatto con la *Centrale Operativa* salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in questo caso, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* appena ne ha la possibilità e, comunque, prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza.

I recapiti e le modalità di attivazione sono riportati all'[ART.40 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA](#)

54.4.1 – Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo

In riferimento alla garanzia **CONNECTED CARS** per insorgenza del caso assicurativo si intende: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

54.5 – Denuncia del sinistro per INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, deve inoltrare entro 3 (tre) giorni denuncia scritta alla *Compagnia*, anche tramite l'*intermediario* che ha in gestione la *polizza*, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Per la denuncia del *sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito **"Modulo"**, allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione", compilandolo in ogni sua parte.

Nella denuncia l'Assicurato dovrà, in ogni caso, indicare:

- il numero di polizza;
- i propri dati identificativi,
- i dati identificativi del veicolo assicurato,
- la descrizione dettagliata dell'evento (incluso il luogo, il giorno, l'ora e modalità dell'Infortunio, il presunto responsabile), corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve inoltre:

- a) ricorrere alle cure di un medico e seguire le prescrizioni a lui impartite;
- b) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici;
- c) sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria (tenendo a disposizione della Società gli originali ed impegnandosi a fornirli su semplice richiesta), a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico;
- d) fornire, in ogni caso, alla Società il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL);
- e) produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate in riferimento alla prestazione "Rimborso spese mediche da Ricovero" (operante nella "formula Infortuni del conducente **"GOLD"**);

L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono consentire alla visita di medici della *Compagnia* ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Società) o accertamento che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

Quando l'*infortunio* abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso scritto alla Società.

In questo caso gli eredi legittimi (od aventi diritto) devono presentare:

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti l'identificazione degli eredi legittimi (od aventi diritto);
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi (od aventi diritto), il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Non saranno ammessi certificati rilasciati da medici, se diversi dal proprio medico di base (M.M.G.), la cui specializzazione non sia coerente con l'infortunio stesso.

54.6 – Denuncia del sinistro per TUTELA LEGALE

Per la richiesta di attivazione delle garanzie di Tutela Legale, l'Assicurato deve inviare alla *Società*, appena possibile e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO

E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Per la denuncia del *Sinistro* l'Assicurato può utilizzare l'apposito **Modulo (specifico per questa garanzia)**, allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione".

Alla denuncia del *Sinistro* va allegata:

- una esaustiva descrizione dell'accaduto,
- tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi per la riparazione del mezzo ecc.)
- l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici, e-mail (solo se acquistata la Formula GOLD)
- regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.
- Per la richiesta di rimborso delle indennità autoscuola e indennità zero punti, oltre a quanto richiesto nel punto precedente, dovranno essere allegati:
- copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite;
- documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;

- nonché, quando richiesto, copia della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro **60** giorni.

L'Assicurato è tenuto a redigere, a proprie spese e secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo.

54.6.1 - Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione;
2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.

54.6.2 - Definizione di un unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 55 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO AL VEICOLO / DEGRADO D'USO

Le coperture assicurative relative ai danni al veicolo dovute a *incendio, furto, Urto* contro gli *animali selvatici* (delle Coperture accessorie), eventi naturali, atti vandalici ed eventi sociopolitici e kasko, vengono prestate nei limiti del *Valore commerciale* raggiunto dal *Veicolo* al momento del *Sinistro*, dedotto il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro.

In particolare, la garanzia "Mini Kasko" viene prestata non oltre il massimale assicurato, indicato nel *Modulo di Polizza*.

In caso di *danno parziale*, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione e/o sostituzione di parti del *Veicolo* necessarie al ripristino del *Veicolo*. Da tale costo della riparazione e/o sostituzione di parti del *Veicolo* va dedotto il *Deprezzamento* a causa di *usura o vetustà*, ovvero applicato il *degrado d'uso*.

Qualora il costo del *danno parziale* sia superiore alla differenza fra il *Valore commerciale* del *veicolo* assicurato prima e dopo il *sinistro*, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

In riferimento all'applicazione del *Degrado d'uso* fanno eccezione i seguenti casi:

- In caso di *Danno parziale*, non viene applicato il *degrado d'uso* alle parti sinistrate della carrozzeria del *Veicolo* purché il *sinistro* si verifichi **entro 6 (sei) anni** dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo* (tale deroga non è valida per gli autoveicoli ad uso promiscuo). Il *degrado d'uso* è invece applicato sempre a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, fanali in materiale plastico, capote e selleria.
- In caso di *Danno totale relativo ad un Veicolo nuovo*, non viene applicato il *degrado d'uso* per i *sinistri* che si verifichino **entro 12 (dodici) mesi** dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo*;

In nessun caso, comunque, l'*Indennizzo* potrà superare il *Valore assicurato* dichiarato dal *Contraente*, risultante nel documento contrattuale valido al momento del *sinistro*, e determinato anche e per effetto dell'[**ART. 17 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**](#), fermi gli eventuali scoperti previsti dalle singole garanzie e quanto previsto al successivo [**ART. 56 – ASSICURAZIONE PARZIALE**](#).

ART. 56 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il *Valore assicurato* dichiarato inizialmente in *Polizza*, o ai successivi rinnovi annuali del *Contratto*, anche a termini dell'adeguamento di cui all'[**ART. 17 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO**](#) delle presenti condizioni, fosse inferiore all'effettivo *Valore commerciale* del *Veicolo*, la Società risponde dei danni in proporzione ai valori suddetti (art. 1907 del Codice Civile).

ART. 57 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, nella valuta corrente, **entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna di tutti i documenti richiesti dalla Società** (al fine del corretto accertamento e della completa valutazione del danno, inclusa la verifica di eventuali responsabilità di terzi) sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile se sul *Veicolo* insistono privilegi, pegni o ipoteche.

In presenza di contemporanea copertura assicurativa del *Veicolo* con altre assicurazioni, la Società provvede al pagamento dell'*Indennizzo*, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il presente *Contratto* e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

ART. 58 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Danni al veicolo:

in caso di controversie sulla liquidazione del danno al veicolo, le *Parti* si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Periti nominati uno per parte, a proprie spese, ed il terzo di comune accordo, a spese di ciascuna delle *Parti* per il 50%. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Perito, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio, che è presso la sede dell'agenzia che gestisce la Polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono in ogni caso vincolati per le *Parti*.

Infortuni del conducente:

in caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto a) dell'**ART. 44 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE**, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in corretto verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le Parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1269 - Delegazione di pagamento

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1898 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi recedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
Garanzia TUTELA LEGALE

Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Tutela Legale - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: areatutelalegale@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza BluMotor Autovetture n. Agenzia

☐ Contraente ☐ Conducente autorizzato (se diverso da Contraente):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

Targa: Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

Dati dell'eventuale responsabile:

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

ALTRE ASSICURAZIONI SUL MEDESIMO VEICOLO

Compagnia di Assicurazionee Numero di polizza:

RICHIESTE DELL'ASSICURATO:

☐ Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale

☐ Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Tutela Legale "GOLD")

Avv.

ViaCAP CITTA'

Telefono MAIL

ALLEGATI:

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

☐ Si autorizza la rispettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../..... Firma

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
Garanzie Auto rischi diversi e Infortuni del Conducente

Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Liquidazioni Sinistri - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano. - Tel. 0243335063 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza BluMotor Autovetture n. Agenzia

☐ Contraente ☐ Conducente autorizzato (se diverso da Contraente/Assicurato):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

DATI VEICOLO ASSICURATO

Targa: Marca: Modello:

Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

.....

.....

Dati dell'eventuale responsabile:

CONSEGUENZA DEL SINISTRO

Parti del veicolo danneggiate:

.....

.....

Ammontare presumibile del danno:

Luogo dove si trova ricoverato il veicolo per la perizia (indicare eventuali persone di riferimento e recapito telefonico):

.....

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

.....

.....

PRECEDENTI SINISTRI - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE

Precedenti sinistri sul veicolo assicurato (indicare anno accadimento e dettagli sui precedenti sinistri):

.....

Altre coperture assicurative su medesimo rischio (indicare Compagnia d'Assicurazione e Numero di polizza):

.....

SCELTA DEL TIPO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (IN CASO DI DANNI AL VEICOLO):

☐ **PAGAMENTO DIRETTO:** chiedo che la riparazione venga effettuata presso un Centro Convenzionato con la Società;

☐ **PAGAMENTO INDIRETTO:** desidero che la riparazione venga effettuata presso un riparatore da me segnalato:

Denominazione officina/ carrozzeria _____

Indirizzo _____ Recapito telefono: _____

COORDINATE BANCARIE:

Intestatario conto corrente e codice IBAN della persona legittimata a chiedere l'indennizzo:

- Nome e Cognome del titolare del c/c:
- Codice fiscale:
- IBAN:

ALLEGATI:

Si allegano i seguenti documenti:

.....
.....
.....
.....

Luogo Data/...../.....

Firma _____

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

☐ Si autorizza la rispettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../.....

Firma _____

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../.....

Firma _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi allo stato di salute di cui all'art. 9 (dati sanitari) e dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art. 9 e dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
 - b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
 - c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto.

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare;

- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail a dp@globalassistance.it, una PEC o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

INTERMEDIARIO - CODICE	N° POLIZZA	SOSTITUISCE POLIZZA N°

CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE – CODICE FISCALE (P.IVA)
RESIDENZA / SEDE LEGALE

DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE – CODICE FISCALE (P.IVA) / DATA DI NASCITA
RESIDENZA / SEDE LEGALE

DATI DEL VEICOLO ASSICURATO

TIPOLOGIA	TARGA	DATA 1° IMMATRICOLAZIONE
MARCA / MODELLO / ALLESTIMENTO:	TIPOLOGIA ANTIFURTO	
	USO VEICOLO	
VALORE ASSICURATO	ADEGUAMENTO VALORE ASSICURATO	SI NO

GARANZIE OPERANTI

GARANZIE	SCOPERTI / FRANCHIGIE	MASSIMALE	PREMIO LORDO ANNUO
FURTO (ZONA DI RISCHIO:)	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
INCENDIO	SCOPERTO	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
EVENTI NATURALI	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
ATTI VANDALICI – EVENTI SOCIOPOLITICI	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
MINI KASKO	FRANCHIGIA (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
KASKO COMPLETA	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
COPERTURE ACCESSORIE	SCOPERTO (**)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
CRISTALLI SILVER	SCOPERTO (***)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
CRISTALLI GOLD	SCOPERTO (*)	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	FRANCHIGIA	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____
ASSISTENZA		PRESTAZIONI STANDARD	
TUTELA LEGALE		PRESTAZIONI STANDARD	
CONNECTED CARS	SCOPERTO	€ _____	€ _____ DI CUI IMPOSTE € _____

(*) RIDUZIONE IN CASO DI ACCESSO AI CENTRI CONVENZIONATI CON LA SOCIETÀ

(**) APPLICABILE FUORI NETWORK, IN RIFERIMENTO A "DANNI DA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI" PRESTAZIONE EROGABILE FINO AL MASSIMALE DI € 5.000

(***) GARANZIA PRESTATATA ESCLUSIVAMENTE IN NETWORK

DURATA DEL CONTRATTO

DECORRENZA: ore __ del _____	SCADENZA: ore 24 del _____	N° GIORNI: ____	TACITO RINNOVO: non previsto
------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------

POLIZZA N°: (ED.1 / GSSP)



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
Indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014

PREMIO DI POLIZZA

FRAZIONAMENTO: _____	PREMIO IMPONIBILE (****)	IMPOSTE	PREMIO LORDO
PREMIO ALLA FIRMA DALLE ORE 24 DEL _____ FINO ALLE ORE 24 DEL _____	€ _____	€ _____	€ _____
PREMIO ANNUO (CALCOLATO SULLA BASE DEL VALORE ASSICURATO SOPRA INDICATO)	€ _____	€ _____	€ _____

(****) CON RATEIZZAZIONE INFRANNUALE ONERI DI FINANZIAMENTO AGGIUNTIVI PARI AL 3%

I MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI DALLA SOCIETÀ SONO: BONIFICO BANCARIO O POSTALE, ASSEGNO BANCARIO, CIRCOLARE O POSTALE NON TRASFERIBILE, CONTANTE (FINO AI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE) E CARTE DI CREDITO E/O DEBITO (PER IMPORTI SUPERIORI AD € 30,00)..

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene l'effettivo pagamento, attestato da apposita quietanza consegnata dal distributore al contraente (all'atto del pagamento) oppure tramite invio mail.

CONTRATTO EMESSO A _____ IL _____

IL CONTRAENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

GLOBAL ASSISTANCE S.P.A.
(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

N° POLIZZA: _____

DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA

- DI AVER RICEVUTO IL SET INFORMATIVO DELLA POLIZZA "BLUMOTOR AUTOVETTURE – ED.3 /CVT3P";
- DI APPROVARNE IN MODO SPECIFICO, AI SENSI DEGLI **ARTT. 1341 E 1342 C.C.** LE DISPOSIZIONI INDICATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI:
ART. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE; **ART. 4** – FORO COMPETENTE-ARBITRATO; **ART. 5** - MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE; **ART. 11** - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE / CLAUSOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI; **ART. 13** – ALTRE ASSICURAZIONI; **ART. 16** – VARIAZIONE DI RISCHIO; **ART. 18** – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO E RIATTIVAZIONE; **ART. 19** – ALIENAZIONE DEL VEICOLO; **ART. 20** – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E FACOLTÀ DI DELEGA DI PAGAMENTO; **ART. 21** – RECESSO IN CASO DI SINISTRO; **ART. 23** – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO; **ART. 24** – CLAUSOLA BROKER; **ART. 48** – CARENZE E CLAUSOLA DI CONTINUITÀ; **ART. 52** – ESCLUSIONI; **ART. 53** – LIMITI; **ART. 54** – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA; **ART. 58** – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

LUOGO _____
IL _____

IL CONTRAENTE _____

ALTRE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE

AVVERTENZE LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO CHE FORNISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI **1892, 1893 E 1894** DEL C.C. È FATTO SALVO IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO.

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE:

- CHE IL VEICOLO IDENTIFICATO IN POLIZZA RISULTA IN NORMALE STATO DI MANUTENZIONE E NON PRESENTE DANNI VISIBILI E/O VIZI NOTI
- CHE IL VEICOLO IDENTIFICATO IN POLIZZA È ASSICURATO CON POLIZZA RCA, IN CORSO DI VALIDITÀ (SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 990/69 NONCHÉ DAL D.LGS. N. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE) E CHE SI IMPEGNA A MANTENERE VALIDA ED EFFICACE LA GARANZIA RCA PER TUTTA LA DURATA DEL PRESENTE POLIZZA ED A COMUNICARNE EVENTUALI PERIODI DI SOSPENSIONE;
- DI **NON** ESSERE TITOLARE DI UN'ATTIVITÀ PARI O ASSIMILABILE AD AUTOCONCESSIONARIE, CARROZZERIE, RIMESSAGGIO E SIMILI.

LUOGO _____
IL _____

IL CONTRAENTE _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI AI SENSI DELL'ART.9 E 10 DEL GDPR

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVERE RICEVUTO L'INFORMATIVA AI SENSI DELL'**ART. 13** DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION– GDPR) E ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ANCHE PARTICOLARI AI SENSI DELL'**ART. 9 E 10** DEL GDPR, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ IVI PREVISTE.

LUOGO _____
IL _____

IL CONTRAENTE _____